



Università di Genova

SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA IN DIRITTO PENALE

**IL “NUOVO” DISASTRO AMBIENTALE AL TEMPO
DELLA CRISI CLIMATICA: EVOLUZIONI E
SVILUPPI DEL REATO DINANZI ALLE NUOVE
SFIDE ECOLOGICHE.**

RELATORE: CHIAR.MA PROF. ANNA MARIA PECCIOLI

CANDIDATO: GIACOMO PERUCCHIO

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

INDICE

CAPITOLO I

LA RECIPROCA INFLUENZA FRA TUTELA PENALE DEI DISASTRI AMBIENTALI E L'EVOLUZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI

1. Le origini della tutela penale dell'ambiente.....	1
1.1. L'ambiente come bene giuridico composito.....	5
2. Da Seveso a Taranto: la lunga marcia in Italia verso una fattispecie tipica di disastro ambientale.....	11
3. L'esperienza euro-unitaria: l'evoluzione verso strumenti penali minimi a tutela dell'ambiente.....	20
3.1. Un bilancio della direttiva 2008/99 CE nella prospettiva di una nuova normativa europea.....	22
4. La Corte Europea dei diritti dell'uomo e l'ambiente: la rilettura <i>green</i> dei diritti dei diritti fondamentali, Il caso Cordella contro Italia.....	24
5. Ecocidio: una nuova proposta dal diritto penale internazionale.....	27
6. La rilevanza delle situazioni disastrose per l'ambiente ai fini della concessione della protezione umanitaria.....	30

CAPITOLO II

IL NUOVO DISASTRO AMBIENTALE, UNA DISCIPLINA ANCORA TUTTA DA DELINEARE.

1. La genesi della codificazione "verde" e la discrasia dell'art. 452 <i>quater</i> con l'obbligo di incriminazione europeo: All'origine dei problemi applicativi.....	33
1.1. Il difficile coordinamento con l'inquinamento ambientale aggravato. ...	37
2. La clausola di salvaguardia: la scelta fra sussidiarietà inversa o garanzia contro <i>l'abolitio criminis</i>	40
2.1. Un'ipotetica residua applicazione dell'art 434 c.p. ai disastri ambientali. Il connesso problema dell'elemento soggettivo nei reati ambientali.....	43
3. Gli eventi dell'art. 452 <i>quater</i> : una tecnica legislativa "prolissa".	45

3.1. Le alterazioni degli ecosistemi: i problemi probatori suscitati dalla definizione. Il ricorso alla prova logica sdoganato dalla Cassazione.	46
3.1.1. Il tema dell’“irreversibilità” delle alterazioni: i tempi della natura a confronto con le categorie dell’agire umano.	49
3.2. Una commistione di saperi: I parametri per la valutazione dell’eccessiva onerosità ed eccezionalità dei provvedimenti di ripristino.	51
3.3. Offesa alla pubblica incolumità o all’integrità dell’ambiente? Il dibattito suscitato dal mancato riferimento alla contaminazione ambientale e la scelta definitiva della Cassazione.	52
4. L’abusività della condotta e il problema delle attività autorizzate.	56
4.1. La superfluità della clausola di illiceità speciale. Critica alla dottrina del “rischio consentito”	60
4.1.1. Cosa accade se i parametri ambientali sono politici o obsoleti? I dubbi suscitati sul principio di legalità.	62
5. La natura eventualmente permanente del reato. Le questioni lasciate aperte dalla sentenza <i>Eternit</i>	65
6. La prima sentenza di merito sul nuovo disastro ambientale: Il concorso con i disastri tipici.	70
7. Il disastro ambientale di fronte all’ecocidio. Le prospettive per l’art 452 <i>quater</i>	74

CAPITOLO III

IL SISTEMA DELLE AGGRAVANTI.

PUNIRE LE ASSOCIAZIONI FINALIZZATE A COMMITTERE DISASTRO AMBIENTALE PER AUMENTARE L’EFFICACIA DEL REATO.

1. Perché punire i Corporate-Crimes in materia ambientale. L’approccio della Green Criminology	77
2. Il quadro dei reati associativi. Le linee fondamentali della loro prassi applicativa.	83
2.1. Un caso di concorso fra reati associativi e disastro innominato. La gestione industriale “disastrosa” nella sentenza sul processo “Ambiente Svenduto”. ...	88
3. L’aggravante associativa nella codificazione degli eco-delitti. Scelta emergenziale o presa di coscienza ambientale?	95

3.1. Non solo eco-mafia. L'art 452 <i>octies</i> applicato ad associazioni finalizzate a commettere disastri ambientali. La lotta all'impresa inquinante.	99
3.1.1. Il contrasto alle imprese inquinanti mediante il "modello 231". La responsabilità degli enti applicata al disastro ambientale.	104
3.2. I rapporti tra crimine organizzato e attività imprenditoriali nel sistema dell'aggravante ambientale ai reati associativi. Il doppio volto delle Ecomafie..	110
3.3. Il ruolo delle aggravanti associative rispetto al pericolo di disastro ambientale. Una proposta di "supplenza".	115
4. L'aggravante ambientale teleologica, una spada di Damocle sulla coerenza giuridica nel sistema delle circostanze associative ambientali.	117
<i>Conclusioni.</i>	122
<i>Bibliografia.</i>	129

INTRODUZIONE

Il tre luglio 2022 ha determinato la mia scelta di chiudere il mio percorso di studi occupandomi di ambiente, il tre luglio 2022 un seracco del ghiacciaio della Marmolada nelle dolomiti crollò per le temperature eccezionali del periodo, lo zero termico di solito stazionante sui tremila metri, quel giorno era stimato sugli ottomila metri, la valanga si abbatté su undici escursionisti uccidendoli, ferendone altri otto. Al di là del legame sentimentale che mi lega a quei luoghi dall'immenso valore naturalistico, questo evento mi ha portato a riflettere sul rapporto fra lo specifico campo del sapere in cui ho operato in questi cinque anni, il diritto, e ciò che sta accadendo, o meglio che si sta intensificando, negli ultimi decenni, la crisi climatica generata dall'impronta dell'essere umano sul pianeta e in particolare ai modi con cui il diritto, specie il diritto penale, branca delle discipline giuridiche che più di tutte si occupa di indagare i rapporti umani, risponde alle necessità che questo processo davvero immane impone su tutti noi.

Se, infatti, come sostenuto dal grande filosofo Michel Foucault nella sua opera "Diritto, Sapere, Verità", il diritto altro non è che un frutto della produzione culturale e del sapere di un determinato periodo storico, esso non può rimanere imperturbato e indifferente rispetto ai mutamenti sociali e concettuali del momento attuale da molti definito come "l'epoca del cambiamento climatico".

Attraverso la specifica fattispecie penale del disastro ambientale deputata proprio a punire e contrastare i fenomeni generati dall'uomo recanti un pregiudizio distruttivo agli ecosistemi, si indagheranno i mutamenti generati dall'ingresso del bene giuridico ambiente all'interno del nostro ordinamento, i quali impongono anche un ripensamento della categorie penalistiche classiche in crisi rispetto ai così detti diritti di terza generazione (quali salute, ambiente, dignità lavorativa) non più posizioni soggettive individuali ma aspettative e interessi suscettibili di essere estesi a intere collettività.

Ci si occuperà *in primis*, di approfondire la sinergia tra fenomeni disastrosi per l'ambiente, la loro disciplina penale e i diritti fondamentali, andando a fondo nei processi logico-giuridici e culturali che spiegano come i primi abbiano influito nell'evoluzione dei secondi e viceversa, cercando di coglierli con riguardo a tre contesti: quello del nostro sistema giuridico, quello europeo e quello internazionale. Rispettivamente si vedrà il lungo cammino che in quasi cinquanta anni ha portato l'Italia a dotarsi di un reato specifico nel perseguire i disastri ambientali, con la l. 68/2015, e le soluzioni interpretative proposte

nella *vacatio legis* che ha contraddistinto questo periodo, le quali ancora oggi influiscono sul panorama applicativo. L'attenzione sarà poi rivolta agli strumenti di tutela penale ambientale adottati nell'ambito euro unitario e le loro prospettive evolutive future, nonché il ripensamento promosso dalla Corte EDU di alcuni diritti presenti nella Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo, in modo da garantire una certa forma di tutela ambientale determinato dall'incremento di casi portati alla sua attenzione aventi ad oggetto disastri ecologici e sanitari, analizzeremo in proposito la sentenza Cordella contro Italia, che ha condannato il nostro paese per la gestione della vicenda ILVA. A conclusione della prima parte, saranno affrontate alcune importanti proposte per incrementare la tutela dalle catastrofi ambientali e climatiche a livello internazionale, sia sotto il profilo strettamente penale, si porterà in rilievo la recente proposta di inserire l'Ecocidio fra i crimini contro l'umanità, che umanitario osservando un'interessantissima sentenza della Cassazione a proposito dei così detti "migranti climatici", in cui il reato di disastro ambientale ha rivestito il ruolo di parametro per la concessione della protezione umanitaria speciale.

La seconda parte dell'elaborato sposterà il *focus* della trattazione sull'attuale fattispecie penale preposta all'incriminazione di eventi distruttivi per l'ambiente ossia l'art 452 *quater* c.p., uno dei cardini del nuovo Titolo VI *bis* introdotto dalla l. 68/2015. Saranno evidenziati i suoi pregi e i suoi caratteri disfunzionali e gli errori più vistosi del legislatore del 2015, nella prospettiva non già di una dogmatica stroncatura della norma stessa ma promuovendo una lettura ragionata che possa fornire soluzioni praticabili al fine di aumentare l'effettività del delitto e la sua applicabilità, in un momento in cui esso è chiamato a svolgere un ruolo decisivo nel contesto globale della tutela penale ambientale, senza per questo scadere nell'esegesi totale del nuovo crimine. Saranno dibattuti così, i punti più controversi e i passaggi più impervi presenti nel testo della disposizione, ci si concentrerà in particolare, sui problemi probatori e di definizione di determinati concetti, come la controversa clausola di illiceità speciale, i quali rischiano di annullare l'importante riforma che ha inteso conseguire il legislatore inserendo all'interno della "codificazione verde", una previsione tipica per danni diffusi, irreversibili recati all'ambiente e alla pubblica incolumità. Il tutto con uno sguardo che punta a prevedere quale sarà la direzione intrapresa da una possibile prassi applicativa che si svilupperà intorno a una fattispecie ancora "giovane", almeno per i tempi della giustizia italiana, su cui ancora non si è formata una solida giurisprudenza.

Infine, nella terza parte, si cercherà di circoscrivere l'ambito in cui presumibilmente troverà maggiore attuazione il nuovo art 452 *quater*, ossia il contesto dei reati associativi

finalizzati alla commissione degli ecoreati: saranno in particolare prospettate possibili configurazioni della così detta aggravante associativa di cui all'art. 452 *octies* anche come mezzo per aumentare la tutela offerta dalla fattispecie incriminatrice in oggetto. La necessità di ricondurre il disastro ambientale a una dimensione collettiva verrà fornita in particolare grazie a un approccio criminologico al fine di illustrare i rapporti che legano intrinsecamente i “crimini da colletti bianchi”, gli ecodelitti e fenomeni come l'ecomafia e l'impresa inquinante.

Per concludere una considerazione generale; tutte le soluzioni e le proposte che verranno elaborate sulla fattispecie oggetto di ricerca, saranno improntate a un certo realismo giuridico, nella prospettiva non già di individuare le categorie dogmatiche astrattamente più corrette, ma cercando di salvaguardare e se possibile estendere l'efficacia del reato, ossia utilizzare gli strumenti che ci sono forniti per “restaurare” l'attuale dato normativo, visto che una riforma in materia ad opera del potere legislativo sembra quanto mai una chimera. Quello adottato sembra l'approccio più razionale specie in un contesto come quello attuale dove il sempre maggiore rischio climatico e tecnologico pongono al centro dell'attenzione pubblica la tutela da fatti distruttivi e diffusi per gli ecosistemi e le comunità che li abitano, e vista anche la centralità che il bene giuridico ambiente, riveste nella odierna vita democratica in quanto strettamente connesso con altri beni essenziali per noi individui, vita, salute, lavoro, dignità, diritti fondamentali tutelati nella nostra Costituzione e accanto ai quali dal 2022 figura anche l'ambiente.

Da quel tre luglio, il lavoro su questa tesi è stato scandito da un rosario di tragedie connesse ad eventi meteorologici estremi, Marche, Ischia, Emilia Romagna, sono solo quelle che riguardano il nostro paese ma è il mondo a soffrirne, specialmente nelle zone più vulnerabili di esso il tutto originato da una collettiva condotta omissiva che sta causando un' “irreversibile alterazione degli ecosistemi” per citare quello che sarà la nostra materia di studio, perché se è vero che il crimine ambientale può offendere alcune parti del Tutto in cui noi stessi viviamo, è altrettanto vero che in fondo il più grave disastro ambientale della storia lo stiamo causando noi con le nostre azioni e soprattutto con la nostra indifferenza.

CAPITOLO PRIMO

LA RECIPROCA INFLUENZA FRA TUTELA PENALE DEI DISASTRI AMBIENTALI E L'EVOLUZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI

SOMMARIO: 1. Le origini della tutela penale dell'ambiente. 1.2 L'ambiente come bene giuridico composito. 2. Da Seveso a Taranto: la lunga marcia in Italia verso una fattispecie tipica di disastro ambientale. 3. L'esperienza euro-unitaria: l'evoluzione verso strumenti penali minimi a tutela dell'ambiente. 3.1 Un bilancio della direttiva 2008/99 CE nella prospettiva di una nuova normativa europea. 4. La Corte Europea dei diritti dell'uomo e l'ambiente: la rilettura *green* dei diritti dei diritti fondamentali. Il caso Cordella contro Italia. 5. Ecocidio: una nuova proposta dal diritto penale internazionale. 6. La rilevanza delle situazioni disastrose per l'ambiente ai fini della concessione della protezione umanitaria.

1. Le origini della tutela penale dell'ambiente.

L'attuale coscienza sulle intrinseche relazioni intercorrenti fra uomo e natura è risalente nel tempo, già nei manuali ippocratei compariva l'idea di *pariekòn*, l'insieme di aria acqua e luoghi capace di determinare la salute dell'essere umano, per poi snodarsi nel tempo giungendo a un certo punto a essere figurato nella filosofia panteista di Giordano bruno come manifestazione dell'idea divina, per poi giungere al *topos* poetico del panismo in senso pagano di Carducciana e Dannunziana memoria, dove i confini fra uomo e ambiente circostante quasi si annullano. Il sorgere di una vera e propria coscienza ambientale o ambientalista nel senso più lato del termine come missione di protezione e salvaguardia della nostra "casa comune" risale però agl'albori stessi dell'industrializzazione, si pensi ai grandi poeti romantici inglesi quali Wordsworth e Blake che in piena prima rivoluzione industriale ammonivano sull'impatto deleterio che le nascenti manifatture avevano sui paesaggi e sulla qualità della vita delle persone, o a movimenti giovanili come lo scoutismo o i *Wandervogel* i quali fra la fine dell'800 e l'inizio del 900 si proponevano di restaurare il contatto fisico e spirituale fra essere umano e natura , seppur rispondendo una visione arcadica ed estetica della stessa ¹.

¹¹ *Ambientalismo* Treccani.it

È solo però dopo la fine del secondo conflitto mondiale quando l'idea di modernità e il suo intrinseco ottimismo verso la tecnologia come mezzo per apportare miglioramenti sempre crescenti all'esistenza dell'uomo, è andata incontro a un inevitabile superamento che si è pervenuti a una visione postmoderna² sul rapporto uomo-natura, densa di inquietudini a proposito dei rischi che i crescenti progressi scientifici e industriali possono comportare per gli habitat e gli uomini che lo abitano, nonché del deterioramento che una società improntata al consumo può generare sulle risorse naturali³, grazie a vicende in grado di risvegliare la sensibilità collettiva su questi temi⁴.

L'idea però, di utilizzare lo strumento del diritto penale per salvaguardare l'ambiente inteso come valore autonomo e di conseguenza l'elaborazione progressiva di un'apposita disciplina, è assolutamente recente, frutto di un lungo processo non solo giuridico ma anche culturale.

Prima degli anni Sessanta, infatti, la tutela dell'ambiente era completamente sconosciuta al diritto penale, non avendo l'ambiente stesso una chiara definizione giuridica, e laddove presente essa riguardava soltanto interessi collaterali e confinanti con la protezione degli ecosistemi. La salvaguardia dei vari aspetti di cui si compone la biosfera quali acqua, suolo, aria, flora e fauna, ad esempio, era rimessa a fattispecie frammentate, spesso extra codicistiche, e comunque finalizzate alla protezione o dell'incolumità pubblica, come ad esempio l'art 439 c.p. "avvelenamento delle acque", o delle risorse naturali e paesaggistiche di un determinato territorio.⁵ Le pene, poi, assumevano quasi sempre la forma di contravvenzione.

Solo negli anni Settanta col moltiplicarsi di eventi disastrosi per l'ambiente causati spesso da incidenti correlati ai processi di produzione, e la presa di coscienza del fenomeno dell'inquinamento e dei suoi risvolti per la salute, a livello internazionale si farà strada una coscienza giuridico ambientale volta a sviluppare mezzi efficaci allo scopo di tutelare gli habitat dai danni che lo sviluppo dell'attività umana può causare.

In questa direzione un vero punto di svolta è rappresentato dalla Conferenza di Stoccolma del 1972, con cui le nazioni unite dichiararono il miglioramento e conservazione dell'ambiente come obiettivo primario dell'umanità al pari della pace e

² Z. Bauman, *Il disagio della post modernità*, Laterza editore, 2018.

³ N. Colleto, *La tutela dell'ambiente nella società del rischio* in *Riv. Quadr. Dir. Amb.*, fasc. 1/2022, pag. 217.

⁴ R. Carson, *Primavera Silenziosa*, Feltrinelli editore, 2016.

⁵ Solo alcuni esempi nella legislazione interna più risalente possono essere: l.n. 1089/1939 e la l.n. 149/1939.

dello sviluppo, fornendo anche la nozione di sviluppo sostenibile, avviando così un filone di convenzioni internazionali volto a dettare le tappe per il suo raggiungimento⁶.

I progressi del diritto internazionale comportarono a livello globale un'evoluzione del costituzionalismo, verso il così detto *green constitutionalism*⁷, improntato a ricomprendere nelle varie Carte fondamentali o se non altro a livello di giurisprudenza costituzionale, l'ambiente fra i diritti fondamentali, imponendo anche limitazioni nello sfruttamento delle risorse naturali per le generazioni presenti, nell'interesse delle generazioni future. Specularmente dall'inizio degli anni Ottanta numerosi paesi avvertirono l'esigenza di delineare fattispecie criminali poste al perseguimento di condotte dannose per l'ambiente in alcuni ordinamenti recepite nello stesso codice penale, come in Germania⁸, o raccolte in varie disposizioni di legislazione speciale come avvenuto, nel nostro ordinamento⁹.

Le soluzioni adottate nelle diverse esperienze giuridiche sono diverse ma dal dato comparatistico emergono alcune problematiche comuni: in primis sulla definizione dei rapporti fra il diritto penale e le normative, i piani, le leggi emanati dal legislatore e dal potere pubblico in merito al governo dell'ambiente un raccordo se non necessario quanto meno auspicabile se si vuole raggiungere un livello di salvaguardia coordinata; in secondo luogo i problemi definatori del bene giuridico protetto dai precetti penali, con conseguente distinzione fra normative Eco-centriche, le quali tutelano l'ambiente indipendentemente dalle conseguenze sull'essere umano e antropocentriche che invece sanzionano fatti dannosi per gli ecosistemi solo in virtù delle loro ripercussioni sugli individui che lo popolano¹⁰.

Il legislatore penale nel reagire, alle lesioni di un bene intrinsecamente collettivo e al tempo stesso profondamente interconnesso con posizioni soggettive e individuali e meritevoli di una tutela penale autonoma, ha sperimentato diverse tecniche enucleabili in tre principali modelli: sanzionatorio, parzialmente sanzionatorio e autonomo penalistico¹¹.

Il primo ha rappresentato la prima forma di tutela penale ambientale nel nostro paese attraverso il d.lgs. 152/2006; esso consta essenzialmente di una tutela di funzioni, in cui la

⁶ *Stoccolma conferenza di* Dizionario di Economia e Finanza in *Treccani.it*

⁷ K. Skagen-Ekeli, *Green constitutionalism: The constitutional protection of futures generations* in *Ratio Juris*, vol. 20, 2007 pag. 378-401.

⁸ G.M Palmieri, *Tutela penale dell'ambiente tra legislazione speciale e riforma del codice*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2019, pag.199 e ss.

⁹ Almeno fino alla l. 68/2015.

¹⁰ L. Jorg, *Antropocentrismo ed Ecocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania e in Italia* in *Pol. Dir.*, 1989, pag. 673 e ss.

¹¹ A. Di Landro, *La responsabilità per l'attività autorizzata nei settori di ambiente e territorio: strumenti penali ed extra-penali*, Torino 2018, Giappichelli Editore, pag. 121 e ss.

fattispecie finisce per integrarsi nel suo elemento oggettivo e soggettivo esclusivamente con la violazione delle disposizioni amministrative sottese a una determinata attività o ai valori di soglia stabiliti dal potere pubblico. Queste fattispecie spesso hanno come obbiettivo dichiarato non la sanzione apprestata a un danno, rispondendo invece a un'esigenza di anticipazione stessa della tutela penale e caratterizzandosi per l'adozione reati di pericolo in astratto o presunto, che potrebbero perciò anche non comportare lesioni al bene in concreto¹². Questo approccio comporta però alcune frizioni ad esempio con il principio di legalità, ponendo anche problemi sul piano della colpevolezza per via del ricorso al pericolo presunto oltre che a determinare una stretta dipendenza con la normativa extra-penale¹³.

Il secondo è ad esempio il modello adottato con la l. 68/2015 che ha introdotto nel nostro codice penale gli ecoreati, esso opera principalmente apportando alle ipotesi di reato clausole di illiceità speciale queste permettono di accostare alla violazione delle disposizioni extra-penali, che disciplinano i vari settori afferenti all'ambiente, anche eventi di danno o di pericolo¹⁴; questo è anche il sistema sanzionatorio più diffuso presente in molti paesi europei e non (USA, Germania, Francia, Spagna Portogallo), esso mira a salvaguardare l'unità dell'ordinamento sancendo che non può essere punita una condotta consentita dal diritto amministrativo, e non, anche se questo ha comportato danni o pericoli¹⁵.

L'ultima di queste classificazioni rappresenta una tutela penale in senso stretto fondata su reati di danno o di pericolo in concreto che presuppongono l'alterazione del bene giuridico protetto o quantomeno un rischio accertabile all'integrità dello stesso, e che spesso sovrintendono alle ipotesi più gravi¹⁶; questo comporta la descrizione del fatto tipico nella sua interezza all'interno del precetto penale sganciando la fattispecie da altre norme giuridiche di diritto amministrativo istituendo così un rapporto diretto fra la legge penale e il giudice chiamato ad accertare attraverso un diretto apprezzamento l'offesa¹⁷, è il caso ad esempio della Polonia o della Gran Bretagna¹⁸.

¹² A. Di Landro *op.cit.*

¹³ V. Patrono, *I reati in materia di ambiente in Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2000, pag. 680 e ss.

¹⁴ M. Caterini, *L'ambiente penalizzato. Storia e prospettive dell'antagonismo fra esigenze preventive e reale offensività* in K. Aquiliana, P. Iaquina (a cura di), *Il sistema ambientale fra etica diritto ed economia*, Milano 2013, Cedam editore, pag. 141.

¹⁵ Bohlander in www.gesetze-im-internet.de sito del ministero di giustizia tedesco.

¹⁶ Carlo Ruga Riva, *Diritto Penale dell'ambiente*, Torino 2016, Giappichelli Editore, pag. 14 e ss.

¹⁷ V. Insolera, *Modello penalistico puro per la tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. Pen. proc.*, 1997 pag. 739 e ss.

¹⁸ A. Di Landro *op. cit.*, pag. 157 e ss.

Chiariamo però fin da subito che le categorie sopra esposte, sono appunto modelli o classificazioni, la maggior parte degli ordinamenti, come quello tedesco o inglese possono punire le diverse ipotesi di danno all'ambiente in base a ciascuno dei tre sistemi sanzionatori a seconda della gravità della fattispecie. Così anche il legislatore italiano il quale con l'introduzione dei così detti eco-delitti, non sembra aver scelto una volta per tutte un singolo paradigma punitivo¹⁹.

L'aggravarsi della crisi climatica, il susseguirsi di obiettivi sempre più ambiziosi per frenare il riscaldamento globale ha portato negli ultimi decenni il legislatore nazionale ed europeo ad adottare scelte politiche che pongono al centro della tutela ambientale lo strumento penalistico, un processo di implemento delle fattispecie penali in controtendenza con la tradizione liberale di molti paesi, eppure sempre più necessario anche in ragione delle nuove frontiere tecnologiche, e quindi di rischio, raggiunte dallo sviluppo dei fattori produttivi e dalla loro globalizzazione²⁰. Non è, infatti, un caso che recentemente, nel dibattito internazionale, sia stato posto il tema dei disastri ambientali generati da multinazionali estere in paesi terzi, spesso sottosviluppati. La consapevolezza climatica ai massimi livelli politici sovranazionali ripone nel diritto penale ambientale sempre maggiori speranze, ne è una testimonianza la recente proposta di inserire la distruzione sistematica di ecosistemi nel novero dei crimini contro l'umanità (di cui oltre al paragrafo 5), e a livello interno la sempre più organica strutturazione di un diritto penale efficace verso questo tipo di condotte.

L'obiettivo di questa branca del diritto è sempre più quella di impedire una compromissione climatica irreversibile perseguendo quelle condotte che pro quota vanno a pregiudicare i singoli ecosistemi in modo irreparabile.

In una prospettiva che guarda verso il futuro, la tutela dell'ambiente impone riflessioni sui cardini stessi del diritto penale in generale, mettendo in forse alcuni dei suoi profili garantistici ed individualistici, a causa della natura diffusa e funzione sociale svolta da un simile bene di così difficile individuazione eppure afferente ai più basilari diritti dell'essere umano primo fra tutti quello a sopravvivere su questo pianeta.

1.1 L'ambiente come bene giuridico composito e collettivo.

¹⁹ C. Ruga Riva *op. cit*

²⁰ C. Perini, *Adattamento e differenziazione della risposta punitiva nella "società del rischio" in penalecontemporaneo.it*, 2018

Con la legge costituzionale 1/2022 l'Ambiente è entrato nella nostra Costituzione a livello di principio fondamentale²¹, il nuovo c. 3 art. 9 Cost., inserito dalla riforma costituzionale, si propone di tutelare: "l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi nell'interesse delle future generazioni".

Senza sminuire la portata storica e culturale di questo nuovo approdo istituzionale, è però doveroso riportare come la giurisprudenza costituzionale, già da tempo avesse accolto nel novero dei diritti fondamentali il diritto a un ambiente salubre desumendolo, dall'art.9 Cost. oltre che dall'art 32 Cost.

La Consulta in diverse pronunce a partire dagli anni '80 ha riconosciuto l'ambiente come bene immateriale e unitario che, sebbene composto di varie componenti ciascuna delle quali suscettibile di essere oggetto autonomo di tutela, è riconducibile nel suo insieme ad unità protetta dalle norme in quanto: " *l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive e agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini secondo valori largamente sentiti; è imposta inanzi tutto da precetti costituzionali (art 9 e 32 Cost.) per cui esso assurge a valore primario ed assoluto* " ²².

In uno Stato di diritto come il nostro è, infatti, da tempo assodato come lo strumento del diritto penale, il quale, di per sé, comporta un sacrificio delle libertà individuali del reo, debba intervenire solo a fronte di condotte lesive di beni giuridici e cioè di una realtà di fatto o giuridica, dal valore intrinseco modificabile e quindi offendibile per effetto di un comportamento umano²³. Tale teoria, espressa per la prima volta dal giurista tedesco Birnbaum nel 1834²⁴, ed enuclea uno dei principi cardine del Diritto Penale ossia il principio di offensività. Il richiamo alla categoria "bene giuridico" ha permesso soprattutto nel secondo Novecento, un'interpretazione evolutiva degli interessi tutelati dal diritto penale in luce dei nuovi valori espressi dalle Costituzioni degli Stati Sociali²⁵. Emblematico è l'esempio del giurista Franco Bricola che già all'inizio degli anni Settanta attribuì rilevanza costituzionale, e quindi penale, all'ambiente, precetto allora non espresso

²¹ La tutela dell'ambiente era già entrata nella Costituzione con la riforma del titolo V all'art 117 c. 2 lett. s cioè fra le competenze riservate allo Stato.

²² Corte Cost. sen. 641/1987 in *cortecostituzionale.it* a proposito della legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente.

²³ G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale: parte generale*, IX ed., Milano 2020, Giuffrè Francis Lefebvre, pag. 10.

²⁴ . M. F. Birnbaum, *Ueber das Erforderniß einer Rechtsgutverletzung zum Begriff des Verbrechens* in *Archiv des Criminalrechts*, 1834 pagg. 149-195, trad. it. a cura di F. Camplani, *Sulla necessità della violazione di un diritto per il concetto di reato* in *Diritto penale XXI Secolo*, n. 1/2019, pagg. 115-142.

²⁵ D. Petrini in C.F. Grosso, M. Pelissero, D. Petrini, P. Pisa, *Manuale di Diritto Penale: parte generale*, Milano 2020, Giuffrè Francis Lefebvre, pag. 57.

nella nostra Costituzione, deducendolo proprio dal rapporto di presupposizione necessaria con il bene paesaggio tutelato secondo dell'art. 9 c.2 Cost.²⁶.

Determinare la portata del concetto dell'ambiente come bene giuridico significa, dunque, anche delimitare la portata della sua tutela penale, e stabilire così l'offensività delle fattispecie di reato da quest'ultima espresse.

Una corretta definizione di ambiente tuttavia non pone solo problemi giuridici, per via della sua natura indeterminata e complessa, ma si interseca anche con varie teorie scientifiche; si prenda ad esempio il novellato art. 9 Cost., questo, nell'enunciare la tutela di ambiente, biodiversità, ecosistemi e fauna, sembra suggerire che tali elementi siano posti in termini di autonomia l'uno dall'altro, ma secondo la nozione scientifica di ambiente comunemente seguita in ecologia per cui esso si sostanzierebbe: "*come il complesso dei fattori fisico chimici e delle relazioni in cui sono immersi tutti gli organismi che abitano il pianeta*"²⁷, l'articolo così scritto elencherebbe tutti elementi dell'ambiente medesimo.

L'ambito di tutela può dunque essere individuato a seconda degli approcci adottati, un approccio più restrittivo di tipo naturalistico individuerà l'oggetto di tutela nelle componenti essenziali della biosfera (suolo, acqua, aria) mentre un approccio più estensivo tenderà a considerare anche elementi come il paesaggio e i beni culturali nell'alveo della protezione penale; non bisogna poi dimenticare che il problema può essere visto da due prospettive opposte, antropocentrica, ossia incline a considerare l'ambiente tutelabile solo in quanto funzionale agli interessi dell'uomo che lo abita, oppure eco-centrica volta cioè a garantire la preservazione dell'habitat come valore in sé.²⁸

Così come riconosciuto da gran parte della giurisprudenza costituzionale, penale e civile l'ambiente si caratterizza per essere un bene giuridico unitario ma indeterminato, diffuso quindi nello spazio, e in ciò identificato con le componenti della biosfera (acqua, aria e suolo), nonché intrinsecamente collettivo, comune a un numero indeterminabile di persone e composto quindi da interessi plurimi, contigui anche a diritti fondamentali come la vita o la salute.

Il carattere ultra-individuale del bene giuridico qui considerato comporta il rischio dell'indeterminatezza delle norme penali per via dell'eccessiva vastità del bene stesso, con conseguenti risvolti negativi su quella riconoscibilità dei comportamenti penalmente

²⁶ F. Bricola, *Teoria generale del reato* in *Noviss. Dig. It.* XIX, 1973.

²⁷ *Ambiente* in *Treccani.it*

²⁸ F. Pinelli, A. Berardi, *Lineamenti di diritto penale dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro*, Milano 2020, Wolters Kluwer, pag. 71 e ss.

rilevanti affermata dall'art 5 c.p. così come interpretato dalla Corte Costituzionale²⁹ e che impone al legislatore di rendere comprensibili i precetti penali ai consociati o quanto meno di farne intravedere l'oggetto di tutela.³⁰

La somma confusione fra le varie definizioni normative e giurisprudenziali di ambiente incide anche sull'elemento probatorio; le fattispecie introdotte nel nostro codice penale o presenti nel Testo Unico dell'ambiente spesso sanzionano una condotta di alterazione peggiorativa del contesto ambientale implicitamente riferendosi a una situazione ecologica antecedente, che è difficilissima da accertare e che spesso rimane sconosciuta oggetto perciò di vere e proprie presunzioni, infatti, nemmeno le scienze ecologiche, nella maggior parte dei casi, sono in grado di identificare con certezza ragionevole la fonte del danno o anche solo del pericolo.

Il legislatore è quindi indotto da esigenze di politica criminale, ad anticipare la tutela penale, eliminando così il problema di accertamento del nesso fra singola condotta e pregiudizio ambientale attraverso la costruzione di fattispecie prive appunto di offensività in concreto, andando ad esempio a tutelare le funzioni di controllo dei poteri pubblici o ritenendo a priori lesive condotte di sfioramento di determinati valori di soglia, si ritrovano così nei testi normativi di riferimento molti reati di pericolo in astratto o reati di mera trasgressione dove il pericolo o la lesione al bene giuridico è presunta nella stessa condotta del reo. In tal senso si parla di una possibile tutela di funzioni più che di una tutela di beni all'interno del diritto penale dell'ambiente.

A livello dottrinale sono diverse le strade adottate per conciliare la tutela dell'ambiente e dunque la proverbiale vastità e intrinseca vaghezza di un simile oggetto con i principi fondamentali del diritto penale quali la determinatezza e l'offensività del reato. In tal senso, seppur nelle varie sfumature, la dottrina ha partorito due concezioni di ambiente potremmo dire opposte: una squisitamente antropocentrica e l'altra eco-centrica, anche sulla base di diversi retroterra ideologici.

Secondo la prima teoria, partendo dalla giurisprudenza costituzionale che definisce l'ambiente come: "*diritto fondamentale della persona e interesse della collettività*"³¹ un intervento penale volto a punire qualsiasi condotta offensiva genericamente diretta a recare pregiudizio il singolo bene ambiente non rispetterebbe i principi che in uno stato di diritto dovrebbero orientare il legislatore penale, in primis il principio di offensività.

²⁹ Corte Cost. n. 364/1988 in *cortecostituzionale.it*

³⁰ F. Camplani, *La tutela penale anticipata dell'ambiente e teoria del bene giuridico. Il ruolo fondamentale dei beni giuridici intermedi* in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 3/2021, pag.16.

³¹ Corte Cost. n. 210/1987 in *cortecostituzionale.it*

Una simile affermazione varrebbe solo per quelle condotte che incidano anche sulla salute dell'uomo; partendo così dalla lettura integrata degli articoli 9 e 32 Cost. fornita dalla Consulta, che va a statuire il diritto fondamentale a un ambiente salubre, andrebbe considerato bene giuridico tutelabile penalmente solo quella parte di ambiente che è funzionale per la piena esplicazione della personalità dell'individuo.

Un approccio questo abbracciato da quella parte della dottrina che tende ad applicare al tema la così detta teoria della "seriazione dei beni giuridici"³², per cui la salute e la vita dei cittadini sarebbero i beni finali che dovrebbero essere lesi e l'ambiente sarebbe solo il bene strumentale immediatamente colpito dalla condotta criminale, laddove però il diritto dovrebbe porsi come scopo ultimo la protezione di quei valori riguardanti esclusivamente la sfera umana, colpiti in seconda battuta tramite il danno all'ecosistema³³.

La portata della tutela penale dell'ambiente andrebbe quindi rivolta verso quelle condotte dotate di capacità offensiva nei confronti delle componenti naturali che consentono la piena esplicazione della personalità dell'individuo e che perciò lo limiterebbero nel godimento dei suoi diritti fondamentali quali salute, vita, libertà.³⁴

La falla fondamentale di una simile teoria è il misconoscimento totale della qualità di bene giuridico collettivo che l'ambiente riveste nella nostra società, oltre che ad appiattare la portata dei reati ambientali alle sole condotte lesive per l'uomo, posto che condotte che oggi non intaccano i diritti fondamentali dei singoli potrebbero risultare pregiudizievoli per quest'ultimi in futuro, dopo tutto come evidenziato dal nuovo comma 3 art 9 Cost. la salvaguardia delle risorse ambientali deve ad oggi avere anche un necessario sguardo alle generazioni future.

Non pare convincente nemmeno la visione opposta, quella eco-centrica pura, che porta a interpretare il diritto penale ambientale come funzionale alla tutela di un unitario, ma altresì indeterminato, bene ambiente in sé e per sé considerato, afferente agli interessi umani solo in quanto riferibile alla generalità dei consociati.

La soluzione a simili questioni non può essere univoca, ed è varia anche nelle diverse branche del diritto; ad esempio la giurisprudenza civile ha risolto il problema del duplice carattere collettivo e individuale del bene giuridico ambiente, nella sentenza che ha chiuso il lungo procedimento giudiziario sulla vicenda del danno ambientale seguito al disastro di

³² A. Fiorella, *Reato in generale*, in *Enc. dir. XXXVIII*, Milano 1987, pag. 793 ss.

³³ Per una lettura in tal senso della l. 68/2015 vedi M. Catenacci in A. Manna (a cura di) *Il nuovo diritto penale ambientale*, Roma 2016, Dike giuridica, pag. 7.

³⁴ G.M. Palmieri, *La tutela penale dell'ambiente tra legislazione speciale e riforma del codice*, Napoli 2019, Edizioni Scientifiche Italiane, pag. 124 ss.

Seveso³⁵: “*riconoscendo la reciproca autonomia fra tutela del bene unitario ambiente, di cui è titolare la collettività, e la tutela degli interessi di quei singoli, che per la loro relazione con l’habitat colpito patiscono una lesione alla loro sfera individuale*”³⁶ scindendo dunque i due ambiti di tutela: da un lato quello appunto collettivo dove l’ambiente rileva nella sua concezione unitaria e dall’altro quello dei diritti e degli interessi individuali con esso connessi.

Dall’esame delle norme penali vigenti, contenute sia nel d.lgs. 152/2006 sia nel nuovo titolo IV *bis* del Codice Penale, il legislatore penale non sembra aver invece adottato un unico orizzonte di tutela, scegliendo nettamente fra le due concezioni di cui sopra.³⁷ Si trovano infatti in entrambi i testi normativi, reati volti a tutelare sia l’ambiente inteso come ambiente/salute, sia le singole componenti della biosfera (aria, acqua, suolo, flora, fauna... ecc. ecc.), oppure si propone di perseguire le condotte anche lesive della pubblica incolumità oppure entrambe come avviene nel reato di disastro ambientale.

L’oggetto della tutela è quindi individuato volta per volta a seconda dei singoli requisiti della fattispecie e più in generale delle scelte normative e delle ragioni storiche del momento.

Aderente all’impostazione del diritto positivo sembra una visione eco-centrica moderata, basata sulla tutela dei così detti beni giuridici intermedi.³⁸ Questa teoria, che si sostanzia come variante dell’originaria teoria del bene giuridico, interpone un livello di tutela intermedio al bene giuridico finale enunciato dal precetto penale, in considerazione della sua struttura complessa che lo rende come già detto di difficile individuazione. Secondo questa dottrina dunque, riconoscendo il carattere strutturalmente composito dell’ambiente, sono individuati al suo interno i singoli beni giuridici di cui esso consta e saranno questi ultimi, di fatto, l’oggetto di tutela della singola disposizione penale, rimanendo tuttavia riconducibili a un concetto unitario. In virtù di ciò l’ambiente rivestirà il ruolo di bene giuridico finale protetto attraverso il bene giuridico intermedio. La concreta offensività della condotta penalmente rilevante risulta così rivolta al bene giuridico-componente il quale risulta di più immediata individuazione e riconoscibilità dall’esterno rispetto alla vastissima e complessa idea di ambiente.

³⁵ Corte Cass. sez. un. n. 2515/2002. in *Dejure.it*

³⁶ C. Salvi, *La Responsabilità Civile*, III ed., Milano 2019, Giuffrè Francis Lefebvre, pag. 134.

³⁷ C. Ruga Riva, *Il diritto penale dell’ambiente* III ed. Torino 2016 Giappichelli Editore pag.6 e ss.

³⁸ F. Camplani, *Tutela anticipata dell’ambiente e teoria del bene giuridico. Il ruolo fondamentale dei beni giuridici intermedi* in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 3/2022, pag. 17 ss.

Il diritto penale ambientale può così ben ricomprendere al suo interno sia la salvaguardia del complesso di interessi umani, individuali e collettivi, che riguardano l'habitat di appartenenza, sia la protezione dell'integrità delle componenti prettamente naturali a seconda della natura del bene intermedio.

Anche se questa elaborazione teorica residua margini di criticità non risolvendo completamente la vaghezza che in linea di principio può affliggere anche i beni giuridici intermedi, essa sembra adottare una concezione dell'ambiente più in linea anche con le passate pronunce della Corte Costituzionale, riconoscendone il carattere, se vogliamo, ambiguo di bene contemporaneamente unitario e molteplice. È innegabile però che questa dottrina possieda il considerevole pregio di essere flessibile nel delineare, in relazione al caso concreto, i confini di un diritto penale sempre più messo alla prova da un contesto in continuo mutamento.

2. Da Seveso a Taranto: la lunga marcia in Italia verso una fattispecie tipica di disastro ambientale.

Il 10/07/1976, alle 12:30 circa, nello stabilimento chimico Icmesa di Meda, Brianza, il guasto di un reattore generò una densa colonna di fumo denso alta più di quaranta metri come emergerà in seguito la nube sprigionata conteneva T.C.C.D. una diossina altamente tossica, basti solo pensare che era utilizzato come componente chimica del Napalm. La notizia venne data dalla stampa solo una settimana dopo, quando, nel frattempo, la nube tossica aveva già coperto un'area che ricomprendeva undici comuni, fra i quali appunto Seveso il più popoloso, abitata da 22.000 persone³⁹. Le conseguenze di questa catastrofe furono chiare fin nell'immediato e comportò l'evacuazione di diversi centri abitati, l'abbattimento di tutta la vegetazione circostante l'impianto chimico e la soppressione di più di ottantamila capi di bestiame oltre al fatto che nella Zona A (la più fortemente inquinata) oltre il 19% dei bambini aveva sviluppato forme di allergia ed eruzione cutanea⁴⁰. Nel lungo periodo il rilascio nell'atmosfera degli agenti inquinanti comportò un

³⁹ C. Perini, *Rischio tecnologico e responsabilità penale. Una lettura criminologica del caso Seveso e del caso Porto Marghera* in *Rass. it. crim.* 2002, pag. 389 e ss.

⁴⁰ Trib. pen. Monza 24/09/1983 in *Riv. giur. lav. e prev. soc.*, 1984, pag. 497 e ss.

aumento esponenziale nella zona di diagnosi di malattie cardiovascolari, neoplasie e malformazioni fetali.⁴¹

Il tribunale di Monza accerterà che il disastro fu causato da un'inaccettabile imperizia umana, era infatti prassi comune nello stabilimento Icmesa lasciare incustodito il reattore nei giorni festivi senza alcun tipo controllo⁴².

Seveso diventerà non solo il paradigma di una nuova, atavica paura legata ai rischi derivanti dalla produzione industriale, ma anche l'emblema delle farraginosità di un sistema politico e amministrativo impreparato da questo nuovo genere di fenomeni.

Anche la magistratura, fortemente interrogata dall'opinione pubblica sconvolta dalla scoperta di nuove e subdole fonti di insicurezza, si trovò nella necessità di dover reagire con gli strumenti del diritto penale a sua disposizione di fronte a una catastrofe ecologica e sanitaria ancora sconosciuta agli approdi del legislatore, ma che aveva già trovato un nome eloquente nella stampa dell'epoca: disastro ambientale.

Per la prima volta si ricorse all'imputazione a titolo di disastro innominato l'accusa davanti al tribunale di Monza contestò infatti l'art 449 c.p., relativo colposo dell'art 434 c.p. esaltando il carattere intrinsecamente pericoloso per la pubblica incolumità dell'attività svolta nello stabilimento brianzolo⁴³.

Rilevando così il vuoto normativo intorno a simili eventi, una magistratura sempre più indipendente dal potere legislativo e conscia del suo ruolo creativo nel diritto, calò le fattispecie di disastro ambientale all'interno della disposizione di cui all'art 434 c.p., il così detto disastro innominato, proprio a partire dal processo Icmesa, il quale segnò la scoperta delle potenzialità punitive sottese agli artt. 434 e 449 c.p.⁴⁴ nel perseguimento di disastri chimici, ambientali e tecnologici⁴⁵.

L'inesistenza normativa di un reato che perseguisse eventi disastrosi per l'ambiente spinse i giudici di merito a colmare tramite interpretazione creativa il vuoto lasciato da un codice risalente, plasmando dall'articolo deputato a sanzionare: *“il fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione ovvero un altro disastro”*. Si inaugurò così la tendenza giurisprudenziale a sfruttare e larghe maglie del così detto “altro disastro” in

⁴¹ Al punto che il governo concederà per le donne di Seveso una deroga sull'interruzione volontaria di gravidanza all'epoca ancora perseguita penalmente.

⁴² Trib. pen. Monza *op. cit.*

⁴³ Trib. pen. Monza *op. cit.*, in particolare l'accusa si riferì ad un analogo episodio avvenuto in Inghilterra.

⁴⁴ A. Gargani, *I molti volti del disastro* in *Criminalia*, 2014, pag. 251.

⁴⁵ F. Forzati, *L'irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, ILVA e rifiuti in Campania. Lo stato di eccezione oltre lo stato di diritto*, in *penalecontemporaneo.it*, 11/03/2015.

funzione di contrasto dei fenomeni socialmente più allarmanti e recentemente emersi di inquinamento ma privi di una fattispecie *ad hoc*⁴⁶.

Fu evidente fin da subito la forzatura interpretativa, la norma di chiusura del Capo I Titolo VI ossia dei “delitti di comune pericolo” il quale elenca una serie di disastri tipici, era chiamata a perseguire condotte lesive di un bene che il legislatore del 1930, non aveva palesemente preso in considerazione, seppur avesse chiaramente lasciato un margine applicativo in prospettiva di future evoluzioni⁴⁷, argomento quest’ultimo utilizzato in chiave di interpretazione evolutiva della fattispecie saldando così le nuove direttrici valoriali, che andavano sempre più nella direzione di una maggiore tutela della salute collettiva e dell’ambiente, con l’innovativa figura del disastro innominato in forma di disastro ambientale⁴⁸.

L’impiego di una simile fattispecie di reato risultò però funzionale alle procure sotto un duplice aspetto: *in primis* per compensare attraverso un maggiore attivismo accusatorio le inadeguatezze della pubblica amministrazione, incapace di prevenire i rischi ambientali connessi alle attività produttive⁴⁹, l’azione penale svolse così una funzione suppletiva degli enti preposti alla vigilanza di simili attività, mediante le indagini e la richiesta di provvedimenti cautelari.

In secondo luogo l’utilizzo di un reato di pericolo, posto a tutela dell’incolumità pubblica, esonerava le pubbliche accuse dall’accertare il nesso eziologico di ciascun singolo evento lesivo dell’integrità fisica degli individui (spesso migliaia) con la singola condotta criminosa. La locuzione “fatto diretto a cagionare altro disastro”, infatti, si prestava ad anticipare la tutela penale, l’ambiente poteva essere così protetto nelle sue componenti naturalistiche o in senso omnicomprensivo, o ancora sotto il profilo della salute pubblica⁵⁰.

L’art 434 c.p. è, infatti, quello che il codice definisce un “delitto di attentato”, a essere penalmente rilevante è la causazione del pericolo alla pubblica incolumità non già il

⁴⁶ A. Gargani, *Reati contro l’incolumità pubblica*, Tomo I, in C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro (diretto da) *Trattato di Diritto Penale: parte speciale*, Vol. IX, Milano 2008, Giuffrè Editore, pag. 468 e ss.

⁴⁷ Relazione ministeriale al codice penale e regio decreto 1398/1930 in gazzettaufficiale.it

⁴⁸ A. Gargani, *Fattispecie deprivate, disastri innominati e atipici in materia ambientale in legislazione europea*, 3/02/2020.

⁴⁹ Si pensi alla vicenda Eternit dove la causazione del disastro ambientale e sanitario si è svolto per cinquant’anni nella totale indifferenza delle autorità di settore.

⁵⁰ F. Forzati, *L’irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, ILVA e rifiuti in Campania. Lo stato di eccezione oltre lo stato di diritto*. In penalecontemporaneo.it, 11/03/2015.

concreto verificarsi del disastro che integra semmai l'aggravante di cui al c.2.⁵¹. In linea di massima il pericolo alla pubblica incolumità richiederebbe di essere accertato in concreto⁵² anche se spesso i giudici si accontentarono di vedersi provato solo un generico pericolo alla salute secondo lo schema di reati di pericolo in astratto.⁵³

La magistratura di merito cominciò in tal senso con crescente attenzione a perseguire condotte disastrose per l'ambiente vedendosi costretta dal silenzio legislativo ad adottare soluzioni creative, se non vere e proprie forzature, per cercare di desumere norme il più possibile coerenti e applicabili ai casi concreti, elaborando concetti sempre più specifici come quello di "irreversibile alterazione" di un habitat naturale⁵⁴, sempre però in un'ottica strettamente antropocentrica volta a considerare solo quei danni all'ambiente idonei a ripercuotersi sulla salute pubblica⁵⁵.

A una generale maggiore consapevolezza ambientale, e ai progressi nel campo dei diritti su questo tema consolidatasi nel tempo, anche negli ambiti della politica⁵⁶ e del diritto, non seguì tuttavia un corrispondente serio ripensamento dei rimedi penalistici apportati per perseguire condotte ecologicamente devastanti. Questo condusse a un'estensione del concetto di reato di comune pericolo, di cui l'art 434 fa parte, portandolo a una accezione così lata tale da ricomprendere la semplice emissione di sostanze che avesse dato luogo a un pericolo per la pubblica incolumità⁵⁷, che ad oggi rientrerebbero nel novero del mero inquinamento ambientale di cui all'art 452 *bis*.

Le procure continuarono a usare l'imputazione di cui all'art 434 c.p., prima nella sua ipotesi colposa di cui all'art 449 c.p., (Icmesa e Petrolchimico di Porto Marghera) poi sempre più spesso nell'ipotesi dolosa (ILVA, Tirreno Power).

Il vero e proprio *leading case* cui come tale si richiamerà il nuovo filone interpretativo creativo sarà però a sentenza sul disastro ecologico sanitario cagionato dal Petrolchimico

⁵¹ Occorre dare notizia della tesi opposta che vede l'art 434 c.2 un reato autonomo avallata dal Tribunale di Torino con la sentenza di primo grado sul caso Eternit del 13/02/2012 in penalecontemporaneo.it 2012

⁵² A. Bell, *Il processo alla centrale termoelettrica di Porto Tolle: gli ex amministratori delegati di Enel condannati per pericolo di disastro sanitario* in penalecontemporaneo.it 16/10/2014.

⁵³ C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'ambiente*, III edizione, Torino 2016, Giappichelli Editore, pag. 284 ss.

⁵⁴ Trib. Santa Maria Capua Vetere ord. G.I.P. 8/11/2004 in *Dir. pen. proc.* 2005

⁵⁵ In questo orientamento Pret. Verbania 12/05/1999 in *Riv. giur. Amb.*, 2000, pag. 144 e ss. "nell'ipotesi di dispersione di DDT, pluriennale non si integra il disastro ambientale in assenza di un'indagine epidemiologica che possa sostanziare l'ipotesi di pericolo in concreto per la salute umana [...]".

⁵⁶ Si pensi solo all'istituzione nel 1986 del Ministero dell'ambiente, a seguito del disastro nucleare di Chernobyl

⁵⁷ Trib. Venezia 24/10/2003 in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, pag. 808, o ancora sul caso Seveso: Corte Cass. *op. cit*

di Porto Marghera⁵⁸, aprendo la prospettiva a una forma di disastro innominato a “formazione progressiva”, ossia prodotto da numerose condotte frazionate e dilazionate in un lungo arco temporale⁵⁹, determinando una vera e propria svolta nell’ambito punitivo di tali eventi esteso a quei fenomeni di inquinamento storico e progressivo. Pur prosciogliendo gli imputati per il mancato accertamento del nesso causale fra la dispersione della sostanza CVM nell’ambiente circostante e le neoplasie contratte dalle vittime⁶⁰, i tre gradi di giudizio mantennero ferma l’impostazione del Tribunale di Venezia nel rigettare l’argomento difensivo secondo il quale per via della collocazione dell’art 434 c.p. nel novero dei reati di “comune pericolo mediante violenza” come da rubrica del Titolo VI, la condotta criminosa ai fini dell’integrazione della fattispecie dovesse estrinsecarsi in forma di “energia fisica in un processo concretatosi nel tempo”⁶¹; il Collegio affermò che il requisito della contestualità e della violenza del fatto fossero un elemento specificativo proprio di taluni reati del Titolo VI del codice penale e non elementi costitutivi comuni a tutte le ipotesi di reati ivi incluse, quali invece sarebbero la gravità, la diffusività e l’effettiva estensione degli eventi in modo da produrre un pericolo per la pubblica incolumità potendosi così concludere che rientrino nell’ambito applicativo dell’art 434 c.p. anche eventi causati da condotte protratte nel tempo, ciascuna con un’efficienza causale sufficiente a determinare o aggravare una situazione di rischio per la pubblica incolumità⁶².

Già da questa pronuncia emergono chiare le contraddizioni della fattispecie di disastro ambientale così come elaborata nel tempo dalla giurisprudenza, poste sin da subito in evidenza da voci autorevoli del formante dottrinale.

In primo luogo, la maggioranza della dottrina obiettò come l’art 434 sulla base dell’argomento sistematico letterale presupponesse una condotta immediata e soprattutto violenta, così come desunto dalla rubrica stessa del Capo I Titolo IV la quale parla di: “*Delitti di comune pericolo mediante violenza*”, presupponendo cioè un evento puntuale e traumatico e quindi di carattere alieno rispetto a condotte silenti e reiterate nel tempo che spesso sottendono la causazione del disastro ambientale⁶³, mettendo cioè in guardia dallo snaturamento in chiave punitiva del delitto di “altro disastro” il quale dovrebbe per lo

⁵⁸ C. Perini *op. cit.*

⁵⁹ G.P. Accini, *Disastro ambientale dall’horror vaqui all’horror pleni*, Milano 2018, Giuffrè Editore, pag. 29 e ss.

⁶⁰ A. Gargani *op. cit.*, 2008, pag. 471

⁶¹ Trib. Venezia 22/10/2001 in www.petrochimico.it pag. 293.

⁶² Trib. Venezia *op. cit.*

⁶³ P. Piergallini, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dogmatici e politico criminali*, Milano 2004, Giuffrè Editore, pag. 261 e ss.

meno mantenere un nesso di omogeneità strutturale con le altre fattispecie di cui agli artt. 423 e ss. e dunque sarebbe incompatibile come evidenziò anche la difesa nel processo sul caso Porto Marghera⁶⁴, con eventi di inquinamento storico e reiterato nel tempo esaltando la forzatura di un reato chiamato a perseguire eventi di crollo infrastrutturale e istantaneo (come nel caso del Ponte Morandi) e contemporaneamente danni ambientali prodotti dalla somma di contaminazioni reiterate per periodi anche molto prolungati⁶⁵.

Un secondo ordine di obiezioni, mise in luce come il bene ambiente stesso non fosse compatibile con il reato di disastro innominato, sottolineando l'alterità fra il bene giuridico "incolumità pubblica" e il bene giuridico "Ambiente", evidenziando come il primo facesse esclusivo riferimento a eventi tali da porre in pericolo l'integrità fisica delle persone⁶⁶.

A queste discrasie si deve l'alterna fortuna processuale dell'uso indiscriminato di imputazioni ex art 434 c.p., in concorso spesso con altri reati del medesimo Capo del codice penale come l'art 437 "rimozione di cautele per infortuni sul lavoro" (come nel caso Ilva e centrale di Porto Tolle) o con reati associativi (come nel caso Ilva) per rimpolpare la cornice edittale altrimenti assai scarna (da uno a cinque anni), il quale ha però anche portato a vere e proprie *débâcles* sul piano accusatorio, soprattutto per via del difficile accertamento del *tempus commissi delicti* e dell'irriducibilità di tali forme di offesa all'alternativa secca fra reato istantaneo e permanente che hanno pregiudicato l'applicabilità dell'art 434 c.p. ridotto spesso a un ruolo meramente simbolico⁶⁷

Emblematica è stata la sentenza della Corte di Cassazione sul caso Eternit⁶⁸, che ha visto migliaia di eventi mortali causati dalla produzione di amianto cadere in prescrizione. La pubblica accusa in questa vicenda peccò forse di eccessiva fiducia nell'apporto creativo della magistratura di merito e ritenne più proficuo non contestare gli innumerevoli decessi dovuti all'amianto a titolo di omicidio colposo, ma imboccando la solita scorciatoia probatoria offerta dall'art 434, dandone un'interpretazione forzata di reato permanente, la cui consumazione sarebbe perdurata al perdurare degli effetti dannosi della condotta. Tale impostazione venne effettivamente confermata dai giudici di merito, ma smentita dalla Suprema Corte che ha ricondotto la fattispecie del disastro innominato ai suoi giusti limiti di reato istantaneo, rilevando come il momento consumativo dovesse coincidere con la fine della condotta lesiva (dunque con la chiusura degli ultimi stabilimenti), pur ribadendo le

⁶⁴ P. Piergallini *op. cit.*, pag. 67 e ss.

⁶⁵ A. Gargani *op. cit.*, 2020

⁶⁶ A. Vergine, *Il c.d. disastro ambientale, l'involuzione interpretativa dell'art 434 c.p. (Parte I)* in *Ambiente & Sviluppo*, 2013, pag. 534 e ss.

⁶⁷ A. Gargani *op. cit.*, 2020

⁶⁸ Corte Cass. pen. sez. I n. 7941/2014 in *Dejure.it*

conclusioni della sentenza sul Petrolchimico di Porto Marghera e quindi, la riconducibilità nell'art 434 c.p. di “*eventi non immediatamente percepibili che possono realizzarsi in un arco di tempo prolungato*”⁶⁹.

Posto così un freno alla creatività della magistratura, la Cassazione evidenziò anche il vuoto legislativo che affliggeva la materia, lacuna colmabile solo con un intervento del legislatore in ossequio alla riserva di legge in materia penale, sancito dalla nostra costituzione.

La scarsa tassatività, rappresentata dalla locuzione “altro disastro”, infatti, fu un altro tallone d’Achille della fattispecie di disastro ambientale così come disegnata dalla giurisprudenza, la nozione indeterminata del reato priva di un referente materiale cui essere riferita venne da subito rilevata da più parti, le quali avvertirono sul rischio che una fattispecie talmente indeterminata potesse essere strumentalizzata per esigenze di tutela indefinite, generando così il rischio di una vera e propria analogia in *malam partem* del precetto penale⁷⁰ e sul quale si giocò la fondamentale partita sulla legittimità costituzionale dello stesso art 434.

Con la sentenza 327/2008 la Corte Costituzionale fu chiamata a esprimersi proprio sulla compatibilità fra il disastro innominato esteso alle fattispecie di disastro ambientale⁷¹ e gli artt. 25 c.2, 24 e 27 Cost.

Sebbene salvando l’art 434 c.p. da un giudizio di incostituzionalità, i giudici della Consulta ritennero doveroso specificarne i caratteri in luce anche dei reati elencati nel capo dedicato, esplicitando una nozione unitaria di disastro il quale si caratterizzerebbe sul piano dimensionale, per essere: “*Un evento distruttivo di proporzioni straordinarie atto a produrre effetti dannosi, estesi e complessi*” e affermando poi come sul piano della proiezione offensiva l’evento debba provocare: “*Un pericolo per la vita e l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone*”.⁷²

Il disastro innominato e dunque anche il disastro ambientale secondo la ricostruzione della Corte Costituzionale esige un doppio evento uno naturalistico (il disastro o evento distruttivo) e uno giuridico (il pericolo alla pubblica incolumità).⁷³

Non mancarono però critiche alla soluzione fornita dai giudici costituzionali, molti parlarono appunto di una sentenza troppo prudente, guidata dall’*horror vaqui*, che

⁶⁹ Corte Cass. pen. sez. I n. 7941/2014 in *Dejure.it*

⁷⁰ Vedi sul punto le censure di incostituzionalità mosse dalla difesa nel processo di Porto Marghera Trib. Venezia *op. cit.*, pag. 495, e analogamente P. Piergallini *op. cit.*, pag. 141.

⁷¹ Il caso riguardava l’utilizzo di terreni agricoli come discariche abusive.

⁷² Corte Cost. sen. 327/2008 in *cortecostituzionale.it*

⁷³ C. Ruga Riva, *I nuovi ecoreati*, Torino 2015, Giappichelli Editore, pag. 25.

un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale avrebbe determinato rilevando come la “debole” sentenza 327/2008 nel ribadire il nesso di necessaria omogeneità fra l'art 434 e i disastri nominati, avrebbe dovuto anche rilevare la sua incompatibilità con i già citati casi di inquinamento storico⁷⁴.

Purtuttavia, il vero convitato di pietra dell'intero giudizio di legittimità fu il silenzio assordante del legislatore, che fece cadere nel vuoto l'accurato appello della Consulta affinché intervenisse a sanare la lacuna con una fattispecie specifica per eventi di questo tipo.

Solo attraverso il decisivo impulso della Comunità Europea, che con la direttiva 2008/99 impose minimum standard nella tutela penale dell'ambiente, il legislatore si decise a prendere in considerazione una riforma del codice penale che prevedesse un reato specifico di disastro ambientale, ma solo sette anni dopo, con la l. 68/2015 verrà introdotto Titolo IV bis, recante al suo interno i così detti Eco-reati.

Un ulteriore stimolo al parlamento arrivò senz'altro l'ondata di indignazione conseguente all'ordinanza di sequestro cautelare dello stabilimento ILVA di Taranto e alla scoperta dei devastanti effetti su ambiente e salute della produzione di acciaio, che impegnò le seguenti legislature a dover risolvere una delle più gravi crisi occupazionali del comparto industriale italiano di cui ancora oggi vediamo le conseguenze, oltre alla più che complessa bonifica dell'impianto pugliese, oltre che al tragicamente beffardo epilogo nel 2014 della vicenda Eternit che vide il reato di disastro ambientale contestato agli imputati estinto per via del già citato problema dell'individuazione del momento consumativo del reato⁷⁵.

Anche per questo non senza un certo grado di populismo penale lo Stato si impegnò a delineare finalmente una fattispecie di reato espressa, raddoppiando i termini di prescrizione⁷⁶ e innalzando il massimo edittale da cinque a quindici anni di reclusione.

Il “nuovo” disastro ambientale, rappresentò senz'altro una svolta nel diritto penale ambientale, oggetto della nuova norma divenne l'ambiente in sé e per sé considerato, non già la pubblica incolumità come nell'art 434 c.p., attestando così come eventi catastrofici

⁷⁴ A. Gargani *op. cit.*, 2020

⁷⁵ A.H Bell, A. Valsecchi, *Il nuovo disastro ambientale una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.*, fasc. 2/2015, pag. 71 e ss.

⁷⁶ Tutti i delitti del Titolo IV bis Libro II del codice penali sono ricompresi nel regime speciale di prescrizione di cui all'art 157 c.6

per gli ecosistemi possano verificarsi anche a prescindere da un danno o un pericolo per le persone^{77 78}.

L'introduzione dell'art 452 *quater* c.p. non deve però illuderci, le conseguenze del lunghissimo vuoto legislativo sono destinate a protrarsi nel tempo se non altro perché alle condotte antecedenti alla riforma si applicherà ancora la disciplina dell'art 434 in quanto più favorevole all'imputato, e come abbiamo visto nei casi sopra citati, gli effetti disastrosi per l'ambiente possono essere rilevati anche molti anni dopo l'inizio della condotta che vi ha dato causa. Si pensi al vicino processo ai manager della centrale termo elettrica Tirreno Power iniziato nel 2019 e ancora in corso a Savona, dove l'imputazione contestata è il disastro ambientale di matrice giurisprudenziale. Ulteriore profilo problematico sta nella compresenza nel nostro ordinamento di due fattispecie una nominata e una innominata astrattamente applicabili alla medesima classe di casi, il nuovo art 452 *quater* infatti fa salva l'applicazione dell'art 434 c.p. con clausola di salvaguardia presente al suo primo comma⁷⁹.

Occorre poi rilevare che il legislatore ha di fatto trasposto nella nuova fattispecie espressa gli incerti approdi cui era pervenuto il diritto vivente sull'art 434 c.p. trasmettendo ad essa alcuni problemi congeniti alla giurisprudenza in materia, primo fra tutti l'ancora insoluto problema dell'individuazione del *tempus commissi delicti*, oltre che una certa vaghezza di concetti determinata dall'adesione del riformatore alla concezioni monistica di disastro ambientale delineatasi già nelle sentenze di merito sul disastro innominato e che tende a sovrapporre molteplici fattispecie analoghe, accomunate dall'importanza e dalla pervasività del bene giuridico ambiente. Su quest'ultimo punto appaiono particolarmente costruttive quelle critiche che rilevano come lo sforzo del tenere insieme in un'unica concezione eventi disastrosi e macro-offese ambientali senza tenere conto delle reciproche differenze significa pregiudicare i profili stessi della nuova fattispecie incriminatrice che infatti contiene al suo interno sia eventi di pericolo alla pubblica incolumità che "alterazioni irreversibili di ecosistemi, l'idea del disastro ambientale secondo questa linea di pensiero sfugge alle categorie del diritto positivo"⁸⁰.

⁷⁷ F. Pinelli, A. Berardi, *Lineamenti di diritto penale dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro*, Milano 2020, Wolters Kluwer, pag. 177.

⁷⁸ Per una tesi che dubita che con la l. 68/2015 il diritto penale ambientale sia passato a una concezione eco-centrica vedasi G.P Accini *op. cit.*

⁷⁹ M. Cappai, *Un "disastro" del legislatore: gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452 quater c.p.*, in *penalecontemporaneo.it*, pag. 1 ss.

⁸⁰ A. Gargani *op. cit.*, 2020, pag. 5

Come si è visto lo studio della “lunga marcia” che da Seveso ci ha condotto all’art 452 *quater* non ha soltanto una valenza storica ma ha anche un suo importante valore giuridico, in quanto frutto di un retaggio destinato ad accompagnarci ancora per molto tempo.

3. L’esperienza euro-unitaria: Il percorso verso gli strumenti penali minimi di tutela dell’ambiente.

L’attuale direttiva 2008/99 che stabilisce i *minimum standard* di tutela penale dell’ambiente, e che ha condotto il nostro legislatore a dotarsi di delitti specifici diretti al perseguimento di condotte dannose per l’ambiente, rappresenta l’approdo ultimo di un processo complesso che ha accompagnato l’evoluzione stessa delle istituzioni europee.

Oggi l’Unione Europea tutela l’ambiente sia a livello di principi generali mediante gli artt. 11, 191, 193 T.F.U.E., sia mediante numerose fonti di diritto derivato, regolamenti o direttive stratificatesi nel tempo.

L’ambiente entrò per la prima volta nella politica dell’allora Comunità Europea nel 1972, quando al Consiglio Europeo di Parigi, sulla scia della Conferenza Onu di Stoccolma, i capi di stato della comunità dichiararono la necessità di una politica comune in tale materia. Con l’Atto Unico Europeo del 1987 la salvaguardia, protezione e miglioramento dell’ambiente, entrò fra gli obiettivi della rinnovata Comunità europea, il Trattato di Maastricht nel 1993, infine, introdusse la procedura di co-decisione in materia di politica ambientale fra Consiglio e Parlamento Europeo.⁸¹

Tali evoluzioni a livello di fonti primarie, furono accompagnate dalle produzioni di normative derivate volte a coordinare le normative ambientali in tutti gli stati membri dapprincipio esclusivamente sul piano civile e amministrativo, partendo dalle Direttive Seveso sulla gestione degli impianti a forte impatto ecologico, o alle direttive in materia di tutela delle acque e degli habitat naturali⁸² fino all’istituzione di una disciplina comune in materia di danno ambientale⁸³.

La prolifica e ampia produzione normativa delle istituzioni comunitarie ha comportato anche la progressiva elaborazione di principi generali, fondamentali in questo settore del

⁸¹ G.M. Palmieri, *La tutela penale dell’ambiente fra legislazione e riforma del codice*, Napoli 2019, Edizioni Scientifiche Italiane, pag. 153.

⁸² dir. 2000/60, dir. 1992/43.

⁸³ dir. 2004/35.

diritto e orientativi anche per gli ordinamenti interni ai singoli Stati. Fra i più importanti vi sono senz'altro i principi di prevenzione mutuato dalla Dichiarazione di Rio e che prescrive una previa valutazione scientifica sull'impatto ambientale che una certa attività può avere sull'ambiente o il principio di precauzione in ossequio al quale l'U.E ha disposto una Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) per verificare in anticipo il peso sull'ambiente di progetti pubblici e privati; ma molto importante è anche la regola del “*chi inquina paga*” e che sta a fondamento delle norme sulla responsabilità da danno ambientale⁸⁴.

L'apporto, però, del rimedio penalistico a salvaguardia dell'ambiente, accanto a quelli già sperimentati dalla comunità, ha rappresentato una svolta storica per le istituzioni europee. Proprio a proposito della tutela penale dell'ambiente venne pronunciata la storica decisione della Corte di Giustizia Europea del 13 settembre 2005, che riconobbe alla Comunità Europea il potere di emanare direttive contenenti in generale obblighi di incriminazione, in modo da fornire tutela effettiva ai principi del così detto “Primo pilastro” contenuti nel T.U.E.⁸⁵

La direttiva 2008/99 è il primo atto comunitario che in assoluto ha posto specifici obblighi di incriminazione in capo ai singoli Stati membri e non generici obblighi di adottare discipline adeguate, elencando tassativamente le condotte dannose per ambiente e salute da perseguire⁸⁶. È dunque proprio sul cruciale bene ambiente che si misurò per la prima volta la competenza europea in materia di diritto penale. L'obbligo imposto dalla dir. 2008/99 art 3 lett. a) di incriminare la condotta di: “*scarico, emissione o immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora*”⁸⁷ sarà l'impulso al nostro legislatore interno per elaborare tre fra le fattispecie più innovative della nuova “codificazione verde” ossia l'inquinamento ambientale (art 452 *bis*), morte e lesioni in conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art 452 *ter*) e il disastro ambientale (art 452 *quater*).

⁸⁴ F. Pinelli, A. Berardi, *Lineamenti di diritto penale dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro*, Milano 2020, Wolters Kluwer, pag. 77.

⁸⁵ C.G.U.E. C-176/03 in eurlex.eu, il caso atteneva a un conflitto di attribuzione fra Consiglio e Commissione Europea.

⁸⁶ C. Ruga Riva, *Il recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: grandi novità per le persone giuridiche, poche per le persone fisiche in penale contemporaneo.it*, 29/04/2011.

⁸⁷ Dir 2008/99 art 3 lett. a).

L'elaborazione di tre distinte ipotesi di reato, partendo dall'unitaria condotta descritta nella direttiva comunitaria ha posto, come evidente, problemi di coordinamento fra queste, in primis fra gli artt. 452 *ter* e 452 *quater* c. 1 n.3, i quali sembrano entrambe tutelare l'uomo dagli impatti nocivi che una condotta a danno dell'ambiente può avere sulla sua integrità fisica.

Il diritto europeo non ha solo influito sulla riforma del diritto penale interno, ma per via della sua peculiare posizione nel nostro sistema delle fonti, ha anche orientato l'interpretazione delle norme nazionali, in particolare in senso estensivo.

Con il trattato di Lisbona, infatti, l'Unione Europea ha inserito fra i suoi obiettivi quello di assicurare un elevato grado di tutela ambientale nell'ottica di un efficace contrasto al cambiamento climatico. Questo principio espresso all'art 191 T.F.U.E ha fondato l'orientamento di parte della giurisprudenza penale italiana a interpretare in senso estensivo alcuni requisiti di fattispecie⁸⁸. Questo tipo di interpretazione comunitariamente conforme del diritto penale ambientale interno si traduce spesso in esiti sfavorevoli all'imputato, e per questo è ben sintetizzato dall'espressione "*in dubio pro natura*" e che tuttavia non può che risultare contrastante con i profili più garantistici del diritto penale.

3.1 Un bilancio della direttiva 2008/99 nella prospettiva di una nuova normativa europea.

L'utilizzo degli obblighi di incriminazione posti dall'allora Comunità Europea con la direttiva 2008/99, ha senz'altro dato un notevole impulso nel nostro ordinamento, verso l'elaborazione di veri e propri eco-reati, ma nel complesso essa si è dimostrata ben al di sotto delle aspettative dei suoi estensori, per difetti quasi strutturali all'interno dello stesso testo normativo.

Un monitoraggio effettuato dal gruppo di lavoro della Commissione Europea pubblicato a ottobre 2020⁸⁹ ha rilevato come sul campo il numero di casi di reati ambientali perseguiti fino a sentenza definitiva con successo sia stato estremamente esiguo, evidenziando forti carenze nella catena procedimentale a causa delle scarse risorse destinate dagli Stati membri per il perseguimento di simili reati, rilevando inoltre come le

⁸⁸ C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'ambiente*, III ed., Torino 2016, Giappichelli Editore, pag. 23 e ss.

⁸⁹ *Commission staff working document, Evaluation of Directive 2008/99/ EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on the protection of the environment through criminal law (Environmental Crime Directive) SWD (2020) 259 final of 28 October 2020.*

cornici edittali imposte dalla direttiva 2008/99 fossero troppo basse per risultare effettivamente dissuasive. Ciò ha portato la Commissione nel dicembre 2021 a elaborare una proposta di direttiva da sottoporre al vaglio del Parlamento e del Consiglio Europeo, che se approvata andrà a sostituire la direttiva 2008/99 CE.

Le cause di questa necessaria riforma sono ben esposte dal memorandum esplicativo⁹⁰, che precede la proposta di direttiva; esso imputa due fondamentali carenze alla precedente normativa, ossia un'eccessiva vaghezza nella definizione stessa di crimine ambientale e il non essere stata in grado di coordinare le polizie europee nello scambio di informazioni a scopo di indagine per i crimini transfrontalieri.

Il gruppo di lavoro della Commissione pone a fondamento della sua proposta emendatrice anche ragioni di tipo socioeconomico e culturali, è chiaro come i sempre più ambiziosi obiettivi dell'Unione nella lotta ai cambiamenti climatici, come testimoniato dall'approvazione del Green Deal, impongano un implemento degli strumenti a contrasto della criminalità ambientale⁹¹. La nuova direttiva andrebbe infatti a sostituire un testo molto scarno come quello della dir. 2008/99 composto da soli otto articoli per sostituirlo con un ben più articolato complesso di disposizioni che conta ventinove articoli e quaranta considerando.

Nel merito la proposta presentata al parlamento Europeo e al Consiglio sembra andare nella direzione di una ristrutturazione degli obblighi di incriminazione già esistenti fornendone versioni più dettagliate e chiarificandone i termini più controversi nell'ottica di chiarificare la portata dei comportamenti penalmente rilevanti e agevolarne quindi il perseguimento. È tuttavia importante chiarire che taluni problemi di definizione soprattutto con riferimento alla gravità degli eventi lesivi sono connaturati alla complessità della materia ambientale, e per questo sono a prescindere difficilmente risolvibili⁹². Nel solco però della direttiva 2008/99, la nuova proposta si destreggia fra due schemi di tutela penale, disegnando per le condotte più gravi, reati di pericolo in concreto, richiedendo invece l'integrazione di un danno sostanziale per quelle meno gravi. Un'ulteriore novità è

⁹⁰ Proposal n. 2021/0422 for a directive of the european parliament and of the council on the protection of the environment through criminal law and replacing directive 2008/99 EC in *eurlex.eu*

⁹¹ L. Siracusa, *Prospettive di riforma del diritto penale dell'ambiente nel diritto europeo e sovranazionale*, in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 3/2021., pag. 1

⁹² L. Siracusa *op. cit.*

il rigido sistema sanzionatorio che dispone per le condotte che possano causare la morte o la lesione delle persone un massimo edittale di almeno dieci anni di reclusione.⁹³

Le principali innovazioni si registrano però nell'obbligo per gli stati membri di assicurare alle autorità competenti risorse adeguate e staff qualificati per perseguire i crimini ambientali e portare a termine le indagini, un problema sentito visto il costante aumento delle offese all'ambiente e alla complessità di accertamento di simili eventi⁹⁴.

Resta ancora da capire l'impatto che questa nuova direttiva potrà avere sul nostro ordinamento giuridico; se, infatti, sul piano delle cornici edittali e delle condotte criminose, i *minimum standards* delineati dalla proposta della Commissione sembrano ampiamente soddisfatti dagli Ecoreati così come introdotti dalla l. 68/2015, non è chiaro attraverso quali misure possa essere migliorata sul piano organizzativo la lotta alla criminalità ambientale. Un rischio assai concreto è infatti un recepimento di facciata della direttiva da parte del nostro legislatore, sulla base dell'ostentata sicurezza di aver "fatto abbastanza" con l'introduzione del Titolo IV *bis* del Codice Penale, come evidenziato dai commenti estatici di politici e operatori del settore, schierati su una posizione esegetica della legge 68/2015⁹⁵, dimenticando però, come giustamente esposto dal memorandum esplicativo della Commissione, che il diritto penale dell'ambiente e il diritto ambientale in generale sono in costante evoluzione e dunque debbano essere provvisti di normative sempre aggiornate.

4. La Corte Europea dei diritti dell'uomo e l'ambiente: la rilettura green dei diritti fondamentali. Il caso Cordella contro Italia.

Se come si è visto nei paragrafi precedenti, a livello euro-unitario, l'evoluzione dei principi e del riconoscimento dei diritti ha comportato un implemento del diritto penale a tutela dell'ambiente, è altresì vero che in taluni contesti l'influenza dei procedimenti penali riguardanti eventi disastrosi per gli ecosistemi abbia spinto a un ripensamento dei diritti individuali fin qui riconosciuti a livello sovranazionale.

⁹³ Art 5(2): "Gli Stati Membri devono prendere le misure necessarie per assicurare che le offese di cui all'art 3 siano punite con un massimo edittale di almeno dieci anni se questi causano o potrebbero causare la morte o la seria lesione della persona".

⁹⁴ Beatrice Onofri, *Proposta per una direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale: nuovi orizzonti nella lotta ai crimini ambientali in sistemapenale.it*, 5/07/2022.

⁹⁵ E. Fontana, *Ecoreati, il successo della legge italiana secondo Luca Ramacci in nuovaecologia.it*, 12/12/2022.

Con la fine del secondo conflitto mondiale, infatti, i profondi traumi lasciati dai totalitarismi e dalle loro guerre d'aggressione e persecuzioni, spinsero le nazioni a stipulare convenzioni internazionali volte soprattutto a riaffermare e a estendere i diritti civili dell'individuo.

È il caso della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, siglata nel 1950 dai membri del Consiglio di Europa, con lo scopo di tutelare la persona da violazione dei diritti umani, istituendo una Corte internazionale che i singoli individui potessero adire a tutela dei loro diritti sanciti nel quadro della Convenzione e le cui sentenze sono vincolanti in tutti gli stati ratificanti. I diritti contenuti dalla CEDU sono appunto fondamentalmente riferiti alle posizioni individuali della persona umana, si parla in tal senso di diritti di "prima generazione", cui a seguito delle sempre maggiori rivendicazioni sociali a livello mondiale si è aggiunto un parziale riconoscimento dei diritti socio-economici, così detti diritti di seconda generazione, come testimoniato dalla ratifica, sempre a opera del Consiglio d'Europa, della Carta Sociale Europea.

L'impostazione però prettamente individuale del sistema di tutela costituito dalla CEDU⁹⁶, ha portato a una necessaria rilettura dei principi in essa contenuti.

La Corte EDU venne sempre di più interpellata dai cittadini su casi di grave inquinamento ambientale, non adeguatamente contrastati, se non addirittura facilitati dalle autorità nazionali, sovente già oggetto di procedimenti penali⁹⁷.

Al pari di molte Carte Costituzionali di molti paesi occidentali del secondo Novecento, la CEDU non aveva preso in considerazione, interessi diffusi che si riferiscono alla qualità di vita dell'uomo quali la salute o l'ambiente.

Una causa emblematica della nuova giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha riguardato uno dei più complessi casi di disastro ambientale ancora pendenti nel nostro paese, si tratta della sentenza Cordella vs. Italia⁹⁸

Con questa pronuncia lo Stato italiano è stato riconosciuto responsabile della violazione degli artt. 8 CEDU, per non aver saputo bilanciare opportunamente il diritto a vivere in un ambiente salubre della popolazione Tarantina e le ragioni produttive, nell'approvazione dei così detti decreti "*Salva Ilva*", i quali non solo consentirono la continuazione della produzione del colosso siderurgico nonostante i provvedimenti di

⁹⁶ Occorre ricordare che la Corte di Strasburgo può essere chiamata a giudicare solo di fronte a offese individuali.

⁹⁷ S. Zirulia, *Ambiente e diritti umani nella sentenza della Corte di Strasburgo sul caso ILVA* in *Dir. pen cont. Riv. Trim.*, fasc. 3 /2019, pag. 135.

⁹⁸ Corte E.D.U. I sez. Affaire Cordella et autres c. Italie requets n. 54414/2013 et 54264/15 in *echr.coe.int*.

sequestro cautelare⁹⁹, ma garantirono anche l'immunità penale e amministrativa al commissario straordinario nell'attuazione del piano ambientale¹⁰⁰.

Ciò che però è più interessante notare in questa sentenza è il ragionamento giuridico adottato dai giudici di Strasburgo per pervenire alla loro decisione. In assenza nella Convenzione non solo di una tutela dell'ambiente come bene in sé, ma non menzionando nemmeno la salute quale diritto fondamentale, richiamandosi alla sua giurisprudenza consolidata¹⁰¹ la Corte utilizza l'art 8 della Convenzione che sancisce il diritto dell'individuo a una vita privata e familiare, per sanzionare l'esposizione prolungata a sostanze chimiche nocive per l'uomo e la natura. La sentenza ha affermato come un danno tutelabile ai sensi dell'art 8 possa scaturire anche da: *“un rischio ecologico se raggiunge un certo livello di gravità che impedisca al ricorrente di godere del suo domicilio, della sua vita familiare e privata”*.¹⁰²

La Corte di Strasburgo adotta così un'interpretazione evolutiva di un principio concepito per tutt'altro scopo fornendone così una rilettura *“ecologica”* in modo da ampliarne l'ambito applicativo fino a ricomprendere i casi di rischio per i singoli derivanti da condotte dannose per l'ambiente¹⁰³.

Un altro articolo della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo a essere stato soggetto a una rilettura *“green”* da parte della giurisprudenza EDU è l'art. 2 che sancisce il diritto alla vita, anch'esso reso tutelabile di fronte a fattori di rischio quali l'inquinamento, o l'esposizione prolungata a sostanze tossiche, ma il quale opera solo in quei casi in cui i rischi medesimi hanno comportato il decesso o un rischio concreto per la vita, di una o più persone¹⁰⁴.

Il rapporto dunque fra l'art 2 e l'art 8 CEDU, può essere definito di sussidiarietà, il secondo si applicherà a quei casi di lesione alla salute dell'individuo senza che ne sia stata messa a rischio l'incolumità fisica.

In considerazione di ciò, risulta evidente come l'art 8 si presti molto più a fondare un autonomo diritto a vivere in un ambiente salubre per via della sua maggiore flessibilità che non richiede un elevato livello di rischio per usufruire della sua tutela, mentre l'art 2 si presta molto di più ad accogliere al suo interno un generico diritto alla salute.

⁹⁹ Situazione emergenziale prorogata dal DPCM 29/09/2017 fino ad agosto 2023.

¹⁰⁰ d.l. 1/2015.

¹⁰¹ Corte E.D.U. 19/02/1998 Guerra c. Italia

¹⁰² Paragrafo 157).

¹⁰³ S.Zirulia *op. cit.*

¹⁰⁴ Corte E.D.U. 24/07/2014 Brincat e altri c. Malta

Occorre però evidenziare i limiti dei nuovi approdi giurisprudenziali, soprattutto nella prospettiva di una compiuta tutela ambientale. Anche nella rilettura fornita dai giudici di Strasburgo, l'ambiente non risulta tutelato *ex se* ma solo in funzione degli interessi che l'essere umano ha su di esso, si tratta pur sempre di una protezione indiretta ottenuta attraverso la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. Proprio la permanenza del carattere individuale della tutela offerta, benché ridefinita in senso ecologico, rappresenta un ulteriore limite dei nuovi approdi raggiunti dalla Corte EDU; il ricorrente è sempre e comunque chiamato a provare il nesso eziologico fra una lesione alla sua sfera individuale e la condotta dannosa per l'ambiente, escludendo così la protezione da quelle condotte lesive della pubblica incolumità.

La dimensione ecologica dei due articoli considerati, dunque, non fuga l'impressione circa l'inadeguatezza degli strumenti apprestati dalla Convenzione in materia di rischi ambientali. Il tema richiede infatti un bilanciamento di interessi economici, sociali e di sanità pubblica con riguardo ai dati scientifici e ai bisogni delle comunità territoriali, l'accertamento della lesione subita basata solo sulla vita privata dell'individuo sminuisce situazioni di grave pericolosità per la salubrità dell'ambiente.¹⁰⁵

Occorre dunque interrogarsi se non sia necessario un intervento *jure condendo* del Consiglio di Europa al fine di introdurre in Convenzione, l'autonomo diritto a vivere in un ambiente salubre, permettendo così ai cittadini degli stati ratificanti di far valere direttamente alla Corte di Strasburgo le loro legittime aspettative di sicurezza nell'ambiente in cui vivono, tale intervento recepirebbe anche gli indirizzi già a suo tempo espressi dalla Conferenza di Stoccolma del 1972 e sarebbe in linea con le tendenze costituzionali di molti degli Stati europei.¹⁰⁶

5. Ecocidio: una nuova proposta dal diritto penale internazionale.

Dall'inizio del Novecento, il rapporto fra uomo e natura è divenuto problematico sempre più complesso, come già visto il progresso scientifico tecnologico ha generato mostri in grado di compromettere non solo i singoli habitat e ma anche l'intero pianeta, messi già a dura prova da conflitti estesi che hanno dimostrato come l'annientamento

¹⁰⁵ S. Zirulia *op. cit.*, pag. 157.

¹⁰⁶ E. Ruozi, *La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza della Corte Europea*, Torino 2011, Jovene, pag.247-253

dell'essere umano e l'annientamento dell'ambiente in cui esso vive siano intrinsecamente connessi.

La recente pandemia ha poi messo in guardia in modo inequivocabile su quali siano i rischi sanitari generati dalla sempre maggiore invadenza antropica negli ecosistemi.

In un contesto così inquietante, il diritto penale è chiamato a dare risposte davanti alle nuove esigenze di una società sempre più colpita duramente dalla crisi climatica e dai cataclismi industriali spesso generati da un sistema economico anacronistico e sordo alle odierne necessità delle collettività.

La sola legislazione penale interna sembra però non bastare nei confronti di un mondo globalizzato, dove il potere economico non riconosce i confini territoriali e sceglie deliberatamente di inquinare quelle aree del mondo più povere e socialmente più vulnerabili a fenomeni di criminalità ambientale.

Di ciò sembra consapevole il Parlamento Europeo che con la risoluzione del 20/01/2021 ha voluto sostenere gli sforzi a livello internazionale in relazione ai reati ambientali, e ha voluto incoraggiare gli Stati Membri: *“a riconoscere l’ecocidio quale crimine internazionale ai sensi dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale”*¹⁰⁷.

Dobbiamo però chiederci cosa si intenda esattamente con il termine Ecocidio e come si sia pervenuti alla volontà di annoverarlo fra i crimini contro l'umanità.

Come suggerisce la sua assonanza con il crimine di genocidio, l'etimologia parola si riferisce a una distruzione (dal latino *caedere*, massacrare) di ampia portata e sistematica dell'*oikos*, dal greco casa attualizzato nel significato di ambiente. La portata giuridica di questo crimine ha seguito gli approcci culturali susseguitisi nel tempo, e in particolare nel passaggio da una prospettiva antropocentrica a una eco-centrica.

La prima, abbozzata, definizione di Ecocidio venne data nel 1970 dal biologo A.W Galston alla *Confernce on War and Nation Responsibility*, si scagliò contro l'uso del defoliante *Agent Orange*, nel corso della guerra del Vietnam, affermando come: *“la distruzione volontaria dell’ambiente in cui un popolo può vivere (...) dovrebbe essere considerato un crimine contro l’umanità da definirsi ecocidio”*¹⁰⁸.

In occasione della Conferenza di Stoccolma fu lo stesso premier svedese Ole Palme a sponsorizzare un gruppo di lavoro redigesse un progetto di Convenzione internazionale

¹⁰⁷ *Diritti umani e democrazia nel mondo relazione annuale 2019* in europarl.europa.eu.

¹⁰⁸ V. Molteni, *La lunga strada verso la criminalizzazione dell’ecocidio: questioni giuridiche e dinamiche di effettività normativa e sociale* in *Riv. Trim. Dir. pen. cont.*, n. 4/2021, pag.205.

contro l'ecocidio, ove quest'ultimo avrebbe dovuto essere emancipato dal suo originale contesto bellico, per ricomprendere anche le condotte disastrose per l'ambiente perpetrate in tempo di pace.

Un' occasione persa, per dare rilevanza giuridica a tale fattispecie fu la redazione dello Statuto di Roma che istituì la Corte penale internazionale; in sede di lavori preparatori venne elaborato l'art 26 dello Statuto che avrebbe dovuto stabilire: “*chiunque volontariamente cagiona o ordina ad un'altra persona di cagionare un danno all'ambiente naturale tanto esteso, perdurante nel tempo e grave che la salute o la sopravvivenza di una popolazione ne sarà gravemente pregiudicata, è, in seguito a condanna per ciò, punito*”¹⁰⁹.

La scelta adottata però dalla *International Law Commission* fu quello di non includere l'art 26 nel testo definitivo dello Statuto, limitandosi a sancire una tutela penale dei danni causati all'ambiente dai conflitti¹¹⁰.

In questo clamoroso passo indietro giocarono un ruolo fondamentale le armi nucleari il cui utilizzo anche a scopo di test, sarebbe diventato un crimine procedibile dalla corte secondo l'amplia definizione data dell'ecocidio dal disegno dell'art 26, come affermato dal suo estensore Christian Tomuschat; l'ecocidio diventerà perciò il mancato quinto crimine contro la pace e oggetto di numerosi tentativi di emendamento dello Statuto di Roma¹¹¹.

Dopo più di vent'anni di discussioni inconcludenti qualcosa sembra essere cambiato proprio a partire dal 2020, quando su richiesta di alcuni parlamentari svedesi una squadra di giuristi, riuniti nella fondazione Stop Ecocide, è stata chiamata a elaborare una definizione giuridica di ecocidio che possa essere sottoposta alla Corte Penale Internazionale. La fattispecie delineata dalla squadra legale identifica l'ecocidio con: “*atti illeciti commessi con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità di causare danni gravi, diffusi o di lunga durata all'ambiente*”.¹¹²

Nel merito della definizione è innegabile come essa sia stata il frutto di una sintesi delle varie legislazioni penali che più o meno esplicitamente sanzionano l'ecocidio o comunque i disastri ambientali¹¹³, è infatti possibile notare una somiglianza fra gli elementi costitutivi della proposta presentata alla Corte Penale Internazionale e il nostro art 452

¹⁰⁹ Year book of international law commission 1996 in *legal.un.org*, pag. 7 paragrafo 3.

¹¹⁰ Art 8 (2) (IV) Statuto di Roma 1998

¹¹¹ A. Gauger, M. Rabatel-Fernel, L. Kubliki e al., *Ecocide the missing fifth crime against peace* University of London 2012, *sas.ac.uk*.

¹¹² V. Neri, *Ecocidio, una squadra di giuristi ha formulato la prima definizione legale* in *Lifegate.it* 24/06/2021.

¹¹³ *Ecocidelaw.com* sotto la voce Leggi esistenti sull'ecocidio

quater, in particolare nel requisito della “lunga durata” dei danni ambientali molto simile alla nostra “alterazione irreversibile” di un ecosistemi.

Sebbene la formulazione di una definizione legale non sia che un primo passo, questa apre prospettive interessanti per il futuro riconoscimento della tutela penale internazionale verso le condotte produttive di effetti disastrosi per l’ambiente; sarebbe così possibile infrangere zone di impunità fin ora consolidate, i responsabili, infatti, potrebbero essere consegnati al giudizio della Corte da tutti gli stati ratificanti lo Statuto di Roma, il che rappresenterebbe un duro colpo per le Ecomafie che spesso si insinuano nelle discrasie fra le legislazioni nazionali. Inoltre, una giurisdizione della C.P.I., la quale giudica esclusivamente gli individui, metterebbe al centro le singole responsabilità inducendo forse gli amministratori di grandi gruppi economici multinazionali, ad adottare comportamenti più prudenti, atti a prevenire eventi catastrofici per gli ecosistemi¹¹⁴.

L’adozione dell’ecocidio quale nuovo crimine contro l’umanità, rappresenterebbe poi, una svolta storica nella cultura giuridico-penale come non se ne erano viste dalla formulazione durante il processo di Norimberga del reato di genocidio, e affermerebbe ancora di più il legame indissolubile fra la dignità dell’essere umano e l’ambiente in cui esso vive.

6. Quando il disastro ambientale diventa requisito per la concessione della protezione umanitaria. La sentenza n.5022/2021.

La sempre maggiore integrazione fra diritti individuali e contesti ambientali compromessi è stata recentemente affermata dalla Corte di Cassazione civile con riguardo i requisiti per richiedere la protezione umanitaria speciale.

Con la sentenza del 9/03/2021¹¹⁵ la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un cittadino nigeriano, che si era visto negare la richiesta di protezione umanitaria dal Tribunale di Ancona. I giudici hanno, infatti, accertato una grave situazione di dissesto ambientale nell’area del delta del Niger, da cui il soggetto proveniva, causato dal sistematico sfruttamento delle compagnie petrolifere e dai sabotaggi da queste subite a opera di gruppi

¹¹⁴ R. White, L. Natali, *Il nesso Ecocidio-Genocidio un approccio di green criminology in Rass. it. crim.* fasc. 3/2019, pag. 183.

¹¹⁵ Corte Cass. civ. sez. II n.5022/2021 in *Dejure.it*

paramilitari.¹¹⁶ La Corte nel dispositivo rileva come il tema dei migranti climatici sia già stato portato all'attenzione del Comitato Onu dei diritti umani grazie al caso Teitiota¹¹⁷, il quale aveva sancito con tale decisione che il principio di *non refoulement*, che vieta il rimpatrio di un migrante in un contesto ove vi sia un rischio di danno irreparabile al godimento dei suoi diritti individuali, considererebbe anche casi di degrado ambientale, cambiamento climatico o sviluppo insostenibile, prescindendo quindi da situazioni di conflitto armato. Laddove dunque lo Stato di provenienza non attui politiche volte a contrastare o arginare tali calamità, afferma il Comitato Onu, una domanda di protezione umanitaria dovrebbe essere accolta.

In ragione di ciò i giudici della Corte di Cassazione, dispongono che laddove il giudice di merito ravvisi in una determinata area situazioni di disastro ambientale o rischio climatico, idonei a esporre i diritti fondamentali di libertà e auto determinazione dell'individuo a una grave diminuzione, al di sotto della soglia minima individuata nel: "*nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale*"¹¹⁸ dovrà tenerne conto ai fini della sua valutazione per la concessione della protezione umanitaria speciale.¹¹⁹

La Cassazione fornisce poi un'ulteriore indicazione, sancendo che per verificare la sussistenza di un disastro ambientale occorra accertare alternativamente uno degli elementi costitutivi di cui all'art 452 *quater* ossia: a) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema. b) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa o conseguibile mediante provvedimenti eccezionali [...] c) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Il diritto penale, stante all'indicazioni della Corte, assurge dunque, a parametro essenziale per valutare la possibilità del soggetto di poter svolgere nel suo paese una vita dignitosa. Il giudice di merito è stato, però, anche gravato di un accertamento probatorio non di poco conto e che pone problemi ancora aperti nella giurisprudenza penale, se si considera che la fattispecie di cui all'art 452 *quater*, come vedremo di seguito,

¹¹⁶ Sul tema drammatico della violenza endemica e dell'inquinamento esponenziale di quella regione è stato recentemente realizzato il film "Disco Boy" vincitore dell'Orso d'argento al festival del cinema di Berlino.

¹¹⁷ Decisione 24/10/2019, ricorso n. 2727/2016 in *ohcr.org*: il caso atteneva un cittadino delle isole Kiribati che aveva presentato richiesta di asilo in Nuova Zelanda, motivando che l'innalzamento dei mari dovuto al riscaldamento globale avrebbe causato un grave rischio all'incolumità suo e della sua famiglia.

¹¹⁸ Art. 19 (1) d.lgs. 226/1998

¹¹⁹ P. Bonetti, *La protezione speciale dello straniero in caso di disastro ambientale, che mette in pericolo una vita dignitosa* in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 2/2021, pag. 49.

consta di una disciplina ancora molto giovane e a tratti da delineare specificatamente. È però innegabile come questa sentenza testimoni, una volta di più, la sinergia fra la disciplina penale dei disastri ambientali e i diritti fondamentali individuali, due ambiti in grado di influenzarsi e spronarsi verso nuovi approdi, le cui rispettive categorie rivestono l'una per l'altra un'importanza fondamentale.

CAPITOLO SECONDO

IL NUOVO DISASTRO AMBIENTALE, UNA DISCIPLINA ANCORA TUTTA DA DELINEARE.

SOMMARIO: 1. La genesi della codificazione “verde” e la discrasia dell’art. 452 *quater* con l’obbligo di incriminazione europeo: All’origine dei problemi applicativi. 1.1 Il difficile coordinamento con l’inquinamento ambientale aggravato. 2. La clausola di salvaguardia: la scelta fra sussidiarietà inversa o garanzia contro *l’abolitio criminis*. Il punto messo dalla Corte di Cassazione 2.1 Un’ipotetica residua applicazione dell’art 434 c.p. ai disastri ambientali. Il connesso problema dell’elemento soggettivo nei reati ambientali. 3. Gli eventi dell’art. 452 *quater*: una tecnica legislativa “prolissa”.3.1 Le alterazioni degli ecosistemi: i problemi probatori suscitati dalla definizione. Il ricorso alla prova logica sdoganato dalla Cassazione. 3.1.1. Il tema dell’“irreversibilità” delle alterazioni: i tempi della natura a confronto con le categorie dell’agire umano 3.2 Una commistione di saperi: I parametri per la valutazione dell’eccessiva onerosità ed eccezionalità dei provvedimenti di ripristino 3.3. Offesa alla pubblica incolumità o all’integrità dell’ambiente? Il dibattito suscitato dal mancato riferimento alla contaminazione ambientale e la scelta definitiva della Cassazione. 4 L’abusività della condotta e il problema delle attività autorizzate. 4.1 La superfluità della clausola di illiceità speciale. Critica alla dottrina del “rischio consentito”. 4.1.1. Cosa accade se i parametri ambientali sono politici o obsoleti? I dubbi suscitati sul principio di legalità. 5. La natura eventualmente permanente del reato. Le questioni lasciate aperte dalla sentenza *Eternit*. 6. La prima sentenza di merito sul nuovo disastro ambientale: Il concorso con i disastri tipici. La possibile tutela penale degli eventi climatici estremi amplificati dall’uomo. 7. Il disastro ambientale di fronte all’ecocidio. Le prospettive per l’art 452 *quater*.

1. La genesi della codificazione “verde” e la discrasia dell’art. 452 quater con l’obbligo di incriminazione europeo: All’origine dei problemi applicativi.

Ripensare a una legge o a un provvedimento normativo, risalente significa anche analizzare entusiasmi e delusioni di un passato che, seppur recente, oggi non è più, a maggior ragione se il provvedimento in questione è definito “storico”, è affascinante rileggere i commenti su di esso lasciati nel “Mondo di Ieri”.

All’indomani dell’approvazione della l. 68/2015 le impressioni suscitate dai nuovi eco-delitti furono le più diverse, dalle più catastrofiste alle più ottimiste, particolarmente forte

fu la dichiarazione lasciata da un senatore dell'allora maggioranza che affermò: *“Ci sono tanti voti in Parlamento che tra dieci anni nessuno ricorderà più, questo lo ricorderemo in tanti perché rappresenta un punto di svolta per l'Italia”*¹.

Ecco, di fronte a queste parole nella realtà giurisprudenziale odierna si potrebbe reagire con l'aforisma Sofocleo: *“Finita l'illusione, si ricade nel dolore di tutti i giorni.”*

Sembra infatti nei vari bilanci effettuati sulle fattispecie penali della l. 68/2015 e soprattutto sul reato di disastro ambientale, ravvisarsi una certa discrasia fra quelle associazioni ambientaliste e forze politiche che fin dall'inizio hanno cercato di vedervi una rivalse sui molti casi di eco-disastri rimasti impuniti, e lo scetticismo degli operatori giuridici professionali.

Per comprendere questo aspetto basta guardare alcuni dati: se, infatti, le imputazioni e le indagini avviate su casi di disastro ambientale sono in aumento² a dicembre 2022 nessun processo penale avente ad oggetto l' 452 *quater* è pervenuto alla Cassazione³, se non a livello cautelare e solo a settembre 2021 è stata pronunciata la prima sentenza di merito sul reato considerato, cosa abbastanza stupefacente se si considera la parallela esperienza dell'altro caposaldo della nuova “codificazione verde”⁴, ovvero l'inquinamento ambientale (art 452 *bis*), giunto già all'indomani della riforma a essere deciso dai supremi giudici⁵.

Questi assunti sembrano sintomatici di un vero e proprio “blocco applicativo” della fattispecie, e per spiegare le ragioni di un tale fenomeno occorre risalire alla sorgente dello stesso Titolo VI *bis*, vale a dire l'obbligo di incriminazione contenuto nella direttiva europea 2008/99.

La normativa europea ha imposto di perseguire penalmente alcune condotte fra le quali la più importante (e che sarà la base per i reati “pilastro” del Titolo IV *bis*) è quella esposta all'art 3 lett. a) : *“ lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;”*. Se compariamo la condotta tipica sopra riportata e il “nuovo” disastro ambientale, emergono evidenti alcune differenze, e proprio in tali discrepanze possiamo individuare le

¹ *Il d.d.l. eco-reati è legge cit.* E. Realacci in *Il Fatto Quotidiano*, 19/05/2015.

² *Legambiente Report Ecomafie*, 2022, da *legambiente.it*

³ A. Manna in in M. Catenacci, P. Fimiani, R. Losengo, A. Manna, *La legge sugli ecoreati, cinque anni dopo: un primo bilancio* in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 2/2020, pag. 145.

⁴ G. Amendola, *La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale in questionegiustizia.it*

⁵ Corte Cass. pen. sez. III n. 46170/2016 in *Dejure.it*

inefficienze dell'attuale disposizione. Il legislatore italiano ha infatti moltiplicato la fattispecie europea e ne ha tratto tre reati, ossia più gravi degli eco-delitti vale a dire gli artt. 452 *bis*, 452 *ter* e 452 *quater*. La fattispecie penale-europea sembra così porsi a metà fra le ipotesi di inquinamento ambientale e di disastro, anzi essa sembra sovrapporsi all'inquinamento aggravato da morte o lesioni, il legislatore ha quindi sì, in ossequio alla Corte Costituzionale, previsto un reato apposito per il disastro ambientale, ma ha sdoppiato la "grave contaminazione" di cui parla l'art 3 lett. a) dir. 2008/99 in due fattispecie distinte ossia gli artt.452 *ter* e 452 *quater*⁶. Da ciò deriva la sovrapponibilità fra i due reati che ne complica il coordinamento.

Non è tutto, occorre constatare come a livello più generale nel disastro ambientale cambi, lo stesso oggetto di tutela; il legislatore europeo infatti ha preferito riferirsi alle singole componenti dell'ecosistema (aria, acqua, flora, fauna) mentre il nostro legislatore ha scelto di tutelare tutte le alterazioni dell'ecosistema in generale, richiamando a un concetto vastissimo e vago proprio nella sua dimensione spaziale ed ideale: qual' è la grandezza di un habitat a partire dalla quale questo può definirsi ecosistema? È vero che spesso la giurisprudenza richiama alcune definizioni normative del concetto⁷ ma ancora una volta approdiamo ai problemi intrinseci del diritto ambientale, e l'utilizzo di proposizioni indefinite nella loro portata non fa altro che rinfocolare questi problemi i quali ricadono sull'applicazione della norma

Non è un caso che le due commissioni parlamentari che già verso la fine degli anni Novanta elaborarono proposte di legge (poi arenatesi) per l'introduzione degli eco-reati nel Codice Penale⁸, con riguardo le ipotesi sul disastro ambientale adottassero la soluzione di scorporare le singole componenti ecologiche in modo da implementare la tassatività del reato⁹.

Proprio la poca tassatività degli eventi naturalistici così come descritti dal legislatore è un'altra falla nel sistema di imputazione, predicati come "alterazione di un ecosistema [...] irreversibile", "difficilmente riparabile o riparabile solo mediante provvedimenti eccezionali"¹⁰ e ancora l'annoso problema del termine "abusivamente", richiedono spesso

⁶ C. Ruga Riva, *Diritto Penale dell'ambiente*, Torino 2016, Giappichelli Editore, pag. 258.

⁷ Dpcm. 27/12/1988: "complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale".

⁸ Commissione Ronchi e Commissione Pagliaro

⁹ A. Manna, *op. cit.*, pag. 122

¹⁰ A.H Bell, A. Valsecchi, *Il nuovo delitto di disastro ambientale, una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio* in *Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.*, fasc. 2/2015, pag. 71.

il ricorso a soluzioni interpretative complesse e che infine spetta alla dottrina e alla giurisprudenza fornire, spesso richiamandosi quelle già formatesi sull'arcaico art 434 c.p.

Anche la scelta della struttura del reato è stata piuttosto miope.

Sulla scia della direttiva europea il legislatore penale si è giustamente posto alle spalle un modello composto da reati di pericolo in astratto o presunto che contraddistingueva le contravvenzioni del Testo Unico sull'Ambiente, scommettendo su fattispecie di pericolo in concreto per l'incolumità pubblica o di danno per le matrici ambientali¹¹. Per quel che riguarda l'art 452 quater la scelta è caduta sulla struttura del reato di evento, che tuttavia non sembra considerare le immense difficoltà probatorie legate al nesso di causalità in materia ambientale, a prescindere dalla qualità dell'evento da ricondurre alla condotta.

La prova in giudizio di eventi quali, "l'alterazione irreversibile di un ecosistema [...] o la cui eliminazione risulti particolarmente complessa" risulta tutt'altro che agevole, *in primis*, come già detto per la vaghezza di tali concetti, ma soprattutto per accertare il contributo causale della condotta. Eventi di questo genere risultano spesso come il risultato di condotte seriali, stratificatesi nel tempo e imputabili a più di un soggetto, le quali, se considerate isolatamente, potrebbero anche essere inidonee a integrare il reato di disastro ambientale. Si pone infatti l'esigenza di pesare scientificamente ancor prima che giuridicamente il contributo causale dei singoli inquinamenti, ciò che ne risulta è una sorta di "probatio diabolica"¹², la quale va a scapito dell'applicazione della norma.

Sembra così configurarsi un reato affetto da quello che alcuni studiosi chiamano "gigantismo dell'evento"¹³, che nel nostro Codice penale può essere riscontrato nei reati industriali¹⁴.

Il rischio che sembra perciò profilarsi è quello di un art 452 quater confinato negli stretti limiti di "disposizione manifesto", affidando il più alto grado della tutela penale ambientale a una norma incapace sotto il profilo dell'accertamento dell'offesa a reggere il confronto con le norme procedurali, ciò comporta come ulteriore conseguenza uno spostamento dell'azione repressiva sulla fase delle indagini preliminari e dei provvedimenti cautelari dove non è richiesta una prova bensì un *fumus*, e che può portare

¹¹ A. Manna, V. Plantamura, *Una svolta epocale per il diritto penale dell'ambiente italiano* in Riv. It. Dir. Pen. Proc., 2007, pag. 1075 e ss.

¹² M. Catenacci in *La legge sugli eco-reati ed i suoi principali nodi problematici*, in A. Manna (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Roma 2016, Dike giuridica, pag. 9 e ss.

¹³ C. Pedrazzi, *Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, XIV, Milano, 1965, pagg. 278 ss.

¹⁴ M. Catenacci in M. Catenacci, P. Fimiani, R. Losengo, A. Manna, *La legge sugli ecoreati 5 anni dopo: un primo bilancio* in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 2/2020 pagg. 111 e ss.

ad alimentare l'anomalia dell'uso repressivo delle misure cautelari nel nostro ordinamento. Queste considerazioni ci aiutano a capire il perché a fronte di un aumento delle indagini aperte per disastro ambientale, i contributi processual-penalistici siano così ridotti.

Eppure, alcune soluzioni sarebbero state a disposizione del legislatore. Proprio il progetto del già citato senatore Realacci¹⁵ intendeva adottare per l'art 452 *quater* lo schema del reato di pericolo in concreto. La norma così redatta avrebbe tipizzato i singoli rischi per l'ambiente nei termini di condotta pericolosa, tale da richiedere un accertamento volta per volta sull'attitudine della condotta stessa, a contribuire al deterioramento di un determinato contesto ambientale.

L'adozione di soluzioni così poco pratiche anche guardando ai passati casi di disastro ambientale, non può che fare riflettere.

Lungi, però, dal vedere nell'introduzione della norma un completo fallimento o addirittura, come paventato da alcuni autori¹⁶, ravvisarne profili di incostituzionalità occorre anche superare i primi facili entusiasmi e adottare uno sguardo critico, in modo da pervenire a soluzioni efficienti ai dubbi più pressanti presentati dalla fattispecie, opera, come vedremo, già iniziata da parte della dottrina e della giurisprudenza.

Sembrerebbe infatti utopistico sperare che il legislatore intervenga, magari in occasione della nuova direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, ormai troppo intriso come è evidente di populismo penale per intraprendere un seri cammino di riforma nell'ambito del diritto penale, incapace di andare oltre i reati da conferenza stampa e che delega la lotta al cambiamento climatico al solo attivismo delle nuove generazioni.

1.1 Il difficile coordinamento con l'inquinamento ambientale aggravato.

Come già anticipato nel capitolo precedente, fra le complicazioni generate dalla redazione della l. 68/2015, troviamo il difficoltoso coordinamento fra l'art 452 *quater* n.3) ossia l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto, estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi per il numero di persone offese, e la limitrofa fattispecie dell'art 452 *ter* ossia l'inquinamento ambientale aggravato da plurime morti o lesioni colpose. A livello generale la motivazione primigenia di questa difficile convivenza normativa sembra risiedere nella difficoltà trovate dal legislatore penale nel coniugare la

¹⁵ M. Catenacci in *op. cit.*

¹⁶ A.H. Bell, A. Valsecchi, *Il nuovo disastro ambientale una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio* in *Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.*, fasc. 2/2015, pag. 71 e ss.

tutela dell'ambiente e la tutela dell'incolumità e dell'integrità fisica delle persone, spesso ponendo le medesime ipotesi criminali a tutela dell'uno o dell'altro bene, dando vita a fattispecie anfibia, le quali hanno sempre come scopo primario la tutela dell'ambiente ma dove questa assume un valore strumentale rispetto alla salvaguardia di altri beni giuridici finali come la vita delle persone e la tranquillità sociale¹⁷.

Ricordiamo poi che l'art 452 *quater* è una norma peculiare del nostro ordinamento, l'obbligo di incriminazione europeo non parlava di effetti disastrosi per l'ambiente ma di condotte di grave contaminazione che possono arrecare lesioni alle persone, né erano menzionate condotte di pregiudizio alla pubblica incolumità in tal senso la fattispecie europea trova più riscontro nell'art 452 *ter*. Il peccato originale del legislatore, tuttavia, in questo senso sarebbe il non aver previsto un'analogia previsione che punisse anche i risvolti mortali o lesivi delle alterazioni irreversibili per l'ambiente¹⁸.

Il nodo essenziale dei rapporti fra disastro ambientale e inquinamento aggravato risiede, però, nell'espressione contenuta nell'art 452 *quater* n. 3), che si riferisce al "numero di persone offese o esposte a pericolo" e sul senso da attribuire a questa formula¹⁹. In base all'interpretazione meramente letterale per "persone offese" sembrerebbe debbano intendersi morti o lesionati effettivi separati dall'altra categoria di vittime, cioè coloro che sono stati esposti a un pericolo per la pubblica incolumità, dato confortato dall'utilizzo nel testo della disgiuntiva "o". Abbracciando questa lettura del rapporto fra i due delitti, sarebbe ben difficile immaginare un'ipotesi di inquinamento ambientale aggravato da plurime morti o lesioni che non rientri all'interno dell'art 452 *quater* n. 3). In particolare, l'applicazione dell'art 452 *ter* sarebbe, infatti, circoscritta alle ipotesi del tutto residuali di condotte inquinanti, che causino come conseguenza non voluta morti o feriti senza che però al loro manifestarsi costituiscano un pericolo per la pubblica incolumità.²⁰

La soluzione più convincente che consenta un riequilibrio fra le due ipotesi di reato sembra doversi necessariamente allontanare dal significato letterale codicistico.

Sul piano sistematico un raffronto fra le cornici edittali delle due norme sembra infatti, escludere che nella locuzione "o numero di persone offese" di cui all'art 452 *quater* n. 3) debbano ricomprendersi eventi mortali o lesivi concretamente manifestatisi, infatti, il

¹⁷ A. Manna in M. Catenacci, P. Fimiani, R. Losengo, A. Manna, *La legge sugli ecoreati 5 anni dopo: un primo bilancio*, in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 2/2020, pag. 142.

¹⁸ Corte Cass., Ufficio del Massimario, Rel. n. III 04/2015 in *penalecontemporaneo.it*, 3/06/2015, pag. 13 e ss.

¹⁹ C. Ruga Riva, *Diritto Penale dell'ambiente*, IV ed Torino, 2022, Giappichelli Editore, pag. 256.

²⁰ Corte Cass., Ufficio del Massimario *op. cit.*

delitto in questione è punito dai cinque ai quindici anni di reclusione, che è una pena più bassa rispetto a quella prevista nell'art 452 *ter* che può arrivare fino ai venti anni di reclusione, dunque, per assurdo, la causazione dolosa di morti o feriti in conseguenza di un disastro ambientale sarebbe punita meno gravemente, per gli stessi fatti cagionati da semplici condotte di inquinamento. Ciò considerato, occorre anche rilevare la diversità dei beni giuridici protetti, se l'art 452 *ter* tutela avverso le offese all'integrità fisica l'art 452 *quater* descrive un evento di offesa all'incolumità pubblica, e come da costante giurisprudenza sui reati contro l'incolumità pubblica questi per integrarsi non necessitano che vi siano stati effettivamente eventi mortali o di lesione, ma è sufficiente l'esposizione di un numero indeterminato di persone a un pericolo per la loro incolumità fisica²¹.

In definitiva il lemma "persone offese o esposte a pericolo" sarebbe un'endiadi che non ricomprende al suo interno la verifica di morti o lesioni effettive, in altre parole nell'art 452 *quater* sono sussunte quelle contaminazioni ambientali con effetti disastrosi per ambiente e la pubblica incolumità, nel senso dell'esposizione a pericolo di un numero indeterminato di persone indipendentemente dal concreto verificarsi di casi di morte o lesione, mentre l'art 452 *ter* copre quei casi di mero inquinamento così come descritti dall'art 452 *bis*, da cui discendano per colpa morti o lesioni effettive.²²

Di conseguenza la locuzione esposta al n. 3) della norma dedicata al disastro ambientale: "in relazione [...] al numero di persone offese [...]" rappresenta un semplice indice probatorio rispetto al requisito principale di offesa alla pubblica incolumità.

Se poi, dal disastro ambientale dovessero discendere per colpa morti o lesioni effettive, si applicherà l'art 586 c.p., che incrimina la morte in conseguenza di altro reato, in questo modo saranno applicate le pene del disastro ambientale doloso in concorso con l'omicidio o le lesioni colpose con un aumento per quest'ultimi fino a un terzo della pena, potenzialmente superando il massimo edittale previsto dall'art 452 *ter*, offrendo così una risposta sanzionatoria proporzionata ai diversi gradi di gravità degli eventi.

Questa interpretazione non esattamente ossequiosa del significato letterale dell'art 452 *quater* n. 3) riesce nell'arduo compito di definire in modo preciso e razionale i rapporti fra eventi così attigui e dai confini sfocati, così come ambiguamente descritti dal legislatore, impedendo anche la poco auspicabile prospettiva di vedere l'inquinamento aggravato ex art 452 *ter*, ridotto a un ruolo ancillare.

²¹ "La rilevanza della condotta è determinata esclusivamente dall'effettiva idoneità a porre in pericolo la pubblica incolumità", Corte Cass. Pen. sez. I sent., 13/11/1991 in *Riv. Pen.*, 796/1992.

²² C. Ruga Riva *op. cit.*, pag. 257

Per ipotesi il legislatore avrebbe potuto attenersi in modo più piano alla fattispecie europea più che idonea a perseguire casi di devastazione ecologica in concomitanza con lesioni e decessi, magari affiancandole un'ipotesi di disastro ambientale delineata in modo più dettagliato, secondo i suggerimenti della Corte Costituzionale, sullo schema del doppio evento, quello naturalistico il verificarsi di un accadimento che integri effetti gravi complessi ed estesi per l'ambiente, e quello giuridico ovvero l'idoneità del fatto a causare pericolo per la vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone²³ in alternativa fra di loro.

2. La clausola di salvaguardia: la scelta fra sussidiarietà inversa o garanzia contro l'abolitio criminis. Il punto messo dalla Corte di Cassazione.

Come abbiamo avuto già modo di affermare, se la fattispecie tipica di disastro ambientale è frutto della legge 68/2015, una fattispecie per incriminare casi di contaminazioni ambientali con effetti disastrosi era stata da tempo elaborata dal formante dottrinale e giurisprudenziale, grazie a una reinterpretazione dell'art 434 c.p.

L'importante influenza della giurisprudenza sul reato di disastro innominato e il suo largo uso nei processi contro condotte di devastazione ambientale, si riflesse già sui lavori preparatori della nuova normativa in materia di eco delitti, in particolare il legislatore si preoccupò di salvaguardare dall'introduzione di un'ipotesi tipica di disastro ambientale i processi correnti, chiarificando i rapporti futuri fra le due norme.²⁴ A seguito infatti delle eclatanti *débâcles* giudiziarie, soprattutto nel caso Eternit, al fine di rimediare all'inefficacia giuridica del diritto penale ambientale, il legislatore ha scelto di traslare i non esattamente coerenti approdi del diritto vivente in una fattispecie tipica, pur volendo preservare l'art 434²⁵.

Ciò ha portato nel testo dell'art 452 *quater* la famosa clausola di salvaguardia: “*salvi i casi previsti dall'art 434 c.p.*”. La *ratio legis* di tale previsione avrebbe dovuto essere proprio il fare salvi i costrutti giuridici elaborati fino all'introduzione del reato autonomo di disastro ambientale sull' “altro disastro”, come anche ribadito recentemente dalla Consulta: “La sussunzione giurisprudenziale dei fatti di disastro ambientale nel concetto di

²³ Corte Cost. sen. 327/2008 in *cortecostituzionale.it*

²⁴ C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'ambiente*, IV ed., Torino 2022, Giappichelli Editore, pag. 258 e ss.

²⁵ E. Mazzanti, *Primi chiarimenti (e nuove questioni) in materia di disastro penale ambientale con offesa alla pubblica incolumità in penalecontemporaneo.it*,

altro disastro rappresenta una soluzione interpretativa che la l. 68/2015 ha inteso convalidare e preservare inserendo, nella formula descrittiva della nuova fattispecie una clausola volta espressamente a fare salvi i casi previsti dall'art. 434 c.p.”²⁶.

La preoccupazione degli estensori della norma di voler garantire da un'eventuale *abolitio criminis* il disastro ambientale di matrice giurisprudenziale, sembrò sin da subito assolutamente infondata; difficilmente, infatti, si sarebbe potuto affermare che il nuovo art. 452 *quater* potesse abrogare la (limitata) area di rilevanza penale di quei disastri ecologici non coperti dalla nuova incriminazione e, dunque, punibili solo ai sensi del vecchio art. 434 c.p. visti i diversi oggetti giuridici di tutela delle due incriminazioni²⁷.

L'inserimento, tuttavia, della clausola di salvaguardia ebbe il discutibile effetto collaterale di complicare l'interpretazione sugli ambiti applicativi delle due norme generando un fervente dibattito dottrinale sul funzionamento di questa previsione.

In merito si sono sviluppate due correnti di pensiero entrambe, però, partono da un dato certo: la clausola opera solo alla ricorrenza, nel caso concreto, degli elementi costitutivi del disastro innominato. A questo punto la dottrina si divide. L'opinione maggioritaria ritiene che la clausola operi in quei casi ove siano integrati i soli elementi costitutivi dell'art 434 e non anche quelli dell'art 452 *quater*; in tal senso l'enunciato avrebbe un mero significato pedagogico e cioè di ribadire l'ovvio, se difettano i requisiti del nuovo disastro ambientale si applica, se del caso, il disastro innominato.

Una dottrina minoritaria sembra proporre una lettura più razionale e aderente al testo di legge, asserendo che la clausola di riserva operi se nel caso di specie sono integrati gli elementi costitutivi di entrambi i reati, attribuendo così alla stessa il valore di clausola di sussidiarietà espressa deputata a risolvere eventuali concorsi apparenti di norme²⁸.

Tuttavia, questa tesi, spesso abbracciata dai detrattori del nuovo art. 452 *quater*, ha come risolto un vero e proprio corto circuito logico, induce cioè a regolare i rapporti fra le due norme in modo a dir poco paradossale. Di fronte a un'ipotesi di concorso apparente fra le fattispecie, infatti, dovrebbe prevalere l'art. 434 in virtù della clausola di riserva, ossia l'ipotesi meno sanzionata, rispetto all'art. 452 *quater* che andrebbe ad applicarsi solo a quei casi, meno gravi, di contaminazione ambientale che non comportino un pericolo per la pubblica incolumità.

²⁶ Corte Cost. sen. 265/2017 in *cortecostituzionale.it*

²⁷ M. Cappai, *Un disastro del legislatore: gli incerti rapporti fra art 434 c.p. e il nuovo art 452 quater in penalecontemporaneo.it*, 14/06/2016, pag. 8.

²⁸ Corte Cass., Ufficio del Massimario, Rel. III 04/2015. in *penalecontemporaneo.it*, 3/06/2015, cit. pag.

Questa conclusione sarebbe in palese contraddizione con il principio di sussidiarietà, il quale prevede come mezzo di risoluzione dei concorsi apparenti di reati che prevalga quello maggiormente sanzionato, si tratterebbe in questo caso di un principio di sussidiarietà inversa²⁹, paventando così persino l'incostituzionalità della clausola di salvaguardia per contrasto con il principio di ragionevolezza ex art 3 Cost.³⁰

Ciò spiega perché la maggior parte degli autori abbracci la prima tesi, allontanandosi dal dato letterale e *de facto* “neutralizzando” il senso della clausola di salvaguardia, al fine di non generare un radicale stravolgimento nei rapporti fra norme³¹. Dunque, secondo questo orientamento, gli artt. 434 e 452 *quater* sarebbero in un rapporto di specialità dove il disastro innominato risulta norma generale rispetto al nuovo disastro ambientale. Questa soluzione contraddice in parte il dato letterale della clausola di riserva nonché la struttura delle norme, l'art 434 si riferisce a un evento distruttivo più ampio nel quale, non necessariamente rientrano le alterazioni degli ecosistemi, di cui all'art 452 *quater*³². Questa sembra però l'unico approdo in grado di salvaguardare il sistema delineato dalla l. 68/2015 e di fatto è anche quello indirettamente abbracciato dalla giurisprudenza di legittimità pronunciatisi per la prima volta sugli'incerti rapporti fra art 434 e 452 *quater* c.p. con la fondamentale sentenza Pellini³³. La Cassazione venne adita dalla difesa che censurava l'applicazione dell'art 434 c.p. secondo comma, vista la supposta portata abrogatrice dell'art 452 *quater*. La Corte ribadì *l'intentio legis* per cui era stata inserita nel testo del nuovo disastro ambientale la clausola di riserva, ossia per salvaguardare proprio le imputazioni nei processi correnti da eventuali effetti abroganti della nuova normativa anche se il collegio giudicante non poté fare a meno di rilevare l'inopportunità di questa scelta. Infatti, i supremi giudici nella loro motivazione stabilirono come il nuovo disastro ambientale fosse fattispecie strutturalmente diversa dall'art. 434 e ad essa non sovrapponibile, rendendo dunque difficile, come avrebbe voluto la difesa, sostenere un'intervenuta *abrogatio legis*. La Cassazione affermò anche come l'art. 452 *quater* non fosse una nuova incriminazione (i casi di disastro ambientale erano già perseguiti ai sensi dell'elaborazione giurisprudenziale dell'art 434 c.p.), il legislatore avrebbe seguito la via dell'intervento legislativo modificativo dove: “*il fatto lesivo permane nel suo nucleo*

²⁹ M. Ricciardi, *I disastri ambientali la Cassazione al crocevia tra clausola di salvaguardia, fenomeno successorio e concorso apparente di norme*, in *penalecontemporaneo.it*, 10/2018, pag. 319 e ss.

³⁰ A.H Bell, A. Valsecchi, *Il nuovo delitto di disastro ambientale una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, fasc. 2/2015, pag. 71.

³¹ C. Ruga Riva *op. cit.*

³² M. Cappai *op. cit.*, pag. 10

³³ Corte Cass. pen. sez. I n. 58023/2017 in *penalecontemporaneo.it*

essenziale e centrale di disvalore - che il legislatore ha rinnovato - e che risulta descritto, in maggiore aderenza al principio di tassatività, attraverso l'aggiunta di elementi ulteriori, con funzione e connotati specializzanti."³⁴.

La vecchia incriminazione per disastro ambientale, come interpretata dalla sentenza della Consulta n. 327/2008 richiedeva un doppio evento: uno naturalistico, l'evento disastroso, e uno giuridico, l'idoneità a causare un pericolo per l'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone. La nuova fattispecie ex art. 452 *quater* al contrario tipizza analiticamente l'evento disastroso per l'ambiente ai nn. 1-2 e lo pone in alternativa all'offesa della pubblica incolumità, la quale non è più requisito costitutivo dell'intera disposizione ma solo una delle manifestazioni possibili che può assumere il reato³⁵.

Si evince a questo come la Cassazione, seppur in modo indiretto, abbracci la tesi della specialità del nuovo disastro ambientale rispetto all'elaborazione giurisprudenziale del disastro innominato, la Corte sembra anch'essa cosciente di come sia preferibile piuttosto privare di senso la clausola di riserva e adottare un'interpretazione forzata sui reciproci ambiti applicativi delle due fattispecie, piuttosto che applicare rigorosamente il testo di legge attribuendogli un senso il quale metterebbe in crisi l'intero comparto normativo.

2.1 Un'ipotetica residua applicazione dell'art 434 c.p. ai disastri ambientali. Il connesso problema dell'elemento soggettivo nei reati ambientali.

Visto quanto sopra riportato viene da chiedersi se ad oggi rimangano dei casi di disastro ambientale cui possa essere ancora applicato l'art. 434 c.p. data l'introduzione di una nuova fattispecie *ad hoc* oppure se la funzione ambientale del disastro innominato sia oramai completamente esaurita, il che equivale anche a chiedersi se la clausola di salvaguardia dell'art 452 *quater* abbia una qualche applicazione concreta³⁶. Se si adotta infatti l'idea che gli ambiti applicativi della vecchia fattispecie giurisprudenziale e della nuova ipotesi tipica di disastro ambientale siano regolati dal principio di specialità, si accetta come corollario che il disastro innominato abbia ancora dei margini di utilizzo a eventi di catastrofi ambientali.

³⁴ Corte Cass. pen. *op. cit.*, punto a3).

³⁵ C. Ruga Riva, *Il nuovo disastro ambientale dal legislatore ermetico al legislatore logorroico* in *Cass. Pen.*, fasc. 2/2016, pag. 4635.

³⁶ M. Cappai, *Un disastro del legislatore gli incerti rapporti fra art 434 c.p. e il nuovo art 452 quater c.p.*, in *penalecontemporaneo.it*, 14/06/2016, pag. 11

Enucleare anche solo teoricamente simili casi non è facile, l'art 452 *quater* sembra escludere la riconducibilità di fatti di grave contaminazione al delitto di “altro disastro”.

Alcuni autori autorevoli³⁷, però, hanno ipotizzato un residuale ambito di applicazione dell'art 434 c.p. nel settore ambientale, strettamente connesso con il tema dell'elemento soggettivo del reato in questione. Stiamo parlando di quegli atti diretti a commettere un disastro ambientale nella misura in cui si ritenga cogliere modalità o stadi di offesa diversi dal delitto tentato (combinato disposto di artt. 452 *quater* e art. 56 c.p.) il quale implica l'univocità degli atti e la cui compatibilità con il dolo eventuale sembra discussa³⁸. Un ulteriore margine applicativo dell'“altro disastro” potrebbe coinvolgere i casi di alterazione degli ecosistemi non irreversibili e che non richiedano interventi eccezionali senza cioè che siano integrati gli elementi costitutivi di cui ai n.1-2 art.452 *quater*³⁹.

Si tratterebbe comunque di una casistica marginale, se si considera che l'art. 452 *quinques* c.2 incrimina la causazione colposa di un pericolo di disastro ambientale, e svolgerebbe la funzione di anticipare la tutela penale, coprendo anche i casi di atti diretti al disastro ambientale sorretti da dolo eventuale. Sembra per lo meno discutibile che nel nostro ordinamento coesistano due fattispecie di disastro ambientale, una giurisprudenziale nata in funzione suppletiva di una norma che non c'era, e una codicistica, che ha riempito questo vuoto⁴⁰. Infatti, è necessario tenere conto di come il bene giuridico tutelato dalle due norme sia differente, quello tutelato dall'art. 452 *quater* ha natura strettamente normativa, quello ex art 434 c.p. ha natura materiale⁴¹.

Queste ipotesi abbastanza di scuola appaiono, piuttosto, adottate più per giustificare la sopra menzionata interpretazione maggioritaria della clausola di salvaguardia, ma potrebbero anche comportare, in teoria almeno, un ulteriore ampliamento della tutela penale avverso questi fenomeni andando a sanzionare anche il reato fermatosi allo stadio di tentativo in cui atti gl' “*atti idonei, diretti in modo non equivoco*” a commettere un disastro ambientale siano sorretti dal dolo eventuale.

³⁷ C. Ruga Riva, *I nuovi Eco-reati commento alla l. 68/2015*, Torino 2015, Giappichelli Editore, pag. 26.

³⁸ Almeno secondo la giurisprudenza che ritiene il tentativo incompatibile con il dolo eventuale *ex multis*: Cass. pen. sez. I n. 24704/2015 a proposito di un altro delitto contro la pubblica incolumità (art. 443 c.p.) in *penalecontemporaneo.it*

³⁹ C. Ruga Riva, *Dolo e colpa nei reati ambientali*, in *penalecontemporaneo.it*, 19/01/2015.

⁴⁰ C. Ruga Riva, *Il nuovo disastro ambientale dal legislatore ermetico al legislatore logorroico* in *Cass. Pen.*, fasc. 2/2016, pag. 4638.

⁴¹ A. Gargani, *Fattispecie deprivate, disastri innominati e atipici in materia ambientale in legislazione europea*, 3/02/2020.

3. *Gli eventi dell'art. 452 quater: una tecnica legislativa "prolissa"*.

Come esposto al capitolo primo, uno dei maggiori problemi del diritto penale ambientale è la delimitazione concettuale dei beni giuridici e delle tecniche preposte alla loro tutela. La legislazione penale in materia non può cioè evitare il confronto con l'ecologia che però è una scienza giovane e molto complessa e ha un oggetto che per sua natura è sterminato e amplissimo.

Nel diritto questo si traduce in gravi problemi di specificazione di quelle che possono essere le offese recate all'ambiente. Abbiamo già detto, che il legislatore del 2015 nel redigere una norma tipica sul disastro ambientale, ha adottato la struttura del reato ad evento naturalistico, come si ricordava tale scelta non si è rivelata molto lungimirante viste le ataviche difficoltà nell'accertare il nesso di causalità in ambito di diritto ambientale. L'accertamento di danni naturalistici richiede in questo campo, il ricorso al sapere scientifico e a complesse valutazioni empiriche.

Eppure, dalla lettera dell'art 452 *quater*, sembra che gli estensori della norma, forse consci delle complicazioni sopra esposte, abbiano cercato di specificare il più possibile i tre eventi alternativi di danno, nello sforzo di caratterizzare con precisione la fisionomia del nuovo disastro ambientale, del resto, la norma europea di riferimento richiedeva genericamente la sola incriminazione dei "danni rilevanti per l'ambiente"⁴². L'obiettivo che la riforma voleva infatti raggiungere era quello di pervenire a un reato tassativo che sostituisse la prassi giurisprudenziale creatasi intorno all'art 434 c.p.

Quanto detto ha portato il legislatore ad adottare una tecnica legislativa che potremmo definire "prolissa" che si è concretata in una ricchissima aggettivazione⁴³.

Predicati come "alterazione irreversibile", "rimozione particolarmente onerosa", "provvedimenti eccezionali", la controversa espressione "abusivamente" ovvero la descrizione dell'evento di cui al n. 3) art 452 *quater*, si sono rivelate formule di notevole vaghezza, soprattutto nel contesto della tutela penale dell'ambiente. Tali definizioni dovrebbero chiarire gli elementi costitutivi che sottendono l'integrazione del reato, la loro descrizione mediante termini linguisticamente ampi e non specifici, dunque, rischia di ripercuotersi sulla determinatezza della fattispecie.

⁴² C. Ruga Riva, *Diritto Penale dell'ambiente*, IV ed., Torino 2022, Giappichelli Editore, pag. 273.

⁴³ C. Ruga Riva, *Il nuovo disastro ambientale dal legislatore ermetico al legislatore logorroico* in *Cass. Pen.*, fasc. 12/2016, pag. 4635 e ss.

Ne emerge un significativo errore di valutazione da parte del legislatore il quale ha optato per una tecnica casistica nella redazione del precetto penale, scadendo però fra le pieghe del suo stesso linguaggio, il risultato che ne è seguito è stato quello non solo di non chiarificare il concetto di disastro ambientale in modo più preciso rispetto alle precedenti definizioni giurisprudenziali elaborate intorno agli artt. 434 e 449 c.p., ma se possibile rendendolo, così come descritto, di ancor più difficile interpretazione richiedendo complesse valutazioni scientifiche, tecnico economiche e giuridiche a specificazione dei nuovi elementi introdotti dalla disposizione.

È persino dubbio secondo alcuni autori⁴⁴ che il concetto stesso di disastro ambientale sia effettivamente enucleabile in una sola disposizione, secondo questa interessante teoria, la fattispecie non si identificherebbe compiutamente né con il vecchio art 434 c.p., né con il nuovo art 452 *quater*, essa trascenderebbe il diritto positivo, nell'introdurre una fattispecie tipica dunque il legislatore avrebbe optato per un'elaborazione monistica, volta cioè a sovrapporre molteplici casi confluiti in una nuova norma incriminatrice, e accomunate dall'importanza e dalla pervasività del bene giuridico coinvolto.

3.1 Le alterazioni degli ecosistemi: i problemi probatori suscitati dalla definizione. Il ricorso alla prova logica sdoganato dalla Cassazione.

L'introduzione nel Codice Penale del nuovo Titolo IV *bis* ha rappresentato una piccola rivoluzione copernicana per il nostro ordinamento, ridisegnando il modello di tutela penale dell'ambiente, fino a quel momento basato su un approccio decisamente antropocentrico, che vedeva nel bene giuridico ambiente solo un bene strumentale per la tutela di beni finali⁴⁵ appartenenti alle persone che in esso vivono e introducendo fattispecie nuove che si occupano di incriminare condotte dannose per l'ambiente anche al di là delle loro eventuali ricadute sull'essere umano. Ne è testimone il reato "principe" della Riforma del 2015: "il nuovo disastro ambientale".

L'art 452 *quater* aderendo a un approccio decisamente eco-centrico, descrive ai n 1) e 2) eventi di danno rivolti esclusivamente agli habitat naturali, *sub specie* di "alterazione irreversibile dell'equilibrio di un eco-sistema" ovvero di un'alterazione: "la cui

⁴⁴ A. Gargani, *Fattispecie deprivate, disastri innominati e atipici in materia ambientale in legislazione europea.eu*, 3/02/2020.

⁴⁵ A. Fiorella, *Reato in generale*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXVIII, Milano 1987, 797 ss.

eliminazione risulti particolarmente onerosa o conseguibile solo mediante provvedimenti eccezionali”.

Come ogni evoluzione, anche quest’ultima ha suscitato inizialmente forti disorientamenti, il collegamento fra un concetto molto vasto come l’ecosistema, di cui la l. 68/2015 tra l’altro non dà definizione, con la struttura di reato ad evento naturalistico, ha fatto sorgere nella dottrina numerosi dubbi sulla concreta portata della prova da fornirsi per dimostrare l’integrazione della fattispecie.

Occorre infatti chiarire l’oggetto stesso della norma incriminatrice cioè l’equilibrio degli ecosistemi.

Una nozione di ecosistema è facilmente ricavabile grazie ad alcuni riferimenti normativi oramai consolidati in giurisprudenza⁴⁶ e che sostanzialmente coincidono con la definizione fornita dall’ufficio Massimario della Corte di Cassazione il quale identifica tale concetto nell’: *“insieme degli organismi viventi (comunità), dell’ambiente fisico circostante (habitat) e delle relazioni biotiche e chimico- fisiche all’interno di uno spazio definito della biosfera”*⁴⁷ ai fini dell’accertamento dei numeri 1) e 2) art. 452 *quater* si dovrebbe perciò dimostrare non solo l’inquinamento di una o più matrici ambientali, come per l’art 452 *bis*, ma anche che la contaminazione in questione ha fatto venir meno l’equilibrio fra componenti biotiche ed a-biotiche in un determinato contesto. Secondo le voci più critiche alla norma questa non specificerebbe la portata dell’evento da provarsi per dimostrare la consumazione del delitto⁴⁸, vista l’incerta portata delle varie formule che delineano l’idea di “ecosistema” la cui consistenza e portata possono mutare a seconda del caso concreto.

Più condivisibile è l’opinione contraria che ritiene le condotte descritte sufficienti a definire, sebbene non in modo univoco, le situazioni necessarie alla configurazione del reato, anche in assenza di una specifica e condivisa nozione di “equilibrio di un ecosistema”⁴⁹.

L’alterazione di cui all’art. 452 *quater*, in quest’ottica, basandosi anche su un’interpretazione sistematica della norma e confrontandola con l’art 452 *bis*, consisterebbe quindi in una modifica in *pejus* e tangibile, ad opera di un fattore esterno,

⁴⁶ Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6, l. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377. in gazzettaufficiale.it

⁴⁷ Corte Cass., Ufficio del Massimario, Rel. III 04/2015. in penalecontemporaneo.it, 3/06/2015, pag. 6.

⁴⁸ A.H. Bell, A. Valsecchi: *Il nuovo disastro ambientale una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio* in *Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.*, fasc. 2/2015, pag. 75.

⁴⁹ L. Ramacci, *Il nuovo disastro ambientale in lexambiente.it*, 10/11/2017.

dell'originario assetto dell'ecosistema e che agendo sullo stato naturale ne altera le relazioni fra le sue componenti, e non si identificherebbe solo con il detrimento recato a una sola componente ambientale, a meno di non dimostrare che la compromissione di quest'ultima non abbia inciso anche sull'insieme di tutte le matrici ambientali che sommate compongono un ecosistema⁵⁰.

L'oggetto di prova per dimostrare il concretarsi delle ipotesi di cui ai primi due numeri del nuovo disastro ambientale, ricadrebbe dunque su un accertamento specifico concentrato sulle conseguenze prodotte dalla condotta in termini concreti e funzionali all'alterazione di un equilibrio ecologico in un determinato habitat, come anche affermato sostanzialmente nella sentenza Catapano, dove in sede di impugnazione di un'ordinanza cautelare si diede atto come il Tribunale del Riesame avesse correttamente accertato in termini scientifici l'importanza di alcuni organismi per un determinato contesto ambientale collegandola eziologicamente alle attività di pesca intensiva svolte dagli'imputati e accertate dalla polizia giudiziaria⁵¹.

Il concetto medesimo di "alterazione" racchiude in sé un problema probatorio di fondo presupponendo che sia possibile raffronto fra la situazione ambientale post-evento di contaminazione e quella precedente. Questo confronto non solo non è sempre possibile ma in taluni contesti ecologici, specie se fortemente antropizzati o già sottoposti a pesante industrializzazione, appare assai arduo⁵². Un'interpretazione strettamente letterale della norma potrebbe concludere per l'impossibilità di provare l'alterazione di un ecosistema se non si dispone di pregressi dati scientifici sullo stato ecosistemico antecedente all'evento inquinatore.

Una possibile soluzione al problema è stata recentemente fornita dalla già citata sentenza Pellini⁵³, nonostante la pronuncia sia stata emessa con riguardo a un'imputazione ex art 434 c.p. c. 2 (disastro innominato, *sub specie* di disastro ambientale, aggravato dall'effettivo avvenimento del disastro) essa ha dato importanti indicazioni utili a definire l'ambito e la qualità della prova necessaria per accertare una situazione di alterazione ecologica.

⁵⁰ A. Milita, *Il disastro ambientale da delitto innominato a tipico: la qualificazione del delitto come "eventualmente permanente" e le "responsabilità patrimoniali"* in *lexambiente.it*, 10/06/2015.

⁵¹ Corte Cass. pen. sez. III n. 18394/2017 in *Dejure.it*

⁵² C. Ruga Riva, *I nuovi ecoreati: commento alla l. 68/2015*, Torino 2015, Giappichelli Editore., pag. 32.

⁵³ Corte Cass. pen. sez. I n. 58023/2017 in *penalecontemporaneo.it*, 10/2018

Il caso di specie riguardava un ingente e illecito sversamento di rifiuti in fondi agricoli, la difesa censurò in sede di legittimità come il disastro in concreto non fosse stato dimostrato in assenza di analisi specifiche su i siti interessati prima e dopo la condotta inquinatrice ma che piuttosto, questo fosse stato ricavato mediante massime di esperienza.

La Cassazione avvallò al contrario, il ragionamento probatorio della Corte di Appello e fondò la responsabilità penale degli imputati sulla base di una prova logica. I giudici di secondo grado, infatti, partendo da dati scientifici di base, come i campionamenti effettuati sui rifiuti, e su una valutazione della condotta criminosa, costituente in un continuo e reiterato smaltimento illecito di scarti di lavorazione industriale in fondi ad altra destinazione, avevano concluso per il verificarsi in concreto di un disastro ambientale, ritenendo che: *“non potesse razionalmente ammettersi che tonnellate di rifiuti di quella specie risultassero neutri per l’equilibrio dell’ambiente”*⁵⁴.

In altre parole, la sentenza Pellini ci mostra come superare la così detta *probatio diabolica* del nesso causale fra eventi e condotte nel disastro ambientale (sia ex art. 434 sia ex art. 452 *quater*) evitando di affidarsi ciecamente al sapere peritale e scientifico, ma piuttosto utilizzando queste conoscenze in modo consapevole per fondare giudizi anche di carattere deduttivo.

In sostanza la Cassazione afferma come, anche nello specialistico campo del diritto ambientale, non necessariamente la prova scientifica e probabilistica debba sovrastare completamente la prova logica⁵⁵. Seppur giudicando su una fattispecie analoga, la Suprema Corte indica anche il metodo per accertare l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema di cui all’art 452 quater n. 1) e 2), in assenza di dati scientifici che attestino lo stato dei luoghi prima dell’evento inquinatore e in particolare affermando come questa possa essere data per accertata attraverso delle massime di esperienza con riguardo a taluni parametri empirici come la qualità e la quantità delle sostanze immesse nell’ambiente o le concrete modalità della condotta.

3.1.1. Il tema dell’“irreversibilità” delle alterazioni: i tempi della natura a confronto con le categorie dell’agire umano.

Ai fini dell’integrazione della prima ipotesi del nuovo disastro ambientale è necessario che l’alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema sia “irreversibile”, la prognosi

⁵⁴ Corte Cass. *op. cit.*, punto c)

⁵⁵ Come affermato dalla sentenza Franzese, Cass. pen. Sez. Un. n. 30328/2002 in *Dejure.it*

sull'irreversibilità di un determinato danno ambientale appare di primo acchito particolarmente onerosa, tanto che già nel progetto di legge alcuni parlamentari proposero di eliminare l'attuale n. 1) dell'art 452 *quater*, ritenendo che l'evento descritto nella formulazione di cui al n. 2) ricomprendesse anche le fattispecie di alterazione irreversibile⁵⁶. Anche parte della dottrina ritiene non necessaria la descrizione di tale evento visto che il disastro ambientale si concreterebbe ugualmente in presenza anche di un'alterazione "la cui riparazione risulti particolarmente onerosa..."⁵⁷. Tuttavia, non bisogna dimenticare come i primi due eventi del nuovo disastro ambientale siano posti in una scala decrescente di gravità e da punire in modo comunque diverso, attribuire dunque alla fattispecie più grave il valore di norma essenzialmente simbolica contraddice la struttura stessa della norma⁵⁸.

L'evento di "alterazione irreversibile", può rivestire un'autonoma portata a livello di incriminazione, a patto di ricondurre la non reversibilità del danno all'ambiente alle categorie dell'agire umano, come anche affermato dall'Ufficio Massimario della Corte di Cassazione, dunque rigettando l'idea che l'aggettivo in questione si riferisca a situazioni irrecuperabili in assoluto.

Questo orientamento sembra essere stato recepito dalla prima sentenza di merito sull'art 452 *quater*⁵⁹, in questo curioso caso di incendio boschivo si è riconosciuto integrato il n. 1) della presente incriminazione, per via del tempo necessario al ripristino della funzione ecologica dei luoghi interessati dalla condotta, stimato fra i cinquanta e i settant'anni, anche se alcuni criticano questa visione ritenendola ancora troppo antropocentrica, ritenendo preferibile ancorare la valutazione sull'irreversibilità ai tempi propri dei cicli biologici, geologici o chimici della flora della fauna o delle matrici ambientali⁶⁰.

Dalle considerazioni fin qui esposte, emerge evidente uno sforzo unitario da parte del formante giurisprudenziale e di certa dottrina nel lavorare sulla principale ipotesi del Titolo IV *bis* su un doppio versante, da un lato cercando di riempire di significato le vaghezze intrinseche nel testo della disposizione, dall'altro sforzando di impedire che tali significati

⁵⁶ A.H. Bell, A. Valsecchi. *op. cit.*, pag. 8.

⁵⁷ C. Ruga Riva, *Diritto Penale dell'ambiente*, IV ed., Torino 2021, Giappichelli Editore, pag. 262.

⁵⁸ L. Ramacci, *Il "nuovo" disastro ambientale in lexambiente.it*, 10/11/2017.

⁵⁹ Tribunale di Pisa sen. n. 1356/2021 in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 4/2022, Osservatorio giurisprudenza.

⁶⁰ R. Cabrini, A. Finizio, V. Mezzanotte, *Il punto di vista dell'ecologia delle acque nell'interpretazione della l. n. 68/2015*, in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 1/2019, pag. 1 ss.

vadano ad aggiungersi o ad aggravare gli atavici problemi definatori del diritto penale ambientale.

3.2 Una commistione di saperi: I parametri per la valutazione dell'eccessiva onerosità ed eccezionalità dei provvedimenti di ripristino.

Riguardo alla seconda ipotesi di disastro ambientale occorre subito rilevare come sia essa a segnare il confine fra l'art 452 *quater* e l'art 452 *bis*, l'inquinamento ambientale verrà integrato se le contaminazioni avranno generato alterazioni eliminabili a costi non particolarmente onerosi e mediante provvedimenti non eccezionali. Se non che, le espressioni linguistiche utilizzate dal legislatore anche in quest'occasione risultano assai vaghe per via, ancora una volta, degli aggettivi impiegati per caratterizzare l'eliminazione, definita "*particolarmente onerosa*", e i provvedimenti che devono essere "*eccezionali*".

Il principale dubbio afferente alla prima espressione riguarda il come intendere l'attributo dell'onerosità: se in senso oggettivo, come costi in assoluto, o in senso soggettivo, a seconda delle disponibilità economiche dell'inquinatore⁶¹.

Considerato che in caso di inerzia dell'inquinatore la bonifica può ricadere su altri soggetti, come il proprietario incolpevole dei luoghi, la persona giuridica per la quale il condannato ha operato o enti pubblici, ex artt. 452 *duodecies* e 197 c.p., sembra preferibile che il requisito dell'onerosità vada inteso in senso oggettivo e non in rapporto alle singole capacità economiche dell'imputato, tuttavia la norma non indica parametri tassativi in base ai quali accertare l'onerosità dei provvedimenti di ripristino.

Ciò comporta che il requisito dell'eccessiva onerosità della andrà accertato in base a una valutazione tecnico-economica da effettuarsi caso per caso, ma le variabili da considerare in genere dovrebbero essere i costi oggettivi dell'intervento, la solvibilità dell'inquinatore e i tempi necessari alla bonifica¹³¹.

Il parametro però più difficile da accertare sono i costi che un intervento di ripristino può comportare, in ingegneria ambientale infatti il progetto per la rimessa in pristino di un sito inquinato deve considerare diverse variabili quali la conformazione morfologica del territorio, l'estensione del danno, le matrici ambientali coinvolte, e le sostanze inquinanti, con inevitabili ripercussioni sul prezzo complessivo della bonifica⁶².

¹³¹ C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'ambiente*, IV ed., Torino 2016, Giappichelli Editore, pag. 26

⁶² A. Di Landro, *Il requisito dell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema al crocevia tra i delitti di inquinamento e disastro ambientale in Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 4/2019, pag.93 e ss.

Non andrebbe poi sottovalutato il fattore tempo in simile valutazione, interventi molto poco costosi ma che necessitano un lungo intervallo di tempo per dispiegare i loro effetti, potrebbero essere valutati particolarmente onerosi ai fini dell'integrazione della fattispecie di disastro ambientale. Verosimilmente la giurisprudenza provvederà a specificare questa vaga disposizione, sempre però nella logica dell'accertamento caso per caso, affidandosi necessariamente alle conoscenze dei periti.

L'altro concetto da chiarire con riguardo alla seconda ipotesi del nuovo disastro ambientale è "l'eccezionalità" dei provvedimenti in questione. In primo luogo, il termine "provvedimenti" presenta aspetti problematici di distinzione con il primo periodo del n. 2) art. 452 *quater*, vale a dire che non è chiaro se tale locuzione si riferisca anche ai costi onerosi di bonifica, oppure se si alluda a interventi di altro genere. Una possibile soluzione sarebbe identificare i provvedimenti di cui parla la norma con tutte quelle misure sia tecniche che giuridiche al di fuori dell'ordinario processo di bonifica o eccezionali, appunto, rispetto all'ordinario contraddittorio con la Pubblica Amministrazione⁶³. Questa interpretazione consentirebbe di valutare la extra-ordinarietà non solo delle misure adottate dai poteri pubblici per far fronte ai disastri ecologici, ma anche degli interventi di cui si facciano carico i privati.

3.3 Offesa alla pubblica incolumità o all'integrità dell'ambiente? Il dibattito suscitato dal mancato riferimento alla contaminazione ambientale e la scelta definitiva della Cassazione.

Il reato di disastro ambientale è stato sin dalla sua introduzione, oggetto di un ampio dibattito dottrinale, il quale non ha mancato, come abbiamo già visto in merito alle prime due ipotesi descritte dalla norma, di evidenziare le debolezze della fattispecie soprattutto in punto di tassatività e precisione del fatto tipico. L'ipotesi che però ha posto i problemi maggiori è stata quella descritta dal c.1 n. 3) dell'art 452 *quater*, la cui formulazione è stata non a caso definita "tortuosa" e "opaca"⁶⁴ al centro fra gli altri di difetti di coordinamento con l'art 452 *ter* (di cui si è dato conto al paragrafo 1.1).

Il *vulnus* di maggior rilievo nella norma non sta però in ciò che è presente nella sua formulazione che incrimina un'"offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto e per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il

⁶³ C. Ruga Riva *op. cit.*

⁶⁴ C. Ruga Riva *Diritto Penale dell'Ambiente*, IV ed., Torino 2021, Giappichelli Editore, pag. 264.

numero delle persone offese o sottoposte a pericolo”, bensì in ciò che manca rispetto ai due precedenti eventi tipizzati, ossia il riferimento a un’alterazione di un ecosistema.

Quello che di primo acchito potrebbe sembrare un richiamo scontato o implicito, in realtà non lo è affatto, anzi è un segno della discrasia culturale e tecnica che ormai divide il legislatore dal ceto giuridico, è palese infatti come gli estensori della norma ritenessero sufficiente enucleare la disposizione in oggetto, all’interno di una norma a tutela dell’ambiente perché fosse chiaro il suo ambito applicativo, ma questa leggerezza ha scoperto il fianco a riletture pericolose della fattispecie di cui al c.1 n.3).

Leggendo la disposizione isolatamente, infatti, potrebbe sembrare che la disposizione incrimini solo un’offesa alla pubblica incolumità⁶⁵, la mancanza di un’esplicita menzione, come invece negli altri due eventi descritti dall’art 452 *quater*, di un’alterazione ecologica restituisce una condotta oltre modo generica lasciando campo libero a discutibili interpretazioni creative. La tentazione attribuire alla disposizione un significato strettamente letterale, la priverebbe però, del suo contenuto “ambientale” andando a trovare il bene giuridico tutelato dalla norma nella “pubblica incolumità”, come rilevato da un’autorevole opinione:

«nell’incerto dettato normativo ogni autentico legame con l’ambiente finisce per restare dissolto in favore di una previsione il cui nucleo è un (non meglio individuato) fatto la cui rilevanza oggettiva dipende dal numero delle persone offese o esposte al pericolo e da cui (solo) è fatta conseguire un’offesa alla pubblica incolumità»⁶⁶

Questa interpretazione porterebbe a qualificare il terzo numero dell’art. 452 *quater*, allontanato dal suo significato “ambientale”, come una peculiare ipotesi di disastro applicato alle lesioni epidemiologiche causate da fattori inquinanti il che, secondo, alcuni autori, la avvicina più ad ipotesi di disastro sanitario che ecosistemico⁶⁷

Una lettura di tal genere porrebbe tuttavia, gravi problemi di coordinamento con l’art 434 c.p. andando sostanzialmente a contraddire la clausola di riserva e il rapporto di specialità intercorrente fra le due norme (fondato anche sulla diversità dell’oggetto di tutela)⁶⁸. Ne risulterebbe perciò un’abrogazione *de facto* del disastro innominato. Inoltre, l’art 452 *quater* perderebbe la sua struttura di reato di evento, l’incolumità pubblica è

⁶⁵ C. Ruga Riva *op. cit.*

⁶⁶ G.P. Accini, *Il disastro ambientale dall’horror vaqui all’horror pleni*, Milano 2018, Giuffrè Francis Lefebvre, cit. pag. 121.

⁶⁷ A.H Bell, *Aspettando il nuovo delitto di disastro sanitario. Una riflessione sul ruolo dell’evidenza epidemiologica tra causazione e probabilità* in *penalecontemporaneo.it*, 6/10/2021.

⁶⁸ G. Ripa, *Disastro ambientale e pubblica incolumità: la Corte di Cassazione circoscrive il campo di applicazione della fattispecie*, in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 4/2018, pag. 8.

infatti un semplice concetto di relazione insuscettibile di essere danneggiato in concreto⁶⁹, il delitto perciò perderebbe proprio l'elemento del danno naturalistico, in questo senso come, affermato anche dalla sen. n. 58023/2017, la natura dell'incriminazione di cui al n. 3 andrebbe ricondotta: *“all'ipotesi dell'incriminazione del fatto di pericolo concreto”*⁷⁰.

Un freno alla china scivolosa di simili interpretazioni estensive, volte a negare il carattere ambientale dell'art 452 *quater* n.3, lo ha dato la Corte di Cassazione nel 2018 esprimendosi sul punto in sede cautelare⁷¹.

Il caso riguardava un provvedimento cautelare di sequestro preventivo verso alcuni immobili emesso a seguito del crollo di due edifici abusivi, per i quali la procura aveva contestato agli imputati gli artt. 452 *quater* c.1 n.3 e l'art 452 *quinqes*.

Innanzitutto ai supremi giudici la difesa eccepì come le condotte ascritte agli imputati non potessero rientrare nella fattispecie di disastro ambientale mancando un fenomeno di alterazione di un ecosistema. Il G.I.P. e l'accusa invece sostenevano che l'art 452 *quater* c.1 n. 3 poteva dirsi integrato al ricorrere di: *“una qualsivoglia offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto, per l'estensione della compromissione e dei suoi effetti ovvero per il numero di persone offese o esposte a pericolo”*⁷². Emerse dunque per la prima volta in concreto lo scontro consumatosi fino a quel punto solo a livello dottrinale fra interpretazione estensiva e interpretazione restrittiva circa l'ultima ipotesi del nuovo disastro ambientale.

La Corte ribadì (punto 4) ancora una volta, la differenza fra gli artt. 452 *quater*, che ha ad oggetto l'integrità dell'ambiente, e la precedente fattispecie giurisprudenziale del disastro ambientale ex 434 c.p. che tutelava, invece, esclusivamente la pubblica incolumità, ricordando che questo tipo di delitti fanno esclusivo riferimento a eventi idonei a cagionare un pericolo per la vita o l'integrità fisica delle persone mentre il danno alle cose è preso in considerazione solo laddove determini queste conseguenze⁷³, mentre il disastro ambientale può configurarsi anche al di fuori dei casi di danni o pericoli per le persone.

Tenuto conto di questa fondamentale differenza, per i supremi giudici il n. 3) art 452 *quater* si porrebbe a chiusura di un sistema di condotte punibili e dunque riguarderebbe

⁶⁹ A. Gargani, *I reati contro l'incolumità pubblica* Tomo I, *I reati di comune pericolo mediante violenza* in C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, *Trattato di diritto penale*, Milano 2011, Giuffrè Francis Lefebvre, pag. 92.

⁷⁰ Corte Cass. pen. sez. I n. 58023/2017 in *penalecontemporaneo.it*, 10/2018.

⁷¹ Corte Cass. pen. sez. III n. 29901/2018 in *lexambiente.it*, 4/07/2018.

⁷² Corte Cass. pen. *op. cit.*, 2018, punto 2).

⁷³ Così come sostenuto dalla Relazione ministeriale al Codice Penale in Codice penale, Relazione e Regio Decreto 19/10/1930 n. 1398 pag. 4489.

tutti quei comportamenti che, seppur non integrino gli effetti di cui ai numeri 1) e 2), determinino un'offesa alla pubblica incolumità rilevante in termini di estensione della compromissione o degli effetti lesivi ovvero di numero di persone offese o esposte a pericolo⁷⁴.

La Cassazione affermò, infatti, come, sulla base della collocazione della norma in questione all'interno dell'art 452 *quater* a sua volta inserito nel Titolo VI *bis* del Codice Penale, occorresse riferire tale condotta a comportamenti comunque incidenti sull'ambiente⁷⁵.

Ulteriore argomento dedotto dalla Corte a favore del riferimento implicito alla "contaminazione ambientale", fu la consapevolezza che se davvero l'art 452 *quater* c.1 n. 3) si fosse riferito alla sola incolumità pubblica, allora ogni distinzione fra questa ipotesi e il disastro innominato sarebbe venuta meno. A conforto di tale conclusione nella motivazione si adduce anche il tenore letterale della norma laddove l'offesa alla pubblica incolumità appare come conseguenza di un fatto di grave contaminazione ambientale estesa⁷⁶.

Ne consegue che la giurisprudenza di legittimità abbia infine concluso per ritenere che la condotta descritta del n. 3), come quelle di cui ai numeri 1) e 2), debba svolgere i suoi effetti o sull'ambiente in genere o su una delle sue componenti.

Una volta risolto il problema sul mancato riferimento alla contaminazione ambientale ci si potrebbe chiedere quale sia la natura della condotta esposta da tale disposizione, o meglio se la condotta descritta dal n.3) abbia o meno la medesima natura di quelle elencate nei precedenti numeri. La risposta comporta conseguenze non di poco conto. Se per il fatto si intendesse una contaminazione ambientale causativa dei medesimi eventi di alterazione di cui ai nn. 1 e 2 allora la disposizione in oggetto non avrebbe senso ma integrerebbe solo un disastro aggiuntivo e non alternativo a quello tipizzato nei primi due numeri⁷⁷.

La soluzione ottimale a questi interrogativi sembra quella fornita da molti autori sin dall'entrata in vigore della l. 68/2015⁷⁸ ovvero quello che l'evento integrato dal fatto di cui all'ultima ipotesi del reato di disastro ambientale, abbia natura diversa rispetto alle sue prime due manifestazioni, e cioè non dovrebbe consistere in un'alterazione irreversibile o

⁷⁴ Corte di Cassazione *op. cit.* punto 5).

⁷⁵ G. Ripa, *op. cit.* pagg. 5-6.

⁷⁶ G. Ripa, *op. cit.*

⁷⁷ C. Ruga Riva, *Diritto Penale dell'ambiente*, IV ed., Torino 2021, Giappichelli Editore, pag. 264.

⁷⁸ *ex multis*: C. Ruga Riva, *I nuovi ecoreati*, Torino 2015, Giappichelli Editore, pag. 34. e A. Manna in M. Catenacci, P. Fimiani, R. Losengo, A. Manna, *La legge sugli ecoreati 5 anni dopo: un primo bilancio in Lexambiente Riv Trim.*, fasc. 2/2020, pag. 143.

la cui eliminazione sia particolarmente onerosa, bensì arrecante una portata offensiva minore pari a quella del mero inquinamento ex art 452 *bis* c.p., il quale però sia in grado, per via della rilevanza per l'estensione dei suoi effetti lesivi per l'ambiente, di integrare un'offesa alla pubblica incolumità⁷⁹.

4. L'abusività della condotta e il problema delle attività autorizzate.

Sopra tutti gli eventi di disastro ambientale ex art 452 *quater* c.p. sta la descrizione della condotta integrata da "chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale...". Oltre a tratteggiare i caratteri di un reato a forma libera la prima frase del primo comma consta di una clausola di illiceità speciale racchiusa nell'avverbio "abusivamente", comune per l'altro ad altri reati del Titolo VI *bis* come "il traffico di rifiuti radioattivi" e "l'inquinamento ambientale". Se ne deduce che gli unici disastri penalmente rilevanti siano quelli cagionati nel segno dell'"abusività", ancora una volta ci troviamo di fronte ad un'espressione vaga del legislatore penale, che l'interprete ha il compito di riempire di significato con le conoscenze a lui disponibili.

Sul senso semantico dell'avverbio "abusivamente" si è consumato un dibattito dottrinale (e anche politico⁸⁰) particolarmente serrato soprattutto con riguardo l'opportunità di inserire una simile clausola in una fattispecie come quella di disastro ambientale⁸¹.

Il problema è molto complesso perché investe due ambiti che riguardano diverse branche del diritto, *in primis* la questione della responsabilità penale nelle attività autorizzate e in secondo luogo i limiti al sindacato del giudice penale sugli atti amministrativi, questi quesiti però, possono essere essenzialmente concentrati in una essenziale domanda: È possibile configurare un disastro ambientale non abusivo e dunque autorizzato?

Il quesito può sembrare assurdo o di ovvia soluzione ma a seconda del senso attribuito all'avverbio "abusivamente", le risposte possono divergere e non sono per nulla scontate.

Procediamo, però, con ordine.

⁷⁹ P. Fimiani, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano 2022, Giuffrè Francis Lefebvre, pag.163.

⁸⁰ B. Tinti, *Reati Ambientali, legge degli orrori* in *Il Fatto Quotidiano*, 27/03/2015.

⁸¹ Fra gli altri per rendere conto di due visioni opposte vedi A.H. Bell, A. Valsecchi, *Il nuovo disastro ambientale una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*. in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, fasc. 2/2015, pag. 71 e ss. e S. Palmisano, *Delitti contro l'ambiente, quand'è che un disastro si può dire "abusivo?"* in *lexambiente.it*, 25/03/2015.

Il modello italiano di tutela penale ambientale è un modello “misto” ove la fattispecie criminale è integrata da riferimenti al diritto amministrativo, gli atti della Pubblica Amministrazione emanati anche con margini di discrezionalità dunque, sono il “referente” fondamentale del sistema punitivo adottato dal nostro ordinamento in questa materia⁸².

Sin dai lavori preparatori della riforma che avrebbe introdotto gli eco-delitti, sorse il problema di delimitare con certezza i confini fra la discrezionalità, di cui giustamente deve essere investita la P.A. e il potere del giudice penale di disapplicare gli atti adottati dal potere pubblico nel governo dell’ambiente⁸³.

Le prime proposte di legge puntarono così, non tanto ad inibire il potere di controllo del giudice penale sull’attività amministrativa in ambito ambientale, quanto a circoscriverlo entro limiti tassativi; in tale senso deve essere letta la proposta Realacci che proponeva di circoscrivere la punibilità a quelle condotte commesse: “*in violazione di disposizioni legislative regolamentari o amministrative specificatamente poste a tutela dell’ambiente o la cui inosservanza costituisce di per sé illecito penale o amministrativo*”⁸⁴. Secondo questa formula il reato di disastro ambientale si sarebbe configurato solo se l’agente avesse violato una disposizione specificatamente posta a tutela dell’ambiente, restringendo oltremodo l’ambito di rilevanza penale del reato, escludendo da quest’ultimo quelle situazioni di disastro ecologico causate dal mancato rispetto di normative non strettamente ambientali.

Questo ovviamente fece insorgere le associazioni ambientaliste che ben avevano presente come le catastrofi ecologiche potessero essere causate anche dal mancato rispetto di discipline potenzialmente limitrofe a quelle ambientali come quelle poste a tutela della sicurezza sul lavoro, dell’igiene pubblica o ancora norme urbanistiche e paesaggistiche; ancora fresco era il ricordo del controverso epilogo del processo Eternit, dove il disastro ambientale e sanitario di Casale Monferrato era stato causato proprio dal mancato rispetto, non già di precetti del diritto ambientale o di autorizzazioni connesse, bensì dall’inottemperanza alle disposizioni finalizzate a tutelare la salute dei lavoratori⁸⁵.

In ragione di ciò, enti quali il W.W.F e Legambiente spinsero per la sostituzione dell’originale formula, già presente nel testo votato alla Camera con una previsione che

⁸² V. Insolera, *Modello penalistico puro per la tutela dell’ambiente*, in *Dir. Pen. Proc.*, n. 6/1997, Vol. pag. 737 ss. e A. Di Landro, *La responsabilità per l’attività autorizzata nei settori dell’ambiente e del territorio: strumenti penali ed extra penali*, Torino 2018, Giappichelli Editore, pag. 121.

⁸³ M. Catenacci in M. Catenacci, P. Fimiani, R. Losengo, A. Manna, *La legge sugli ecoreati 5 anni dopo: un primo bilancio in Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 2/2020, pag.127.

⁸⁴ d.d.l. 1345 XVII legislatura in *senato.it*

⁸⁵ C. Ruga Riva, *Diritto Penale dell’Ambiente*, IV ed., Torino 2021, pag. 244 e ss.

fosse più estensiva, supportate e coadiuvate anche da un decisivo e autorevole apporto dottrinale⁸⁶, e che considerasse le condotte commesse in violazione di prescrizioni anche al di fuori del settore ambientale; istanze condensate, all'interno testo definitivo approvato dai due rami del Parlamento, nel termine "abusivamente" appunto⁸⁷ per altro già presente all'art 260 del d.lgs. 152/2006.

La clausola di illiceità così redatta venne però da subito tacciata di vaghezza e ferocemente accusata di restringere l'ambito di applicabilità del nuovo art. 452 *quater* alle sole condotte "clandestine"; stante a queste critiche, in presenza di un titolo abilitativo, tornando quindi alla domanda iniziale, sarebbe ammissibile un disastro ambientale autorizzato, laddove la condotta di cui al primo comma rientri in un'autorizzazione rilasciata dalla pubblica amministrazione.

Queste argomentazioni sono facilmente rigettabili se si adotta la dottrina secondo la quale la formula in oggetto avrebbe solo scopo di delimitare il così detto "*rischio consentito*".

Questa dottrina ritiene che il legislatore penale, conscio che ogni attività industriale inquina più o meno l'ambiente, è legittimato a subordinare mediante clausole di illiceità speciale la punibilità delle condotte di contaminazione alla violazione di specifiche discipline di settore o limitrofe, in quest'ottica il termine "abusivamente" non vorrebbe dire "clandestinamente", potendo benissimo essere punito un fatto compiuto nell'alveo di un'attività solo formalmente autorizzata ma in sostanziale violazione delle prescrizioni sopra richiamate⁸⁸. Questa scelta secondo, i suoi sostenitori, sarebbe ossequiosa della suddivisione dei poteri lasciando all'esecutivo la facoltà di stabilire i livelli di inquinamento tollerabili valutati anche in luce degli interessi sociali ed economici quali l'occupazione e lo sviluppo industriale⁸⁹. Inoltre la scelta effettuata dal legislatore, si inserirebbe nel solco della giurisprudenza sull'art 260 d.lgs. 152/2006 (traffico illecito di rifiuti) ora art 452 *quaterdecies*⁹⁰ a seguito del d.lgs. 21/2018, che contiene la medesima clausola di illiceità speciale, la quale da tempo ha affermato: "*è destituita di ogni fondamento la tesi secondo cui nella fattispecie criminosa di cui all'art 260 d.lgs. 152/2006 il carattere abusivo della gestione illecita dei rifiuti ricorra solo quando la*

⁸⁶ C. Ruga Riva, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera.*, in *penalecontemporaneo.it*, 22/01/2014, pag. 6., articolo citato nella relazione di Legambiente innanzi alla commissione II Giustizia della Camera.

⁸⁷ A. Di Landro, *La responsabilità per l'attività autorizzata nei settori dell'ambiente e del territorio: strumenti penali ed extra penali*, Torino 2018, Giappichelli Editore pag. 111.

⁸⁸ C. Ruga Riva, *I nuovi ecoreati: commento alla l. 68/2015*, Torino 2015, Giappichelli Editore.

⁸⁹ C. Ruga Riva *op. cit.*

⁹⁰ L. Ramacci, *Il "nuovo" disastro ambientale in lexambiente.it*, 10/11/2017.

gestione dei rifiuti è clandestina” bensì la fattispecie ricomprende anche le attività “svolte in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorchè non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative”⁹¹.

Simile interpretazione è stata per altro ribadita nelle sentenze della Cassazione in merito sulla medesima previsione presente anche nell’art 452 *bis* c.p. ossia l’inquinamento ambientale, affermandosi ulteriormente come principio consolidato nella giurisprudenza⁹².

A supporto della dottrina sopra esposta è dedotto anche l’argomento dell’interpretazione conforme con il diritto europeo. La direttiva 2008/99 art 3 lett. a), che imponeva, infatti, agli Stati nazionali di incriminare determinate condotte qualificate come *illicite*, il legislatore avrebbe solamente recepito le indicazioni provenienti dalla Comunità Europea inserendo un analogo termine nelle fattispecie principali del nuovo Titolo VI bis, sottospecie di clausola di illiceità speciale⁹³.

L’elaborazione dottrinale che attribuisce al termine “abusivamente” il senso di delimitazione del rischio consentito, considera però anche quei casi patologici in cui i titoli abilitativi o le prescrizioni siano frutto di atti penalmente rilevanti, oppure che i parametri di soglia sanciti dalle amministrazioni siano inadeguati alla tutela dell’ambiente. Per gli autori che sostengono questa corrente di pensiero, tali situazioni sarebbero facilmente risolvibili con strumenti già noti al diritto penale, quali ad esempio la già citata disapplicazione o la verifica degli atti pubblici a opera del giudice penale, oppure tramite l’applicazione delle fattispecie di corruzione o abuso di ufficio.

A fianco a questa dottrina va ad inserirsi un’ulteriore concezione della clausola di illiceità speciale, la quale sfuma la separazione tra giudizio di liceità del fatto e il rimprovero di colpevolezza intendendo il requisito dell’abusività della condotta come mezzo di richiamo al principio di precauzione, che guida l’intero diritto ambientale, da utilizzarsi quest’ultimo come metro per valutare il comportamento del reo ai fini dell’integrazione delle fattispecie incriminatrici⁹⁴.

⁹¹ Corte Cass. pen. sez. III n. 46029/2008 in *Dejure.it*

⁹² Corte Cass. pen. sez. III n. 46170/2016 in C. Ruga Riva *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione* in *dirittopenalecontemporaneo.it* 22/11/2016, ugualmente sulla sentenza citata Cavanna *Delitto di inquinamento ambientale; prime indicazioni giurisprudenziali* in *Ambiente & Sviluppo*, fasc. 12/2016, pag. 799 e ss.

⁹³ C. Ruga Riva *op. cit.* 2021, pag.246

⁹⁴ G. De Falco, *Delitti contro l’ambiente: tra incongruenze normative e difficoltà probatorie il margine di rischio per imputati ed enti non sembra così ampio* in *Riv. Resp. amm. soc. enti*, n. 1/2016, pag. 16.

Tirando le somme, quindi, l'avverbio abusivamente ha in sé una forte ambiguità poiché esso è connotato da una forte natura polisemica, la quale ha portato la dottrina a riferire tale concetto a significati diversi che potremmo riassumere in tre filoni, uno iperselettivo che ritiene tipiche solo le condotte “clandestine”, uno selettivo conservativo che si richiama alla giurisprudenza sull'art 260 T.U.A., e uno selettivo classico che vede la clausola di illiceità penale come rinvio ai principi dell'ordinamento⁹⁵, senza contare la critica radicale che vede un'insidiosa minaccia nel volere vincolare a parametri normativi la rilevanza penale di taluni eventi catastrofici per l'ambiente.

4.1 La superfluità della clausola di illiceità speciale. Critica alla dottrina del “rischio consentito”.

La dottrina del “rischio consentito” elaborata sin prima dell'introduzione della l. 68/2015, ha generato da subito un serrato dibattito sia sul valore da attribuire alla clausola di illiceità speciale ma anche sull'opportunità stessa di inserire una simile previsione all'interno di talune fattispecie del Titolo VI *bis*⁹⁶ e che ha visto i suoi terminali più autorevoli fra coloro le cui tesi a sostegno di tale interpretazione abbiamo sostanzialmente già esposto nel paragrafo precedente, e nei critici verso le stesse scelte del legislatore e la dottrina in questione⁹⁷.

Il terreno di scontro di tali opposti approcci al problema è stato ovviamente l'art 452 *quater*, la norma che più di tutte, per via del suo disvalore offensivo si presta a dubbi giuridici, politici e morali circa l'opportunità di circoscriverne il campo di applicazione.

Le obiezioni poste alla tesi del “rischio consentito” e alla formula “abusivamente” sono però molteplici e a diversi livelli di radicalità, è dunque imprescindibile riportarle anche per incentivare una lettura critica della fattispecie oggetto di ricerca.

È interessante, dare conto circa un rilievo prettamente formale e generale mosso in dottrina alle tesi del professor. Ruggia Riva, secondo la quale il concetto stesso di “rischio

⁹⁵ L. Troyer, *I nuovi reati ambientali abusivi: quando la rinuncia alla legalità diviene un illusorio instrumenstum regii* in *Criminalia*, 2015, pag. 334.

⁹⁶ Più in generale sull'opportunità di ricorrere a una simile previsione nel diritto penale ambientale. A. Di Landro, *La responsabilità per l'attività autorizzata nei settori di ambiente e territorio: strumenti penali ed extra-penali*, Torino 2018, Giappichelli Editore, pagg. 105 e ss.

⁹⁷ G. Amendola, *Delitti contro l'ambiente: arriva il disastro ambientale “abusivo”* in *lexambiente.it*, 17/03/2015.

consentito” integrerebbe un’ipotesi di liceità che riguarda essenzialmente i delitti colposi i quali si verificano, appunto, laddove la violazione di una prescrizione imposta dallo Stato generi un aumento del rischio che quest’ultimo voleva scongiurare⁹⁸. Dunque, secondo questa opinione l’interpretazione in oggetto non avrebbe alcuna attinenza con le fattispecie dolose degli ecoreati, ma riguarderebbe essenzialmente le loro ipotesi colpose, le quali all’interno del Titolo VI *bis* sono assolutamente residuali.

Più sostanziale la critica di Gianfranco Amendola esposta in diversi suoi contributi divulgativi e all’origine di un acceso confronto sempre con il professor Ruga Riva⁹⁹ e che stigmatizza l’inserimento stesso della clausola di illiceità speciale all’interno del disastro ambientale.

La tesi “amendoliana” si sviluppa dal presupposto che il reato di disastro ambientale tuteli un bene primario e che così come tutti i delitti che investono beni giuridici primari non necessiti di una clausola di illiceità speciale, l’esempio provocatoriamente portato è che parlare di un disastro ambientale “abusivo” sarebbe come parlare di omicidio “abusivo”¹⁰⁰.

L’opportunità di inserire l’avverbio abusivamente per delimitare il rischio consentito sanzionando solo quelle condotte che esondano “*dall’ambito del rischio consentito, perimetrato dal rispetto delle norme di legge e delle pertinenti prescrizioni amministrative*”¹⁰¹, sarebbe dunque destituita di qualunque fondamento.

Infatti, secondo i principi generali del diritto penale, se un soggetto si è attenuto a prescrizioni di legge o amministrative diligentemente, non è possibile che si integri alcun delitto difettando questo dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa senza i quali non è infatti possibile sottoporre nessuno a sanzione penale come stabilito dalla Corte Costituzionale¹⁰². In ragione di ciò, secondo questa corrente di pensiero giuridico, l’inserimento dell’abusività all’interno di reati quali l’art 452 *quater* avrebbe un altro scopo, conscio o inconscio che sia, ossia limitare l’accertamento della colpevolezza al solo

⁹⁸ A. Manna in M. Catenacci, P. Fimiani, R. Losengo, A. Manna, *La legge sugli ecoreati 5 anni dopo: un primo bilancio* in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 2/2020, pag. 135.

⁹⁹ Fra i molti contributi a tale dibattito vedi, G. Amendola, *Ma cosa significa davvero disastro ambientale abusivo?* in *lexambiente.it*, 27/03/2015. e C. Ruga Riva, *Ancora sul concetto di abusivamente replica ad Amendola* in *lexambiente.it*, 30/07/2015.

¹⁰⁰ G. Amendola, *Viva. Viva. Il disastro ambientale abusivo* in *lexambiente.it*, 22/03/2015.

¹⁰¹ C. Ruga Riva, *Diritto penale dell’ambiente*, IV ed., Torino 2021, pag. 246.

¹⁰² Corte Cost. sen. 364/1988 in *cortecostituzionale.it*

rispetto delle norme di legge o degli atti amministrativi nel settore ambientale, senza ulteriori valutazioni sulla negligenza, imprudenza o imperizia delle condotte¹⁰³.

Da rigettare sarebbe sempre secondo questa interpretazione anche il richiamo alla giurisprudenza sull'art 260 T.U.A, se l'abusività ha senso per reati come appunto l'attività organizzata per il traffico di rifiuti, dove urge distinguere fra liceità o illiceità delle condotte nella struttura di delitti caratterizzati da note di disvalore tali da rendere impossibile ipotizzare un una loro realizzazione in forma lecita una simile clausola rappresenta una pericolosa falla¹⁰⁴.

Così come non convince nemmeno l'identificazione del termine "abusività" con l'illiceità di cui parla la dir. 2008/99 poiché l'art 3 lett. a). Stante a questa dottrina la Comunità Europea con l'articolo di specie non avrebbe richiesto di introdurre nuovi reati avverso "attività illecite", bensì di sottoporre ad adeguata sanzione attività già definite tassativamente dall'art 3 lett. da a) a i). Le tesi supportate da Amendola hanno ricevuto un sostanziale riscontro dall'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione che con argomenti non dissimili si è interrogato sulla "necessità dell'inserimento di tale clausola" a ancora sostenendo che sarebbe stato sufficiente "*l'applicazione delle consuete coordinate che presiedono la responsabilità penale per fatto doloso e colposo*"¹⁰⁵.

Tuttavia, questa teoria sembra suggerire un modello di tutela penale ambientale che si potrebbe definire "puro" escludendo perciò i vantaggi in termini di flessibilità e prevenzione del paradigma di tutela ambientale integrata.

Si potrebbe perciò obiettare che essa non tenga conto della realtà del nostro ordinamento che esige un'integrazione necessaria con il comparto amministrativo e legislativo posto a tutela degli ecosistemi, e che orienta e orienterà probabilmente ancora per molto tempo l'azione del nostro legislatore penale.

4.1.1. Cosa accade se i parametri ambientali sono politici o obsoleti? I dubbi suscitati dalla clausola di illiceità speciale sul principio di legalità.

Più attinenti rispetto alle precedenti, sembra un altro genere di critiche al dato normativo che si interrogano sull'opportunità stessa di fare ricorso alle clausole di illiceità

¹⁰³G. Amendola, *Il disastro ambientale abusivo non è stato imposto dalla UE ma per introdurre nella nostra legislazione ambientale una restrizione della normale responsabilità penale delle industrie in lexambiente.it*, 26/06/2015.

¹⁰⁴ M. Santolici, V. Vattani, *Il termine "abusivamente" nel nuovo delitto di disastro ambientale in dirittoambiente.net*, 1/06/2015

¹⁰⁵ Corte Cass. pen., Ufficio del Massimario, Rel. n. III 04/2015, pag. 10

speciale nell'ambito degli eco-delitti, ponendo in questione la struttura medesima dei reati ambientali e in particolare il loro raccordo con la disciplina amministrativa.

Uno degli argomenti “forti” chiamato a supporto dalla dottrina del rischio consentito è proprio la sua compatibilità con il modello di tutela penale “integrato”, ovvero amministrativo e penale, il quale consentirebbe sia una più efficace risoluzione dei conflitti d'interessi in gioco, permettendo di affrontarli quasi caso per caso, sia un più facile orientamento per gli operatori di settore grazie alla fissazione *ex ante* di parametri precisi sui quali questi possono orientare la propria attività. Tuttavia, tale modello attraverso l'uso di clausole di illiceità pone un problema sul piano della riserva assoluta di legge, laddove il precetto penale sia integrato da fonti non Statali oppure secondarie¹⁰⁶.

La Corte Costituzionale ha già sancito come non violino l'art 25 c.2 Cost. quelle forme di integrazione di natura tecnica operate da fonti di rango non primario purché si limitino a specificare l'espresso richiamo effettuato dal precetto penale¹⁰⁷.

Occorre però rilevare che in materia ambientale, tali disposizioni secondarie spesso sono il frutto di valutazioni politiche e non esclusivamente tecnico-scientifiche, quest'ultime afferiscono, infatti, a un temperamento fra interessi ambientali e produttivi, si pensi a quelle condotte che incentrano il proprio disvalore sul mancato rispetto dei parametri di soglia suscettibili di essere specificati o modificati dagli organi amministrativi sulla base di scelte essenzialmente di opportunità politico-ambientale¹⁰⁸.

Con riferimento alla fattispecie di disastro ambientale tale problematica emerge evidente, ancorare l'antigiuridicità di condotte disastrose per gli ecosistemi a norme secondarie o primarie frutto di scelte politiche significa credere ciecamente che lo Stato sia sempre in grado di operare un bilanciamento adeguato fra diritti socio-economici e diritti alla salute e alla vita in un ambiente salubre, credenza a ben vedere smentita dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo a proposito della decretazione “Salva Ilva”¹⁰⁹.

Non solo, vorrebbe anche dire che le i parametri e le soglie prescritte dalla P.A. o più in generale le scelte del legislatore a valle di queste valutazioni politiche e di interesse, siano al di là di ogni dato empirico, presumibilmente una volta per tutte idonee a tutelare il bene primario ambiente. Anche questa presunzione è stata drammaticamente contraddetta da vicende eclatanti, prima fra tutte la storia sull'impiego dell'amianto i cui effetti

¹⁰⁶ A. Di Landro, *La responsabilità per l'attività autorizzata nei settori di ambiente e territorio: strumenti penali ed extra-penali*, Torino 2018, Giappichelli Editore, pag. 114 e ss.

¹⁰⁷ Corte Cost. sen. n. 341/1991 in *cortecostituzionale.it*

¹⁰⁸ A. Di Landro *op. cit.*

¹⁰⁹ Corte E.D.U, I sez. Affaire Cordella et autres c. Italie requets n. 54414/2013 et 54264/15 in *echr.coe.int*.

cancerogeni erano noti, come anche accertato dalle sentenze nei gradi di merito sul disastro ambientale causato dall' Eternit già dagli anni '50¹¹⁰ ma a cui il legislatore ha imposto un divieto di utilizzo solo con la l. 257/1992, oppure il caso dei famigerati PFAS; l'uso di queste sostanze è limitato ad oggi dal reg. U.E n. 1021/2019, ma il loro ricorso nell'industria sarebbe già dovuto essere eliminato in base alla Conferenza di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, in vigore dal 2004 ma che l'Italia non ha ancora ratificato (unico paese fra i firmatari). Inutile ricordare che i PFAS sono oggi all'origine del più esteso disastro ambientale sul nostro territorio nazionale, generato dagli sversamenti dello stabilimento Milteni e al centro del più grande processo in corso per reati ambientali ad oggi in corso presso la Corte d'Assise di Vicenza¹¹¹.

Il problema centrale è esattamente questo: chi garantisce che le scelte politiche a monte di atti secondari nel governo dell'ambiente rispondano efficientemente anche a una salvaguardia degli ecosistemi?

Opportuna e suggestiva ma difficilmente attuabile sembra la soluzione proposta in dottrina di assoggettare le fonti secondarie dall'apporto politico e non solo tecnico a "rilevanti quote di legittimazione democratica"¹¹² nel loro processo di formazione come previsto dal nuovo art 3 *sexties* del Testo Unico Ambientale introdotto dalla l. n. 114/2014 e che fissa una particolare forma di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale, questo permetterebbe di superare i deficit di legalità nel precetto penale integrato da atti amministrativi, mediante la responsabilizzazione dei cittadini e l'esercizio delle loro prerogative democratiche anche nella gestione dell'habitat in cui essi vivono. In generale, un modello efficiente di illiceità di condotte che avrebbe prevenuto simili rischi per il perseguimento di inquinamenti significativi, sarebbe potuto essere, in ottica comparatista, quello tedesco il quale scinde a seconda della gravità fra reati ambientali più tenui ove è presente una simile clausola, e delitti più gravi, ove simile vincolo di abusività di condotte non è presente e quindi rimangono perseguibili, giustamente, anche se sono stati rispettate tutte le normative legali e amministrative del caso¹¹³.

¹¹⁰ Come accertato dalle sentenze nei gradi di merito sul disastro ambientale causato dall' Eternit, Trib. Torino sez. penale sen. 13/02/2012 in *penalecontemporaneo.it*, 14/05/2012.

¹¹¹ Per farsi un'idea generale della vicenda *ex multis* G. Falconetti, *Reati ambientali in Veneto il processo più importante d'Italia in leggiscomodo.org* 14/07/2021, *Cosa sono i PFAS, gli inquinanti delle acque del Veneto in ilpost.it*, 3/05/2021.

¹¹² A. Di Landro *op. cit.*, pag. 119.

¹¹³ A. Di Landro *op. cit.*

Al di là dell'interessantissimo dibattito, sull'opportunità o no, sulla pericolosità o no, dell'illiceità speciale in simili ipotesi, nell'ottica di fornire la massima tutela all'ambiente con le soluzioni presenti e la normativa vigente, la dottrina del "rischio consentito" sembra l'opzione sistematica più plausibile ed efficiente per ricomprendere nell'alveo delle condotte punibili il maggior numero di casi possibile.

Il tema è complesso e come già detto interroga le stesse tecniche di tutela penale ambientale, l'opportunità di inserire clausole di illiceità come quella oggetto di discussione è, infatti, sempre una scelta frutto di un temperamento di ragioni, storiche, giuridiche ed economiche il rischio però che andrebbe univocamente scongiurato con riguardo l'art 452 *quater* è quello di delimitare eccessivamente gli accertamenti necessari a integrare la responsabilità penale a un mero controllo formale di rispetto o non rispetto delle discipline di settore o connesse, sarebbe infatti inconcepibile in un momento storico come il presente, dove la tutela non solo degli ecosistemi ma anche del clima è sempre più pressante anche solo ipotizzare che possano esistere casi di "disastro ambientale a norma di legge"¹¹⁴.

5. La natura eventualmente permanente del reato. Le questioni lasciate aperte dalla sentenza Eternit.

Con l'introduzione della nuova "codificazione verde", il legislatore penale, recependo l'appello della Corte Costituzionale, intendeva risolvere i problemi di tassatività e determinatezza, generati dallo sviluppo esponenziale della giurisprudenza sull'art 434 c.p. posto a presidio dei disastri ambientali, attraverso la codificazione di una fattispecie tipica.

Tali attese sono state frustrate come abbiamo visto dall'utilizzo di una tecnica legislativa "bizantina" nella descrizione degli eventi, portando la giurisprudenza e la dottrina a guardare verso le soluzioni o le sentenze già apportate per l'art 434 c.p., in modo da tamponare le vaghezze della nuova norma.

Non solo, talune problematiche riguardanti la vecchia disciplina del disastro ambientale giurisprudenziale sono rimaste insolte trasferendosi congenitamente al nuovo art. 452 *quater*, la più rilevante di queste è senz'altro la determinazione del momento a partire dal quale il reato può dirsi consumato, con evidenti ricadute sul decorso della prescrizione.

¹¹⁴ M. Santolici, *In Italia ci si ammala e si muore di "parametri". I disastri ambientali a norma di legge (da evitare con la nuova legge sui delitti ambientali)*. in *dirittoambiente.net*

Il tema è stato al centro della controversa e per certi versi scioccante sentenza Eternit, che ha visto assolvere gli imputati responsabili del disastro ambientale e sanitario generato dalla dispersione delle fibre di amianto nell'aria. Ribaltando completamente i giudizi di merito, che ricordiamo riguardava l'art 434 c.2 ossia il disastro innominato aggravato dal verificarsi dell'evento, la Cassazione, aderendo a un'interpretazione ortodossa, stabilì come la durata dell'offesa è espressa dalla durata della condotta colpevole¹¹⁵ e quindi nei reati a evento naturalistico la consumazione si ha dunque quando la condotta colpevole ha prodotto interamente l'evento. Per la Corte dunque il disastro innominato, sotto forma di disastro ambientale, non poteva essersi protratto nella sua consumazione oltre il momento in cui ebbero fine le emissioni della lavorazione dell'amianto¹¹⁶, qualificando il reato in questione come sì come permanente ma ribadendo che il delitto si consuma sino a che perduri il disastro per effetto della continua condotta dell'agente¹¹⁷.

Con tale sentenza i supremi giudici non solo dichiararono il reato prescritto ma decretarono di fatto l'inutilità stessa dell'intero procedimento, visto che se davvero il momento consumativo era da fissarsi al 1986 (data di chiusura dello stabilimento di Casale Monferrato) allora il termine di prescrizione era spirato già quindici anni prima l'avvio delle prime indagini. Sebbene la decisione fosse logicamente e giuridicamente ineccepibile, simbolicamente fu come tirare una riga sulle 186 pagine del fascicolo d'indagine elencanti i nomi delle centinaia di vittime e persone con malattie asbesto correlate¹¹⁸, causate da cinquant'anni di attività inquinanti, relegandole a mero *post factum* non punibile.

La vicenda Eternit fu uno dei fattori propulsivi all'introduzione degli eco-delitti nel nostro Codice¹¹⁹, tuttavia il legislatore agì solo allungando i termini di prescrizione non risolvendo affatto la questione fondamentale circa il momento consumativo, per questo sin dall'adozione della l. 68/2015, emersero diverse interpretazioni dottrinali tutte volte a tentare di emancipare l'art 452 *quater* dalla giurisprudenza della Cassazione affermata dalla sentenza Schmidheiny.

Si comprese sin da subito che se il principio per cui al perdurare dell'offesa debba accompagnarsi il persistere della condotta del reo, molti processi in corso per disastri

¹¹⁵ Corte Cass. pen. sez. I sen. n. 7941/2014 paragrafo 6. in *penalecontemporaneo.it*, 19/11/2014.

¹¹⁶ Corte Cass. *op. cit.*, paragrafo 8.

¹¹⁷ C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'ambiente*, IV ed., Torino 2021, Giappichelli Editore, pag. 288.

¹¹⁸ Si indicano con tale termine le patologie correlate alle fibre di amianto in *Inail.it*

¹¹⁹ A.H. Bell, A. Valsecchi, *Il nuovo disastro ambientale una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*. in *Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.*, fasc. 2/2015, pag. 71 e ss.

ambientali sarebbero andati prescritti e l'applicazione della nuova fattispecie sarebbe risultata fortemente limitata se non compromessa¹²⁰.

Tutto nasce dalla risalente questione sulla sussumibilità di eventi ad inquinamento progressivo nel concetto di disastro ambientale, la quale si è andata affermando nelle soluzioni interpretative sull'art 434 c.p.¹²¹ e ribadita proprio dalla sentenza Eternit che ha affermato la riconducibilità allo schema dell'altro disastro di: "eventi non immediatamente percepibili che possono realizzarsi in un arco di tempo prolungato"¹²². Già l'iper-complessità della materia ambientale riguardo alle casistiche di inquinamento storico, aveva evidenziato problematiche rispetto all'individuazione del *tempus commissi delicti*, con il rischio di estinzione del reato mediante prescrizione, siamo infatti di fronte a ipotesi irriducibili alle canoniche categorie di reato istantaneo e permanente, la complessità del dato temporale assunta in questa materia aveva, in certi ambiti, già relegato da tempo, l'art. 434 a un ruolo simbolico¹²³. Un rischio da scongiurare con riguardo all'art 452 *quater*, se si vuole salvarne l'effettiva applicabilità a grandi casi di inquinamento industriale, per i quali è stato pensato.

Il nodo sulla natura della nuova fattispecie di disastro ambientale, ossia se esso possa qualificarsi come reato istantaneo a effetti permanenti è suscettibile di influenzare le prospettive della norma e la sua idoneità a tutelare le future generazioni, proprio per questo è fondamentale superare la "giurisprudenza Eternit".

La Suprema Corte, infatti, nell'affermare che un disastro ambientale si integri alla cessazione della condotta che vi ha dato causa, non sembra tenere conto della natura stessa dell'evento i cui effetti possono divenire visibili anni dopo la cessazione dell'attività contaminante, nonché dei diversi tipi di impatto che le sostanze inquinanti possono avere in relazione alle matrici ambientali a seconda delle reazioni chimiche fra esse. Particolarmente paradossale il ragionamento della Cassazione diviene, se si considera il possibile effetto a "orologeria" che una condotta singola e istantanea può avere su di un ecosistema. Poniamo il caso (nemmeno troppo di scuola) di un interrimento abusivo di rifiuti radioattivi perfettamente sigillati, lo sversamento del percolato nocivo si avrà solo anni dopo la consumazione della condotta quando i fusti cominceranno a deteriorarsi a causa degli agenti atmosferici e rilasciare il loro contenuto e considerando il tempo

¹²⁰ G.L. Gatta, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: Riflettendo sull'epilogo del caso Eternit* in Riv. Trim. Dir. Pen. Cont., n. 1/2015, pag. 77.

¹²¹ A. Gargani, *Fattispecie deprivate, disastri innominati e atipici in materia ambientale in legislazione europea*, 3/02/2020.

¹²² Corte Cass. pen. sez. I n. 7941/2014 in *penalecontemporaneo.it*, 19/11/2014.

¹²³ A. Gargani *op. cit.*

necessario al decadimento degli isotopi radioattivi, gli effetti di deterioramento progressivo dell'ecosistema conseguenti allo smaltimento illecito continuerebbero a prodursi per i secoli a venire, ma secondo la lettura che tende ad attribuire al disastro ambientale la natura di reato permanente fino al perdurare della condotta, il delitto si sarebbe consumato con l'originario interrimento rendendo tutto ciò che ne è derivato (avvelenamento di falde acquifere, moria di flora e fauna, detrimento irreversibile per la biodiversità, aumento nella zona di patologie correlate all'esposizione prolungata a radiazioni ecc. ecc.) una semplice conseguenza non rilevante ai fini dell'integrazione del delitto o del calcolo della prescrizione.

Considerazioni, queste ancora più inaccettabili alla luce del nuovo art 452 *quater* con il quale il legislatore ha voluto mettere al centro della tutela penale ambientale gli ecosistemi a prescindere dalle ricadute nocive per l'essere umano, secondo una visione marcatamente eco-centrica, difficilmente infatti le categorie della condotta umana e dei processi naturali coincidono sul piano temporale.

In questa prospettiva vanno letti i diversi sforzi di superare la dottrina classica sul carattere permanente del reato cercando di integrare le categorie del diritto penale classico con la realtà degli eventi catastrofici per gli ecosistemi, la maggior parte dei quali tende ad attribuire al delitto in questione la natura di reato eventualmente permanente, ossia permanente salvo eccezioni, cercando però, a differenza della Suprema Corte, di spostare in avanti la consumazione del fatto approntando soluzioni per scollegarlo dal necessario protrarsi della condotta.

Sotto tale orientamento si colloca la dottrina che punterebbe a scindere la natura del reato a seconda della matrice ambientale offesa, ritenendo, infatti, che il delitto ex art 452 *quater* c.p. assuma forma istantanea solo nelle contaminazioni del suolo e permanente per quel che riguarda le contaminazioni di acqua e aria¹²⁴. Sebbene questa tesi renda conto del dinamismo dei disastri ambientali¹²⁵ rispetto alle singole componenti dell'habitat naturali, i punti critici cui si espone sono molti; simile concezione, infatti, avrebbe un senso se il nostro legislatore all'art 452 *quater* avesse tassativamente menzionato (come l'art 3 lett. a) della dir. 2008/99) le singole matrici ambientali e non il più generico concetto di "alterazione di un ecosistema"; in secondo luogo, se si dovesse riferire la natura istantanea o meno del reato alle caratteristiche delle singole lesioni a tutte le componenti ricomprese

¹²⁴ A. Milita, *Il disastro ambientale da diritto innominato a tipico: la qualificazione del delitto come eventualmente permanente e le responsabilità patrimoniali* in *lexambiente.it*, 10/06/2015.

¹²⁵ C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'ambiente*, IV ed., Torino 2021, Giappichelli Editore, pag. 265.

dal termine ecosistema, la determinatezza e la prevedibilità del precetto ne sarebbero compromesse, posto poi che una sola condotta di alterazione dell'equilibrio ecologico può benissimo pregiudicare più matrici ambientali.

Maggiormente condivisibile sembra la soluzione che individua il momento consumativo nelle caratteristiche dei singoli eventi descritti dall'art 452 *quater*, la quale attribuisce alle fattispecie di cui nn. 1) e 2) la qualificazione di delitti permanenti che potranno dirsi consumati o quando l'alterazione diventi irreversibile o particolarmente onerosa da rimuovere, in tali punti temporali cesserebbe la permanenza della condotta, mentre la terza ed ultima ipotesi coprirebbe offese atte a protrarsi nel tempo, fintanto cioè, che perdura il pericolo per la pubblica incolumità a prescindere dall'accompagnamento o meno della condotta¹²⁶.

Questa ipotesi sebbene coniughi la dottrina maggioritaria che esige l'accompagnamento della condotta al protrarsi dell'offesa con le caratteristiche peculiari della norma, comporta accertamenti quasi impossibili per determinare se il reato si sia consumato o meno, come ad esempio l'individuazione dell'esatto momento in cui la contaminazione sia divenuta irreversibile, prova per la quale come rilevato ironicamente da alcuni autori occorrerebbero "poteri divinatori"¹²⁷.

Degne di analisi sono anche le diverse interpretazioni riferite all'art 434 c.2 c.p. provenienti dai gradi di merito del procedimento Eternit, la tesi accusatoria ad esempio riteneva la condotta degli'imputati ancora in essere sotto forma omissiva per via dei loro obblighi giuridici di impedimento dell'evento¹²⁸. La sussistenza di obblighi posti dall'ordinamento in capo agli agenti è però difficile da configurare se l'attività è già cessata come rilevato dai giudici di primo grado.

Un punto di partenza per la futura giurisprudenza sul tema può essere l'interpretazione proposta dal Tribunale di Torino sempre sul caso Schmidheiny dell'art 434 c.2 che, ricordiamolo, essendo come l'art 452 *quater* un reato ad evento naturalistico presenta molte somiglianze con il nuovo disastro ambientale.

Per i giudici di primo grado proprio l'evento sarebbe un elemento della fattispecie che sebbene causalmente legato alla condotta ne è assolutamente autonomo rispetto al tempo della sua verifica; il perdurare dell'evento disastroso dunque impedisce che il reato

¹²⁶ L. Masera, *La Cassazione e il caso Eternit op. cit.*

¹²⁷ A. Milita *op. cit.*

¹²⁸ Trib. Torino sez. pen. n. 13/02/2012 paragrafo 22f) in *penalecontemporaneo.it*, 14/05/2012

possa dirsi consumato, riferendo la permanenza del fatto alle lesioni rivolte all'oggetto del reato ancora in essere¹²⁹.

Sostanzialmente da quanto si evince dall'orientamento emerso nelle motivazioni, nei casi di eventi disastrosi per gli ecosistemi i quali producano effetti lesivi e duraturi nel tempo, il reato in oggetto consterebbe di una consumazione prolungata atta a protrarsi fino all'esaurimento dell'ultima lesione, alterazione o danno causalmente riferibile alla contaminazione ambientale¹³⁰.

Tale impostazione potrebbe, se adeguata alla nuova ipotesi di disastro ambientale, fornire copertura punitiva alle catastrofi ambientali le cui conseguenze nocive si protraggono sulla natura anche oltre le categorie dell'agire umano, infatti sarebbe molto difficile sostenere di fronte a un concetto globale come "*l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema*" che danni causalmente collegati ad essa siano solo un post factum non punibile (come afferma la Cassazione) dell'evento e non manifestazioni dell'evento stesso descritto ai primi due numeri dell'art 452 *quater*.

Questa corrente dottrinale e giurisprudenziale assolutamente minoritaria, come obiettato a livello autorevole¹³¹, valorizza la peculiarità degli eventi e trascura l'importanza della condotta, ma occorre anche dire che questa impostazione è una diretta conseguenza delle peculiarità del diritto penale ambientale e delle catastrofi generate dall'uomo nell'esercizio delle proprie attività su vasta scala capaci di colpire questo bene giuridico in modo spesso subdolo, costante e silente.

È infatti ormai evidente, nel nostro quotidiano, come azioni ormai risalenti nel tempo possano incidere drammaticamente sul nostro presente ambientale, così come i comportamenti presenti influenzeranno gli ecosistemi per gli anni avvenire e un diritto penale, orientato dalla sua più alta fonte a tutelare l'ambiente per le generazioni future, dovrebbe sempre averlo presente.

6. La prima sentenza di merito sul nuovo disastro ambientale: il concorso con i disastri tipici. La possibile tutela penale degli eventi climatici estremi amplificati dall'uomo.

¹²⁹ Trib. Torino *op. cit.* paragrafo 22f) pag. 522 e ss.

¹³⁰ C. Ruga Riva *op. cit.*

¹³¹ C. Ruga Riva *op. cit.*, pag. 266.

Abbiamo visto al primo paragrafo, come ancora nessun procedimento avente ad oggetto l'art 452 *quater* sia ancora giunto a essere giudicato in sede di legittimità, se non in materia cautelare, questo a causa della complessità degli accertamenti che il reato richiede per essere provato e dei rilevanti problemi giuridici di cui si è dato fin qui conto. Per questo la prima sentenza di merito sul nuovo disastro ambientale, pubblicata alla fine dello scorso anno, ha destato grandi curiosità e ha mostrato un volto nuovo e per certi versi inaspettato del reato introdotto nel 2015¹³².

Il caso riguardava infatti un devastante incendio boschivo doloso avvenuto nel 2018 in una zona protetta da vincolo paesaggistico e che aveva distrutto decine di migliaia di ettari di bosco. All'imputato furono quindi contestati in concorso i reati di incendio boschivo aggravato dall'aver cagionato un danno grave, esteso e persistente per l'ambiente (art 423 *bis* c. 3 c.p.) e di disastro ambientale ex art 452 *quater* nn. 1) 2) 3) e c.2.

Non esattamente quello che ci si aspettava insomma, non si tratta infatti, di un caso di grave contaminazione industriale dell'ambiente ma di uno strano caso di incendio da cui è derivato un disastro ambientale.

Molto interessanti risultano le argomentazioni della pubblica accusa che nell'affermare la verifica del disastro ambientale, manifestatosi in questo caso in tutte le sue forme, ha recepito anche alcune delle soluzioni dottrinali e giurisprudenziali sopra riportate. Nell'argomentare, infatti, che l'area interessata dall'incendio è stata oggetto di un'alterazione irreversibile o comunque difficilmente eliminabile, il pubblico ministero e il Tribunale si riferiscono a diversi elementi, considerando l'ambiente sotto varie prospettive.

All'interno della motivazione sembra infatti ravvisarsi una visione sia Antropocentrica, richiamando il danno causato dall'incendio alla fruibilità del paesaggio (punto c), che Eco-centrica, riportando il danno irreversibile subito dalla biodiversità nella zona interessata (punto a); i magistrati considerano poi gli effetti sia sul singolo habitat, come la perdita della funzione idrogeologica del terreno privato di vegetazione, sia sul dato globale, ad esempio dando conto dell'impatto negativo sul cambiamento climatico delle emissioni scaturite dall'incendio o della funzione assimilativa di anidride carbonica andata perduta con la distruzione degli alberi con conseguenti ricadute sull'effetto serra (punto e)¹³³.

¹³² Trib. di Pisa sez. pen. n.1356/2021 in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 4/2022, Osservatorio giurisprudenza.

¹³³ Trib. di Pisa *op. cit.* paragrafo II

In particolare, questi ultimi due elementi fanno ben sperare per un futuro utilizzo dei dati su emissioni di gas serra originate dalla condotta criminosa come indice probatorio di un disastro ambientale, specie nei processi aventi ad oggetto attività industriali.

In generale sia la procura che i giudici di primo grado sembrano aver ben interpretato il concetto di “alterazione dell’equilibrio di un ecosistema” valorizzando la sua portata polifunzionale e pluridimensionale, rendendo bene un’idea della vastità dei danni che un disastro ambientale può comportare a più livelli. La prospettiva mista antropocentrica ed eco-centrica propria dell’art 452 *quater*, si ripercuote anche sul testo della sentenza che accerta l’integrazione dell’evento di cui al n. 3) sulla base dell’estensione dell’incendio, dei pericoli cui sono stati sottoposti gli abitanti di alcune frazioni evacuate e dell’aumento del rischio di frane ed esondazioni generato dalla scomparsa della vegetazione.

La Corte fornisce poi un’interpretazione del concetto di “irreversibilità” in linea a quella già elaborata ormai sette anni fa dall’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, affermando che tale espressione debba comprendere “*sia l’impossibilità di ripristinare la situazione precedente sia che il recupero dell’ equilibrio ecologico richieda un ciclo temporale in natura talmente ampio da non essere raffrontabile con le categorie dell’agire umano*”¹³⁴ (in questo caso il completo recupero di tutta la biodiversità e delle funzioni svolte dall’habitat colpito avrebbero richiesto circa ottanta anni).

Il punto però più interessante della qualificazione giuridica del fatto, sta nella definizione dei rapporti fra l’art 423 *bis* c. 3 e l’art 452 *quater* c.p. suscettibile di aprire nuove prospettive punitive nel diritto penale ambientale.

Il Tribunale di Pisa infatti ritiene che le due norme stiano in reciproco rapporto di specialità: da un lato infatti il “danno grave” di cui parla l’incendio boschivo aggravato è un evento più esteso rispetto al disastro ambientale e può manifestarsi causando un’alterazione irreversibile o un grave pericolo per la pubblica incolumità, e quindi l’art 423 *bis* sarebbe norma speciale rispetto al disastro ambientale rappresentandone una delle possibili manifestazioni ma al contempo l’art 452 *quater* sarebbe norma speciale rispetto all’incendio boschivo aggravato da danno persistente all’ambiente in quanto quest’ultimo può verificarsi anche senza integrare gli elementi costitutivi del disastro ambientale. Per questo è ritenuto inapplicabile l’art 15 c.p. sul concorso apparente di norme ma si applica la disciplina del concorso reale ex art 81 c.p.¹³⁵

¹³⁴ Trib. Pisa *op. cit.* paragrafo VIII

¹³⁵ Trib. Pisa *op. cit.*

Questa particolare interpretazione trascende il caso concreto e ridisegna i rapporti fra l'art 452 *quater* e i reati di cui al Titolo VI, ossia prospetta un possibile ruolo concorrenziale del nuovo disastro ambientale rispetto ai disastri tipici¹³⁶.

Un simile effetto contraddice nel modo più assoluto l'intenzione del legislatore che anzi puntava a una descrizione tassativa e puntuale della fattispecie e tuttavia è il chiaro sintomo di come tali velleità analitiche siano fallite a causa della medesima formulazione normativa, come si è già detto, oggettivamente troppo vaga. Occorre però guardare con interesse al possibile concorso fra reati a tutela della pubblica incolumità e l'art 452 *quater*, esso apre, infatti, una possibile strada verso la tutela di disastri tipici (frane, valanghe, incendi, inondazioni ecc. ecc.) con ricadute irreversibili sugli habitat naturali, causati o amplificati dalla mano dell'uomo.

Si tratta di ipotesi tutt'altro che teoriche in un paese sempre più flagellato da eventi climatici estremi e dalle conseguenti catastrofi naturali nei quali purtroppo la mala gestione del territorio gioca spesso un ruolo decisivo, pensiamo al disastro di Ischia del novembre 2022¹³⁷. Prendendo per ipotesi un caso analogo, ossia il crollo di palazzine abusive dovuto a una frana i cui effetti sono stati moltiplicati proprio dalla cementificazione senza scrupoli, l'art 426 c.p. che punisce "chiunque cagioni inondazioni frane o valanghe [...]" potrebbe essere contestato in concorso con l'art 452 *quater* integrato nel caso in questione nelle forme di cui a nn. 2) e 3)¹³⁸.

Anche in questo caso le due norme, seguendo il ragionamento dei giudici pisani, sarebbero in rapporto di reciproca specialità, le inondazioni frane e valanghe di cui all'art 426 c.p. rappresenterebbero alcune delle possibili manifestazioni del disastro ambientale per questo sarebbero in rapporto specialità con esso, allo stesso modo questi rappresenterebbero anche disastri dalla portata potenzialmente più ampia rispetto agli eventi descritti dall'art 452 *quater* e che si possono verificare anche senza comportare un'alterazione ecosistemica o un rischio per la pubblica incolumità, risultando perciò in un rapporto di genere a specie con quest'ultimo.

Il che permetterebbe di punire con maggiore severità sanzionatoria ex art 81 c.p. chi ha permesso o agevolato un abusivismo così scellerato, fungendo da efficace deterrente su chi

¹³⁶ C. Ruga Riva, *La prima sentenza di merito sul nuovo disastro ambientale. Un inaspettato caso di incendio boschivo* in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 4/2022, pag. 66 e ss.

¹³⁷ C. Ruga Riva *op. cit.*

¹³⁸ I crolli delle palazzine rappresenterebbero un rischio per la pubblica incolumità così come il volume della frana costituirebbe una compromissione estesa ex n.3, la frana in sé, la mole di detriti trasportati a valle e la distruzione degli edifici costituirebbero un'alterazione la cui eliminazione risulta particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali" ex n. 2) art 452 *quater*.

pensa di sacrificare la sicurezza delle persone e il buon governo dell'ambiente alle logiche di interesse.

7. Il disastro ambientale di fronte all'ecicidio. Prospettive per l'art 452 quater.

Starà alla giurisprudenza e alla dottrina elaborare soluzioni sempre più efficienti in modo da ottimizzare l'applicazione dell'art 452 *quater*, in quest'ottica ben venga lo sdoganamento della prova logica operato dalla Cassazione, nell'accertamento delle alterazioni del contesto ecologico, ma taluni problemi (primo fra tutti quello sul significato del termine "abusivamente") restano ben lontani da una definizione definitiva, che forse giungerà solo con le prime sentenze in sede di legittimità in merito a questa complessa incriminazione.

Un ripensamento della fattispecie anche a livello legislativo sarebbe però necessario dato il dibattito politico e giuridico suscitato a livello internazionale dalle nuove forme di protezione ambientale mediante il diritto penale.

Il 31/03/2023 con un emendamento alla così detta "*Draft Directive*" vale a dire il progetto di direttiva europea volto a sostituire la dir. 2008/99, il parlamento europeo ha emendato il testo proposto dalla commissione inserendo un esplicito riferimento all'ecicidio al considerando 16 del testo: "[...] *un'offesa criminosa all'ambiente la quale causi gravi e diffusi, o gravi e di lunga durata ovvero gravi ed irreversibili danni alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità dell'acqua, o ancora alla biodiversità, alle utilità e funzioni di un ecosistema, o alla flora o alla fauna tal offesa dovrebbe essere considerata un crimine di particolare gravità e sanzionato in accordo con i diritti penali degli stati membri includendo anche l'ecicidio [...]*"¹³⁹. Parte della definizione di ecicidio elaborata a giugno 2021 dallo I.E.P. (*Independent Expert Panel*) su proposta della fondazione Stop-Ecocide è riportata anche nell'emendamento a modifica dell'art 3.1 lett. a)¹⁴⁰ della proposta di direttiva nella parte in cui si fa riferimento a: "alle condotte che causino danni gravi, diffusi o irreversibili".

A prima vista la futura direttiva se approvata nel testo attuale sotto questo profilo sarebbe già attuata in partenza. L'attuale art. 452 *quater* ricomprende punisce già con severità edittale considerevole, i danni gravi, con riferimento al c.1 n.2, irreversibili, n.1, e

¹³⁹ European Parliament, *Report - A9-0087/2023*, Amendment 20.

¹³⁹ K. Mackintosh, *European Parliament Votes Unanimously for Ecocide* in *opiniojuris.org*, 10/04/2023.

¹⁴⁰ European Parliament *op. cit.*, Amendment 67.

diffusi n.3 seppur il concetto di “estensione della compromissione” sia legato a una lesione avverso l’incolumità pubblica. Riguardo ciò le analogie fra l’ipotetico reato europeo e il delitto in oggetto riguarda anche le commistioni fra beni giuridici ambientali e beni giuridici antropici, la norma euro unitaria si riferisce anche a condotte che possano causare: “morte o serie lesioni alla salute di una persone” tutela della salute qui esplicitata ma pacificamente ricompresa nella nostrana nozione di “incolumità pubblica”.

Le principali discrasie fra la proposta direttiva e l’art 452 *quater* risiedono nella tassatività dei concetti, molto più pregnante nel testo emendato dal Parlamento Europeo che nel “nuovo” disastro ambientale. Innanzi tutto, il bene giuridico ambiente è più efficacemente delineato dagli estensori comunitari distinguendo fra ecosistemi e matrici ambientali elencate in modo analitico, a differenza del nostro legislatore penale che ha voluto riferirsi al vastissimo concetto di ecosistema che pone, come abbiamo visto numerosi problemi interpretativi inoltre, nel nuovo art 3.1 lett. a) si parla di danni non di alterazioni, il distinguo non è indifferente se è vero che la prima espressione ha una maggiore familiarità col dato penalistico e non presuppone la possibilità di comparare la situazione precedente a quella successiva¹⁴¹. Infine, il riferimento alle condotte “*likely to cause*” danni all’incolumità fisica e all’ambiente fa rilevare una volta di più come il legislatore europeo non abbracci univocamente il modello di tutela penale mediante fattispecie di danno, ma che apra anche a reati di pericolo in concreto. Uno degli errori, infatti, imputati al legislatore penale del 2015 è stato proprio quello di delineare un’ipotesi di delitto ad evento di pericolo rendendo l’accertamento della causalità riferita al concetto di alterazione di un ecosistema una vera e propria *probatio diabolica*¹⁴², e non un reato a condotta pericolosa il quale avrebbe consentito di accertare volta per volta l’attitudine della stessa al progressivo deterioramento di un contesto ambientale, andando a tipizzare il pericolo in concreto¹⁴³. Una soluzione che forse avrebbe, se non risolto, fortemente attenuato i problemi posti in termini di causalità giuridica da sempre problema complesso nella tutela penale dell’ambiente.

Insomma, lungi dal suggerire una soppressione totale dell’art 452 *quater* è chiaro come la nuova direttiva rappresenti un’occasione che il legislatore potrebbe cogliere per restaurare ciò che c’è già, risolvendo, in termini senz’altro più tempestivi di quanto

¹⁴¹ A. Manna, *Realtà e prospettive della tutela penale dell’ambiente in Italia* in *Riv. Trim. Dir. Pen. Eur.*, 1998, pag. 851 ss.

¹⁴² M. Catenacci, *La legge sugli eco-reati ed i suoi principali nodi problematici*, in A. Manna (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell’ambiente*, Roma 2016, Dike giuridica, pag. 9 e ss.

¹⁴³ M. Catenacci in M. Catenacci, P. Fimiani, R. Losengo, A. Manna, *La legge sugli ecoreati 5 anni dopo: un primo bilancio* in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 2/2020, pag. 126.

potrebbe fare la giurisprudenza, le vaghezze lasciate nella redazione del reato rendendolo così anche più effettivo in termini di procedibilità, fornendo un contributo fondamentale alla giurisprudenza e alla dottrina nel ripensare concetti chiave del diritto penale classico alla ricerca di una difficile conciliazione con i fenomeni che la tutela ambientale si propone di contrastare.

Di più, è necessario ad ogni modo allinearsi alle numerose normative europee e mondiali che tutelano di fatto l'ecicidio, il quale come è emerso nell'ultimo anno e mezzo rappresenta l'ultima frontiera nella tutela dei disastri ambientali.

CAPITOLO TERZO

IL SISTEMA DELLE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI. PUNIRE LE ASSOCIAZIONI FINALIZZATE A COMMETTERE DISASTRO AMBIENTALE PER AUMENTARE L'EFFICACIA DEL REATO.

SOMMARIO: 1. Perché punire i *Corporate-Crimes* in materia ambientale. L'approccio della Green Criminology. 2. Il quadro dei reati associativi. Le linee fondamentali della loro prassi applicativa. 2.1 Un caso di concorso fra reati associativi e disastro innominato. La gestione industriale “disastrosa” nella sentenza sul processo “Ambiente Svenduto”. 3. L' aggravante associativa nella codificazione degli eco-delitti. Scelta emergenziale o presa di coscienza ambientale? 3.1 Non solo eco-mafia. L'art 452 *octies* applicato ad associazioni finalizzate a commettere disastri ambientali. La lotta all'impresa inquinante. 3.1.1. Il contrasto alle imprese inquinanti mediante il “modello 231”. La responsabilità degli enti applicata al disastro ambientale. 3.2. I rapporti tra crimine organizzato e attività imprenditoriali nel sistema dell'aggravante ambientale ai reati associativi. Il doppio volto delle Ecomafie. 3.3 Il ruolo delle aggravanti associative rispetto al pericolo di disastro ambientale. Una proposta di “supplenza” 4. L'aggravante ambientale teleologica, una spada di Damocle sulla coerenza giuridica nel sistema delle circostanze associative ambientali.

1. Perché punire i Corporate-Crimes in materia ambientale. L'approccio della Green Criminology.

L'emersione di una maggiore sensibilità verso i danni che una società del rischio, comporta per l'ambiente¹, ha generato un profondo e diffuso mutamento dei nostri paradigmi culturali investendo anche quegli ambiti che si occupano di indagare il nostro rapporto con il clima entrato ufficialmente in crisi a causa delle azioni legate al nostro stile di vita, portando a interrogarsi sul perché certi soggetti assumano comportamenti chiaramente “devianti”, non solo rispetto alle leggi penali sempre più stringenti a

¹ C. Perini, *Adattamento e differenziazione delle risposte punitiva nella “Società del Rischio” in penalecontemporaneo.it*, 30/03/2018.

protezione di questo bene giuridico ma anche rispetto alla riscoperta “sensibilità ambientale” che negli ultimi decenni si va diffondendo nella società.

A questi interrogativi tenta di fornire risposta un approccio emerso a partire dai primi anni duemila nella scienza criminologica detta per l'appunto *Green Criminology*, che come evocato dal nome si occupa di indagare i crimini, i danni e i disastri ambientali, assieme alle varie forme di (in)giustizia riguardanti la relazione tra l'uomo e l'ecosistema, accertando come queste nuove forme criminali siano in grado di mettere in crisi le nostre costruzioni giuridiche attuali e le azioni di politica criminale adottate dal legislatore².

Questa variante culturale della criminologia cerca giustamente di adottare uno sguardo mobile sul tema riuscendo a cogliere quello che è un aspetto fondamentale degli eco-delitti dalla prospettiva degli autori di reato (che è poi il campo di indagine della criminologia in genere) ossia come essi possano investire più livelli di condotta, dal comportamento individuale (invero molto raro se non unico) alle scelte delle organizzazioni collettive, le industrie ad esempio, quest'ultime che spesso sono quelle foriere dei danni ecologici maggiori³, fino alla struttura collettiva per eccellenza: Lo Stato, la cui inazione climatica può costituire uno dei più grandi crimini trans-nazionali e trans-generazionali della storia⁴.

Tenendo conto di tale dato fondamentale alcuni autori hanno identificato in generale il cambiamento climatico ma in particolare, tutti gli eco-reati con i così detti *State-Corporate Crimes*, proprio a sottolinearne la dimensione plurale e intersoggettiva⁵.

L'idea del crimine ambientale come *Corporate Crime* consente non solo di considerare le azioni devianti ad alti livelli di organizzazione restituendo complessità a tali delitti i quali spesso sono il prodotto delle intrecciate relazioni fra le istituzioni sociali, economiche e anche criminali che possono avere interessi confliggenti o convergenti, ma anche di spostare l'attenzione a quelle relazioni verticali e alle procedure operative all'interno di una certa “*corporate*” (società per azioni, associazione criminale, ufficio amministrativo...) e che possono inibire o incoraggiare taluni attori a determinarsi verso comportamenti devianti⁶.

La cronaca sui reati ambientali infatti, ben ci riferisce a proposito di questo perverso legame fra corpi intermedi perfettamente legali, associazioni criminali e pubblici ufficiali

² L. Natali, *Cambiamento climatico e green-criminology* in *Rass. it. crim.* n. 2/2019, pag. 156 e ss.

³ C. Perini, *Rischio Tecnologico e Responsabilità penale. Una lettura criminologica del caso Seveso e del caso Porto Marghera* in *Rass. it. crim.* 2002, pag. 389 e ss.

⁴ R. White, *Climate change criminology* in *Bristol Policy Press*, 2018, pag. 19 e ss.

⁵ R. C. Kramer., R.J Michalowski, *Is Global Warming a State-Corporate Crime?* In R. White (Ed.), *Climate Change from a Criminological Perspective* New York 2012, Springer.

⁶ L. Natali *op. cit.*, pag.161

infedeli, i cui intrecci di interesse a detrimento degli ecosistemi si intessono nella famosa “zona grigia”. La connessione dunque fra associazionismo criminale (organizzato o meno) e reati ambientali emerge da un forte dato di realtà, e si esercita soprattutto nello smaltimento dei rifiuti, è, infatti, impossibile non pensare alla Terra dei Fuochi dove grandi imprese del Nord delegavano alle associazioni mafiose locali il traffico e lo smaltimento illecito di rifiuti, causando un disastro ecologico e sanitario di proporzioni drammatiche.

Muovendo da un approccio che parte dagli autori di reato, è fondamentale accertare anche le motivazioni delle loro condotte, risulta, difatti, difficile immaginare che un sodalizio criminale abbia come obiettivo finale e principale la commissione di un reato di danno all’ambiente, anzi spesso l’accordo criminale ha come scopo un più vasto programma di delitti fra cui quelli ambientali sono concorrenti con altri, è bensì più facile ipotizzare che l’evento criminoso sia risultato collaterale di pratiche imprenditoriali spregiudicate, accettato come rischio possibile di condotte commissive od omissive comportanti un illecito guadagno⁷.

Quindi situazioni di catastrofi ecologiche, causate da “*Corporate*”, si inseriscono in una trama più fitta di azioni e omissioni di cui il danno ambientale è per così dire un rischio collaterale, si pensi al deragliamento ferroviario di un convoglio trasportante composti industriali pericolosi East Palestine, Ohio, e il conseguente sversamento di tonnellate di sostanze chimiche nell’ambiente, definito “il più grave disastro ambientale nella storia degli Stati Uniti”, dove è stato accertato l’infrazione delle cautele sul trasporto di materiali chimici pericolosi⁸.

Entriamo dunque nel campo dei così detti *White Collar Crimes*, i crimini dei colletti bianchi, oggetto di indagine criminologica fin da Cesare Lombroso con i suoi brillanti studi a proposito dello scandalo della Banca Romana, oggetto di attenzione anche del padre della Scuola Positiva, E. Ferri, volti ad accertare le motivazioni che spingono a questa “delinquenza occulta” costituita non da azioni violente o visibili ma da frodi e omissioni⁹.

Proprio in questo carattere sotto traccia che impedisce di identificare chiaramente la condotta criminosa come moralmente riprovevole, risiede la maggior pericolosità dei reati commessi da questa tipologia di autori, e che sarà ancor di più amplificata se il soggetto è

⁷ G. Monferini, *I reati associativi finalizzati alla commissione di delitti ambientali e le aggravanti applicabili alla associazione* in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 4/2020, pag. 42 e ss.

⁸ C. Hauser, *Train Derailment in East Palestine, Ohio: What we know*, 6/03/2023 in *nytimes.it*

⁹ P. Martucci, “*Delitti nuovi*”. *La criminalità non convenzionale nelle intuizioni dei lombrosiani* in *Rass. it. crim.*, n. 1/2018, pag. 75 e ss.

inserito in un ente collettivo dove le spinte a violare le norme arrivano dal contesto che ingiunge la massimizzazione dei profitti; spesso sono infatti i procedimenti interni alla singola azienda o all'associazione a fornire giustificazione per chi commette uno dei così detti *crimes by business*¹⁰. Anche il dato sociologico è molto importante per capire la diffusività di questi delitti, la minore percezione della pericolosità di tali fatti è connessa con l'alta posizione sociale di chi li commette, oltre che al loro aspetto rispettabile, il che porta inconsciamente a una loro minor perseguibilità.

La distanza che la struttura organizzativa infine pone fra l'individuo e i beni giuridici pregiudicati incentiva una maggior disinvoltura nell'attuazione di progetti criminali, se poi parliamo di un bene come l'ambiente, ancora oggi dato da molti per scontato o non percepito come valore da preservare, la percezione del disvalore offensivo si fa sull'autore di reato ancor più blanda¹¹.

E proprio sulla diversa percezione sul disvalore offensivo del fatto si genera uno dei più tragici, nel vero senso della parola, malintesi fra la società e il sistema penale nei casi di disastro ambientale o sanitario. Conosciamo tutti, infatti, vicende processuali su incriminazioni di questo tipo conclusesi con pene irrisorie, come per il caso Seveso, o con l'assoluzione degli'imputati come nei casi Eternit o Porto Marghera, sebbene gli organi giudicanti avessero accertato i fatti di lesione a danno di beni collettivi primari¹² e anche laddove le comunità coinvolte avevano espresso precise istanze di tutela anche in sede extra-penale¹³. La *Panne* si genera per via della struttura stessa della responsabilità penale nel nostro ordinamento, una responsabilità che è, e non potrebbe in alcun modo non essere, personale ovvero commisurata alla singola responsabilità della persona fisica, l'agente è riconosciuto colpevole di un fatto se e nella misura in cui esso sia supportato dall'elemento psicologico del dolo e della colpa, come sancito nell'art 27 c.1 Cost.¹⁴ e ribadito dalla Consulta con la nota sentenza 364/1988¹⁵. L'intensità di dolo e colpa sta alla base del sistema di commisurazione della pena ex art 133 c. 1 n. 3 c.p.

¹⁰ S.S. Simpson, *Reimagining Sutherland 80 years after white collar crime* in *Criminology*, 21/01/2019, in *Heinonline*.

¹¹ E. Sutherland, G. Forti (a cura di), *Il crimine dei colletti bianchi la versione integrale*, Milano 1987, Giuffrè Editore, pag. 278.

¹² C. Perini, *Rischio tecnologico e responsabilità penale: un'analisi criminologica del caso Seveso e del caso Porto Marghera* in *Rass. it. crim.* 2002 pag. 400 e ss.

¹³ Come nel caso Seveso vedi C. Salvi, *La responsabilità civile*, III edizione, Milano 2019, Giuffrè Francis Lefebvre, pag. 136 e Corte Cass. civ. sez. Un. n. 2515/2002 in *Dejure.it*

¹⁴ G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale: parte generale*, Milano 2020, Giuffrè Francis Lefebvre, pag. 11.

¹⁵ Corte Cost. sen. n. 364/1988 in *cortecostituzionale.it*

L'ordinamento penale dunque anche di fronte a offese speciali ed irreparabili che coinvolgono intere collettività generate spesso da organismi complessi (*Corporate*), tenta di razionalizzarla per frammenti riconducendo ciascun frammento al contributo causale della persona fisica, e qui risiede il malinteso di cui sopra rispetto a un macro-evento di inquinamento (magari protrattosi nel tempo attraverso micro-causazioni) il contributo della singola condotta non potrà essere che minimo, specie se si presenta ai giudici nella forma di un *white collar crime*¹⁶. E ancora spesso come accertato da numerose sentenze di cui si è dato conto durante l'elaborato (Eternit, ILVA, Seveso, Petrolchimico di Porto Marghera, Tirreno Power), i disastri ambientali sono stati cagionati da vere e proprie scelte di politica d'impresa concordate ai più alti livelli di *management*, la gravità dell'offesa criminologicamente può essere dunque spiegata solo a partire dall'organizzazione dei beni e delle persone di una determinata associazione, ricercandone l'intenzione nella dimensione economica che le è connaturata; ogni tutela che prescindendo questo dato muovendo dai paradigmi tradizionali del diritto penale formati a misura di persona fisica non è capace di ridare un'idea della gravità della lesione al bene giuridica, rivestendo solo un ruolo simbolico¹⁷.

In considerazione di ciò il nucleo dei rapporti fra associazionismo criminale ed ecodeiitti risiede dunque, nel velo che l'inserimento in un ente collettivo stende su comportamenti già poco sentiti a livello culturale come "sbagliati" spesso legittimati in nome del bene aziendale e del taglio dei costi, sebbene queste azioni, che spesso consistono in semplici omissioni, rimozioni di cautele o mancata vigilanza, possono condurre ad eventi catastrofici, resi ancor più distruttivi dal peso tecnologico dell'attività che l'organizzazione svolge.

Ci muoviamo infatti in una "società del rischio"¹⁸ divisa cioè fra un sistema economico che produce ricchezza nella misura in cui essa produce rischi generando una situazione di pericolo diffuso soprattutto per beni giuridici percepiti come primari quali salute, ambiente, sicurezza dei lavoratori e le istanze securitarie espresse dalle comunità che guardano al diritto penale come uno stabilizzatore di questa situazione di tensione, il che

¹⁶ C. Perini *op. cit.*, pag. 403.

¹⁷ C. Perini *op. cit.*

¹⁸ N. Luhmann, *La differenziazione del diritto. Contributi alla sociologia e alla teoria del diritto*, Bologna 1990, Il Mulino, pag. 15 e ss.

ha spinto spesso il legislatore a scelte di politica criminale colorate da un certo grado di populismo penale¹⁹.

Il contrasto a questi fenomeni non può che avvenire all'insegna della multi-fattorialità e dell'interdisciplinarietà degli interventi, i quali dovrebbero essere sia preventivi che successivi, sul primo piano si inserisce una gestione concertata dei rischi che consenta alle varie parti sociali coinvolte da un'attività industriale rischiosa di interloquire in posizione di parità in modo da pervenire a soluzioni condivise, in tal senso va il nuovo art 3 *sexties* T.U.A. stabilendo procedure di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini nel governo del territorio²⁰.

Sul piano dei rimedi successivi le conclusioni sulla insidiosa "banalità" affaristica dei *Corporate Crimes* sotto forma, per quanto ci riguarda, di eco-delitti, elaborate dalla *green criminology* sembrano essere state recepite dal nostro legislatore penale, che come vedremo, con la l. 68/2015 si è impegnato ad aggravare il trattamento sanzionatorio per i soggetti implicati in associazioni criminali (organizzate e non) ed inserendo i reati associativi finalizzati alla commissione dei delitti di cui al Titolo VI *bis* nel catalogo delle ipotesi criminose che presuppongono la responsabilità dipendente da reato per le persone giuridiche novellando l'art 25 *undecies* del d.lgs. 231/2001 ²¹.

Comprendere il complesso fenomeno dei crimini di stampo associativo in riferimento al diritto penale ambientale ed adottare normative, non solo penali ma anche a livello di buone pratiche²² di settore, volti a prevenire comportamenti scorretti dalle conseguenze immani, significa anche indicare nuove vie per una maggiore e più efficace tutela degli eventi di disastro ambientale i cui drammatici effetti sono spesso il frutto di tante e moltiplicate e piccole azioni *contra legem*, dettate primariamente da semplice avidità, sia essa individuale o collettiva, ed è proprio nel contrasto all'avidità come (dis)valore sociale che può giocarsi la partita culturale per costruire a livello diffuso la consapevolezza sulla necessaria elaborazione di un modello economico più sostenibile nel solco dei nuovi principi espressi dalla nostra Costituzione.

¹⁹ Si pensi alla clamorosa assoluzione del caso Eternit che ha spinto il legislatore ad inserire il nuovo Titolo VI *bis* portandolo ad innalzare i termini di prescrizione senza cogliere l'effettivo problema alla base della controversa decisione della Cassazione ovvero l'individuazione del *tempus commissi delicti*, sul punto A.H Bell, A. Valsecchi, *Il nuovo disastro ambientale una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*. in *Riv. Trim. Dir. pen. cont.*, fasc. 2/2015, pag 71 e ss.

²⁰ A. Di Landro, *La responsabilità per l'attività autorizzata nei settori dell'ambiente e del territorio* Torino 2018, Giappichelli Editore, pag. 119.

²¹ L. La Spina, *Il delitto di inquinamento ambientale doloso* in A Manna (a cura di), *Il nuovo diritto dell'ambiente*, Roma 2016, Dike giuridica editrice, pag. 61

²² S.S Simpson *op. cit.*

2. Il quadro dei reati associativi. Le linee fondamentali della loro prassi applicativa

Nel solco di numerosi casi di cronaca e delle spinte da parte delle associazioni ambientaliste il legislatore penale ha deciso di far proprie le istanze di tutela derivanti dai rischi tecnologici e occulti generati dall'operato di organizzazioni industriali e criminali, inserendo nella "codificazione verde" l'aggravante di cui all'art. 452 *octies*, il quale dispone: *"Quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti nel presente titolo le pene previste dal medesimo art. 416 sono aumentate [...]"* e ancora al secondo comma: *"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate."*

Al centro del presente capitolo saranno infatti le nuove prospettive punitive avverso i casi di disastro ambientale aperte dal sistema di aggravanti esposte all'art. 452 *octies*. Prima di procedere all'analisi dei singoli casi di contaminazioni catastrofiche per gli ecosistemi in cui potrebbe operare tale disposizione è prioritario rilevare come quest'ultima, sebbene sistematicamente posta nel nuovo Titolo VI *bis*, costituisca, come si evince dal testo una forma aggravata degli artt. 416 e 416 *bis* c.p. ossia dei reati associativi.

Infatti, al fine anche di contrastare in modo efficace i delitti commessi nell'ambito di una *Corporate*, intesa come qualunque tipo di struttura plurale di persone, che pregiudichi in generale l'ambiente occorre prima introdurre brevemente le norme che incriminano gli accordi criminali in generale e che possono sorgere in questo contesto o dei quali queste associazioni sono addirittura il mezzo per perseguire il proprio disegno criminoso, e dare conto per lo meno della loro prassi applicativa.

Per reati associativi si intendono soprattutto quelle ipotesi criminose di cui agli artt. 416 e 416 *bis* del Codice Penale, il primo denominato appunto "associazione a delinquere" che si preoccupano di perseguire i casi in cui: *"tre o più persone si associano, allo scopo di commettere più delitti"*, a partire da questo nucleo centrale della fattispecie si specifica la seconda condotta che comunque rimane invariata ma si specifica per via dell'aggettivo

“mafioso”: il c. 2 dell’art. 416 bis ci elenca le caratteristiche che un’associazione deve possedere per caratterizzarsi come di “tipo mafioso” per cui gli associati che ne facciano parte devono avvalersi “*della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e l’omertà che ne deriva al fine di commettere delitti, per acquisire [...] la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazione...*”.

Inseriti nel titolo dedicato ai reati contro l’ordine pubblico, invero bene giuridico alquanto sfuggente²³, questo genere di delitti si presentano come a forma libera ed essenzialmente, di pericolo in concreto. Gli elementi della condotta non sono sostanzialmente definiti dal codice aderendo allo schema della così detta “fattispecie aperta”, per questo la giurisprudenza si è da tempo esercitata nel circoscrivere l’ambito applicativo di tali norme rispetto ad ipotesi contigue e sovrapponibili soprattutto con riguardo al concorso nel reato continuato e al tentativo²⁴.

A proposito degli elementi costitutivi del delitto, trattandosi appunto di una fattispecie aperta la Corte di Cassazione ha tenuto soprattutto a specificare quali siano gli aspetti necessari affinché sia possibile parlare di “associazione per delinquere”, e quali invece risultino superflui all’integrazione del medesimo delitto. Per costante giurisprudenza della Corte ad esempio, non è necessario che gli associati si dotino di una precisa struttura gerarchica o che siano soggetti a un vertice mediante rapporti di subordinazione, secondo le sentenze di legittimità questi non sarebbero elementi strutturali imprescindibili del reato²⁵, sebbene sia molto difficile immaginare un’associazione di cui all’art 416 c.p. priva anche solo di un rappresentante all’esterno²⁶; rimane comunque fondamentale che i sodali si

²³ V. Plantamura, *Reati associativi tra teoria e prassi*, Napoli 2019, Edizioni Scientifiche Italiane, pag. 63 e ss. Una tesi ivi proposta tenta di oggettivizzare il concetto di ordine pubblico in relazione ai delitti scopo, l’art. 416 in tal senso anticiperebbe la tutela dei beni giuridici di quest’ultimi tesi sostenuta anche in, G.A. De Francesco, *Societas Sceleris tecniche repressive delle associazioni criminali in Convegni di Diritto e Procedura Penale*, 1992, pag. 58, in cui la dimensione offensiva del sodalizio criminoso è risolta interamente nel pericolo causato nei beni giuridici tutelati dalle norme dei delitti di scopo, avverso a questa tesi vedi, G. De Vero, *Tutela penale dell’ordine pubblico. Itinerari di una verifica dogmatica e politico criminale*, Milano 1988, Giuffrè Editore, pag. 257, secondo il quale la tesi su proposta farebbe venire meno la ratio stessa dei reati associativi assimilandoli al tentativo.

²⁴ V. Plantamura *op. cit.*, pag. 99 e ss.

²⁵ *ex multis*: Corte Cass. pen. sez. VI, n. 52590/2016, Corte Cass. pen. sez. fer., n. 50620/2013 nella quale si afferma: “è configurabile il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di accessi abusivi a sistemi informatici da parte di un sodalizio criminoso operante esclusivamente in rete, anche quando non risulti individuabile l’esistenza di una struttura di vertice del gruppo”, in *Dejure.it*, e ancora, Corte Cass. pen. sez. V, n. 31389/2008 in C.E.D. Cass., n. 241175.

²⁶ V. Plantamura *op. cit.*

dotino comunque di un'organizzazione per lo meno rudimentale ma idonea al raggiungimento dei fini sociali²⁷.

L'orientamento maggioritario in seno alla giurisprudenza di legittimità ha poi in più occasioni escluso che gli artt. 416 e 416 *bis* si integrino solo qualora siano realizzati i delitti scopo del vincolo associativo costituito dai sodali, la tendenza è quella di ribadire l'autonomia fra il l'associazione e i reati che si inseriscono nel disegno suo criminoso, come sembra emergere dal dato normativo ex art 416 c.2 integrabile: “per il solo fatto di partecipare all'associazione la pena [...]; il singolo associato è dunque perseguibile anche se il reato scopo non è stato consumato”. Proprio in virtù dell'indipendenza fra le due fattispecie di reato è penalmente perseguibile anche un singola condotta di partecipazione all'associazione senza per questo aver contribuito alla causazione dei reati finali²⁸, sempre in tal senso non si potrà, però, desumere automaticamente dalla sola appartenenza all'organizzazione la responsabilità penale per i delitti-fine²⁹, bensì ne risponderanno solo coloro che abbiano contribuito materialmente a dar loro seguito, tutti gl'associati saranno però chiamati a rispondere per quei reati considerati “strumentali” all'attuazione del programma criminoso in generale³⁰.

Il dolo in questo tipo di reati investe necessariamente il vincolo associativo, ciascun membro che vi aderisca deve essere consapevole di partecipare a un accordo criminoso finalizzato a commettere più reati indeterminati³¹, ma proprio su questo punto si gioca la partita interpretativa per stabilire i giusti confini fra i reati di associazione e il concorso di persone nei reati permanenti.

Il *discrimen* fra queste due casistiche apparentemente molto simili, soprattutto se nell'ipotesi di concorso in reato permanente sono stati commessi più reati, risiede per l'appunto nelle caratteristiche del vincolo associativo, nel concorso di persone tale elemento si manifesta in modo occasionale ed accidentale al fine di commettere uno o più delitti determinati e normalmente si esaurisce con la consumazione di questi ultimi, nei reati associativi, invece, esso si sostanzia per essere diretto all'attuazione di un programma criminoso finalizzato a compiere più ipotesi criminose indeterminate, e si caratterizza per la sua permanenza al di là della effettiva commissione dei reati di scopo³². Questa

²⁷ Corte Cass. pen. sez. I n. 240075/2015 e Corte Cass. pen. sez. I n. 12681/2008, in *Dejure.it*

²⁸ Corte Cass. pen. sez. VI n. 50334/2013 in *Dejure.it*

²⁹ In particolare, non è possibile desumere dal ruolo anche apicale dell'organizzazione per delinquere la responsabilità per uno dei delitti scopo. Corte Cass. pen. sez. V n. 35479/2010 in *Dejure.it*

³⁰ Corte Cass. pen. sez. II n. 32901/2007 in *Dejure.it*

³¹ Cass. pen. sez. IV 10/05/1995 in *Mass. Cass. pen.*, fasc. 6/1995, pag. 86

³² Corte Cass. pen. sez. II n. 933/2013 in *Dejure.it*

distinzione è particolarmente importante per quanto riguarda il nostro ambito di studio, la più frequente forma con cui si sostanzia il disastro ambientale è infatti quella dell'inquinamento storico il quale rientra, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità³³, nel novero dei reati permanenti, è importante dunque distinguere ai fini dell'applicazione della nuova aggravante ambientale ai reati associativi di cui all'art 452 *octies*, quando il fatto si sia verificato nell'ambito di un mero concorso di persone (ad esempio attraverso micro sversamenti di sostanze tossiche da parte di soggetti distinti e non collegati fra loro da alcun sodalizio criminale in un determinato habitat) ovvero si inserisca in un più vasto programma criminoso di cui risulti uno dei reati scopo, anche solo supportato dal dolo eventuale.

Interessante sempre in questa prospettiva quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 43656/2010, sancendo che ai fini della configurazione dell'associazione per delinquere, i requisiti della stabilità vincolo associativo e dell'organizzazione di persone e mezzi si ritengono integrati anche nel caso in cui per realizzare il programma criminoso gli associati abbiano utilizzato una società commerciale fra loro costituita o comunque acquisita, imponendole un “*modulo operativo illecito*”³⁴. Questo dato giurisprudenziale è molto interessante per quanto riguarda gli eco-delitti commessi a valle dei reati associativi, una delle modalità più utilizzate, infatti, dalle organizzazioni criminali di stampo mafioso per assicurarsi appalti o autorizzazioni è quella di costituire società commerciali di comodo oppure acquisire entità economiche preesistenti, ciò avviene soprattutto nella gestione illecita del ciclo dei rifiuti il cui smaltimento illegale può portare a situazioni di disastro ambientale, come abbiamo visto nel capitolo precedente con la sentenza Pellini³⁵, ma potrebbe anche riguardare il caso di vertici di un'azienda o di un gruppo industriale che nel perseguire fini illegali si servano delle strutture societarie per imporre loro appunto moduli operativi illeciti, che risulta quanto contestato ad esempio agli imputati nel processo “Ambiente Svenduto” contro gli ormai ex dirigenti dell'ILVA³⁶ per le gravi contaminazioni da diossina causate dall'acciaieria di Taranto. Si aprirebbe inoltre all'applicazione della così detta responsabilità penale delle persone giuridiche secondo il novellato art. 25 *undecies* d.lgs. 231/2001.

Una delle nuove e significative frontiere nella lotta contro i crimini ambientali si riscontra nel contrasto alle Eco-Mafie un fenomeno con cui essenzialmente si indicano

³³ Corte Cass. pen. sez. I n. 1292/2014 in *penalecontemporaneo.it* 24/02/2015

³⁴ Corte Cass. pen. sez. IV n. 43656/2010 in *Dejure.it*

³⁵ Corte Cass. pen. sez. I n. 58023/2017 in *Dejure.it*

³⁶ C. Ruga Riva, *Diritto Penale dell'ambiente*, III ed., Torino 2016, Giappichelli Editore, pag. 276.

quelle strutture di criminalità organizzata già radicate sul territorio che nel perseguimento delle loro finalità illecite compiono ecodelitti spesso in modo seriale, fungendo anche come interlocutore occulto di industrie e manifatture per aggirare le norme amministrative poste a salvaguardia degli habitat naturali, soprattutto per ciò che riguarda lo smaltimento di rifiuti³⁷. Nell'intenzione di innalzare il trattamento sanzionatorio contro questo fenomeno l'art. 452 *octies* si configura come aggravante anche dell'associazione mafiosa.

Per quanto riguarda l'art 416 *bis*, introdotto nel nostro Codice Penale nel 1982, nel recepimento da parte del nostro legislatore dall'allarme lanciato dai tanti magistrati in prima linea nella lotta alle organizzazioni criminali, valgono essenzialmente le considerazioni già operate sull'art 416 c.p., fra le due norme intercorre infatti un evidente rapporto di specialità ove l'elemento aggiuntivo all'associazione criminale semplice risiede appunto nel così detto "metodo mafioso"³⁸ il quale secondo la cassazione si caratterizza per l'assoggettamento, inteso come la costrizione o soggezione generata in soggetti estranei al sodalizio criminale, e dall'omertà che la circonda, elementi che secondo la Suprema Corte devono comunque tradursi in una condotta positiva degli associati³⁹.

Esiste tuttavia un rilevante contrasto nella giurisprudenza della Cassazione per quel che riguarda l'accertamento necessario alla qualificazione dell'associazione come "mafiosa", si ravvisano sul punto due orientamenti, il primo tende a ritenere necessaria all'integrazione di questo carattere la semplice offensività potenziale, e non attuale della stessa, vale a dire l'idoneità dell'organizzazione a piegare ai propri scopi quanti ne vengano in contatto in virtù della sua semplice esistenza e quindi al di là di ogni concreta condotta degli associati⁴⁰. A questa giurisprudenza si contrappone l'opposta tendenza ravvisata in seno alla Suprema Corte a constatare l'attributo del metodo mafioso solo nei casi in cui la carica intimidatrice dell'associazione sia attuale, effettiva e riscontrabile in concreto, non solo a livello di potenzialità ma anche e soprattutto sul piano dinamico, attraverso la messa in opera da parte degli associati di una condotta idonea al perseguimento degli scopi del sodalizio, la quale può estrinsecarsi anche in intimidazioni, minacce o pressioni⁴¹, orientamento quest'ultimo preferibile perché permette di trovare il giusto punto di equilibrio fra le esigenze di anticipazione della tutela penale con il

³⁷ Dossier Rifiuti dati 2021 in www.noecomafia.it

³⁸ V. Plantamura *op. cit.*, pag. 55.

³⁹ Corte Cass. pen. sez. II n. 31512/2012 in *Dejure.it*

⁴⁰ Corte Cass. pen. sez. I n. 5888/2012 in *Dejure.it*

⁴¹ Corte Cass. pen. sez. I n. 25242/2011 in *Dejure.it*

principio di colpevolezza attraverso una valutazione in concreto sull'elemento costitutivo del reato.

La scelta del legislatore è stata dunque quella di aggravare il carico sanzionatorio nei reati associativi, inserendosi in un filone normativo ormai consolidato volto da un lato costruire nuove ipotesi di questo *genus* di delitti (come nel caso dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, art. 74 D.P.R. 309/1990) dall'altro volto a sancire pene più severe rispetto a talune fattispecie di associazionismo considerate di particolare allarme sociale, ad esempio le associazioni finalizzate al traffico di esseri umani (art 416 c. 6 c.p.) o allo sfruttamento della prostituzione minorile o comunque alla realizzazione, detenzione, di materiale pedopornografico (art. 416 c.7)⁴².

La norma di cui l'art 452 *octies* riesce quindi a coniugare la gravità di condotte potenzialmente distruttive per gli ecosistemi e nocive per la salute dei cittadini con la pericolosità delle stesse se commesse nell'ambito di un più ampio e indeterminato progetto di delitti, anticipandone la tutela penale e aprendo così forse una via per una maggiore effettività anche di reati quali l'art 452 *quater*.

2.1 Un caso di concorso fra reati associativi e il con il disastro innominato. La gestione industriale "disastrosa" nella sentenza sul processo "Ambiente Svenduto".

Prima dell'entrata in vigore della l. 68/2015 la stretta connessione fra casi di disastro ambientale e l'associazionismo criminale, era nella giurisprudenza assai poco considerata, invero le imputazioni di concorso fra l'art 416 o 416 *bis* e una qualsiasi ipotesi di reato deputata tutelare il bene giuridico ambiente, erano rare, è dunque fuor di dubbio che il legislatore con l'inserimento dell'art 452 *octies* c.p. intendesse mettere nel mirino non solo le eco-mafie (fenomeno senz'altro di grande allarme sociale) ma anche implementare le contestazioni di cui sopra finalizzate a commettere taluno dei nuovi ecodelitti⁴³.

Un modello di imputazione concorsuale fra reati associativi e la vecchia fattispecie di disastro ambientale "innominato" è stato al centro di uno dei più importanti processi della storia italiana in materia di reati contro l'ambiente generato dalla drammatica vicenda che ha messo sotto scacco un intero modo di pensare al sistema produttivo del nostro paese e che ha posto le istituzioni di fronte a un bilanciamento quasi impossibile fra diritti

⁴² C. Ruga Riva *op. cit.*, pag. 277

⁴³ C. Ruga Riva, *Diritto Penale dell'ambiente*, III ed., Torino 2016, Giappichelli Editore, pag. 277.

contrapposti in un intreccio inestricabile di esigenze occupazionali, istanze ecologiche, diritti dei lavoratori e tutela dell'ambiente: parliamo naturalmente della vicenda ILVA di Taranto e del processo ai vertici del gruppo controllante, Riva Fire S.p.a. e Riva Forni Elettrici S.p.a., ai dirigenti dello stabilimento pugliese e ad alcuni politici locali, denominato opportunamente "Ambiente Svenduto"⁴⁴.

Al centro dei fatti di causa, le migliaia di morti dovuti a un incremento esponenziale di patologie oncologiche maligne e del relativo tasso di mortalità nelle zone adiacenti il più grande polo siderurgico italiano causate dalle emissioni nell'aria di diossine come i policlorobifenili, capaci di accumularsi persino nelle catene alimentari come rilevato dalla Procura di Taranto e da uno studio condotto dalla Organizzazione Mondiale della Sanità⁴⁵.

In virtù di ciò l'accusa incriminò diciassette ex dirigenti dell'ILVA e del Gruppo Riva per i rispettivi periodi di competenza, dal 1995 al 2013 circa, per disastro innominato doloso e aggravato dalla verifica dell'evento (art 434 c.2) *sub specie* di disastro ambientale, essendo i fatti addebitati avvenuti prima della legge Realacci. La fattispecie criminosa si sarebbe integrata, a detta dei p.m., per via delle emissioni di ingenti quantità di diossina nell'aria che avrebbero causato un grave pericolo per l'incolumità pubblica e determinato migliaia di eventi mortali e di lesioni ai danni dei lavoratori e degli abitanti delle aree limitrofe all'acciaieria, eventi questi che secondo la tesi accusatoria sarebbero stati cagionati dalla gestione di chi aveva la responsabilità del sito industriale⁴⁶.

Inserendosi nella prassi giurisprudenziale, criticata però in dottrina⁴⁷, di ricondurre fatti di inquinamento storico nell'alveo applicativo dell'art. 434 c.p. la procura di Taranto ha ravvisato la configurabilità del reato per via del grave pericolo epidemiologico causato dall'attività dell'industria passando poi alla descrizione delle numerose morti e lesioni per avvalorare la verifica effettiva del disastro, alcuni critici hanno ravvisato in questa scelta un punto dolente nell'impianto accusatorio visto che, secondo la sentenza della Corte Costituzionale del 2008, il disastro innominato può sì ricomprendere le fattispecie di

⁴⁴ Per un inquadramento storico sulla vicenda del polo siderurgico tarantino e delle problematiche ambientali e sanitarie e approfondire i riverberi anche extra-penali del caso vedi, S. Laforgia, *Se ILVA è Italia: il caso Ilva in Lavoro e Diritto*, fasc. 1 inverno 2022, pag. 29 e ss. oppure P. Baricco, *Ilva, Taranto, un caso paradigmatico* in Il Mulino, fasc. 1/2016, pag. 72 e ss.

⁴⁵ F. Mitis, M. Martuzzi, A. Biggeri, R. Bertollini, B. Terracini, *Industrial activities in sites at high environmental risk and their impact on the health of the population*. in *International Journal of Occupational and Environmental Health*, 11/2005, pag. 88-95.

⁴⁶ C. Ruga Riva, *Il caso ILVA: profili penali-ambientali* in *lexambiente.it*, 17/10/2014.

⁴⁷ Ex multis vedi A. Gargani, *I reati contro l'incolumità pubblica*, Tomo I, *I reati di comune pericolo mediante violenza* in C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, *Trattato di diritto penale*, Milano 2008, Giuffrè Francis Lefebvre, pag. 470 e ss. e sul caso di specie S. Corbetta, *Il "disastro" provocato dall'ILVA di Taranto fra forzature giurisprudenziali e inerzie del legislatore* in *Il Corriere del Merito*, n. 10/2012, pag. 867 e ss.

grave contaminazione ambientale a patto però che sia provato un doppio evento, uno giuridico e di pericolo contro la pubblica incolumità (menzionato dal capo d'accusa) e uno naturalistico che si caratterizzi per estensione e gravità, quest'ultimo non menzionato nelle argomentazioni accusatorie⁴⁸; occorre però rilevare, partendo dal corredo probatorio, che tale fatidico evento intermedio, contraddistinto dalla sua particolare distruttività sebbene non esplicitato risulti implicitamente desumibile dall'inezienza dei fatti allegati dall'accusa in primis dagli eventi morte e dalle indagini epidemiologiche che riportavano da anni una situazione ecologico-sanitaria estremamente compromessa⁴⁹.

La vera novità del processo ILVA è stata, però, quella di contestare agli imputati, fra cui numerosi esponenti politici e della così detta società civile, il reato di cui all'art 416 c.p. il quale costituisce il centro di gravità dell'intero castello accusatorio, in sostanza i giudici di Taranto imputarono i vertici del gruppo Riva, dirigenti aziendali, politici locali e persino ad avvocati e membri delle forze dell'ordine, di aver costituito sin dalla metà degli'anni '90 (periodo in cui la proprietà degli stabilimenti Italsider furono ceduti alla holding di proprietà della famiglia Riva) un'associazione a delinquere finalizzata alla massimizzazione dei profitti eludendo le normative ambientali e sulla sicurezza sul lavoro⁵⁰.

Secondo questa impostazione quindi l'Ilva si sarebbe insediata a Taranto già come associazione criminale, sviluppandosi in tal senso, la cui azione sarebbe stata sin da subito finalizzata alla commissione di gravi reati ambientali, fra i quali il disastro innominato doloso, l'omissione dolosa di cautele e ancora corruzione, concussione e altri reati contro la pubblica amministrazione, attraverso svariate e ripetute violazioni delle disposizioni in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro, al fine ultimo di garantire agli associati (che avessero o meno un ruolo interno all'azienda) il massimo guadagno possibile.

Il programma criminoso contestato agli imputati ricompre anche il reato di disastro ambientale, ancora nella sua ipotesi giurisprudenziale, ma sarebbe illogico pensare che simile delitto ne fosse il fine ultimo, in altre parole appare improbabile che un' azienda come ILVA abbia diretto i suoi mezzi di produzione al dichiarato scopo di contaminare un'estesa area geografica e causare migliaia di morti negli anni, viene quindi da chiedersi quale sia l'elemento psicologico che sorregge un simile evento di pericolo per la pubblica

⁴⁸ Corte Cost. sent. n. 327/2008 in *cortecostituzionale.it*

⁴⁹ C. Ruga Riva *op. cit.*

⁵⁰ C. Ruga Riva, *Il caso Ilva: avvelenamento e disastro dolosi*. in L. Foffani, D. Castronuovo (a cura di), *Casi di diritto penale dell'economia. Vol. 2: Impresa e Sicurezza (Porto Marghera, Eternit, ILVA, ThyssenKrupp)*, Bologna 2015, Il Mulino.

incolumità e quindi se esso effettivamente possa rientrare in un disegno associativo. Secondo il dato accusatorio gli associati avrebbero aderito alla possibilità di causare una catastrofe ecologica e sanitaria per continuare nel loro programma criminogeno di accumulazione dei profitti, dunque il reato di cui all'art 434 c. 2 c.p. sarebbe sorretto da dolo eventuale, secondo i criteri stabiliti dalla sentenza ThyssenKrupp, e in questo senso sarebbe ricompreso fra i delitti scopo dell'art 416 c.p.

L'accusa mossa nell'ambito del processo per i fatti di Taranto rappresentò una svolta innovativa, , nella contestazione dei reati contro l'ambiente e in particolare del disastro innominato nella sua forma ambientale, innanzitutto permise di richiedere in sede processuale pene ben più severe grazie al concorso fra fattispecie associativa e il delitto di scopo, cercando di porre rimedio all'annoso problema che affliggeva l'art 434 c.p. ossia la mitezza della sua cornice edittale, da cinque a quindici anni, sproporzionata rispetto alla classe di casi che veniva chiamata a perseguire. Un approccio questo da molti⁵¹ giudicato estremamente radicale, reo di non considerare i numerosi eventi lesivi all'incolumità fisica e di morte se non al fine di dimostrare l'effettiva verifica del disastro in modo da far scattare l'aggravante di cui al c. 2 art. 434 e di desumere la verifica del danno naturalistico, prerequisito alla verifica del disastro innominato in materia ambientale, dal surplus epidemico cagionato dagli sversamenti di diossina, tesi già abbracciata dalla sentenza della Corte di Appello di Torino in merito al caso Eternit⁵² e sconfessata in sede di legittimità.

I pubblici ministeri di Taranto inoltre ribadirono lo stretto nesso fra disastro ambientale di matrice industriale e il reato di rimozione ed omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro, già sperimentato in precedenti procedimenti giudiziari⁵³, rilevando come le condotte criminose contro l'ambiente spesso si estrinsechino anche attraverso violazione di normative limitrofe a quelle specifiche del settore⁵⁴.

Al netto delle critiche basate su posizioni giuridiche ancora oggi in dottrina particolarmente controverse, un'imputazione così formulata si propone una lotta all'industria inquinante e delle sue modalità operative spesso volte a far valere il proprio peso contrattuale sulle istituzioni pubbliche circuendo così, il sistema amministrativo dei controlli; il ricorso al reato associativo tiene conto di questo dato criminologico mettendo in luce come le lesioni al bene ambiente da parte di grandi complessi economici siano il

⁵¹ C. Ruga Riva *op. cit.* 2015

⁵² Corte Ass. App. Torino 5/06/2013 in *penalecontemporaneo.it*

⁵³ Primo fra tutti il processo ai dirigenti del Petrolchimico di Porto Marghera

⁵⁴ Trib. Venezia 22/10/2001 in www.petrochimico.it, pag. 293.

prodotto di intricati rapporti aziendali, finanziari, politici, spesso di natura corruttiva, volontariamente intessuti per perseguire uno scopo finale ossia la massimizzazione spregiudicata dei profitti.

La scelta, potremmo definirla, “associativa” sulla natura del disastro ambientale si è ad oggi rivelata vincente per l’accusa; le tesi portate in giudizio dalla magistratura inquirente di Taranto infatti sono state avallate presso che in toto dai giudici di primo grado nell’ambito del maxiprocesso “Ambiente Svenduto” sui fatti dell’impianto siderurgico pugliese.

Con sentenza del 31/05/2021 il Tribunale di Taranto prima Corte di Assise ha emesso ventisei condanne comminando un totale di duecentosettanta anni di carcere, riconoscendo le responsabilità dei due vertici del gruppo ILVA, Fabio e Nicola Riva, condannati rispettivamente a ventidue e venti anni di reclusione disponendo inoltre la confisca degli impianti con facoltà d’uso e del profitto illecito, nei confronti delle società ILVA S.P.A., Riva Fire e Riva Forni⁵⁵.

La Corte d’Assise, come emerge dalle motivazioni, ha sostanzialmente recepito il dato accusatorio e riconosciuto gli imputati responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di svariati reati ambientali e non, affermando come i Riva e i loro sodali avrebbero posto in essere vere e proprie: “modalità gestionali illegali, omettendo di adeguare lo stabilimento siderurgico ai sistemi minimi di ambientalizzazione e sicurezza per ovviare alle problematiche di cui avevano consapevolezza fin dal 1995”⁵⁶.

I giudici di primo grado hanno accettato dunque la tesi secondo la quale i vertici Ilva fin dal principio della loro amministrazione della fabbrica avrebbero piegato quest’ultima a un “modulo operativo illecito”⁵⁷ volto a realizzare gli scopi di un’associazione dal chiaro disegno criminale. La politica industriale dell’Ilva di Taranto si sarebbe dunque sostanziata nei suoi effetti in una “gestione disastrosa che ha arrecato gravissimo pericolo all’incolumità pubblica”⁵⁸, gestione disastrosa portata avanti attraverso svariate condotte sia commissive, come operazioni concrete sul ciclo produttivo dell’acciaio, che omissive consumate nella “massiva attività di sversamento nell’aria e nell’ambiente in genere, di sostanze nocive per la salute animale e vegetale diffondendo tali sostanze nelle aree interne

⁵⁵ D. Palmiotti, *Sentenza ex Ilva: 22 e 20 anni per Fabio e Nicola Riva, 3 anni e mezzo a Vendola* in *Il Sole 24 Ore*, 1/06/2021.

⁵⁶ F. Conte, *Ex Ilva, dopo 18 mesi depositate le motivazioni di Ambiente svenduto: “Gestione disastrosa della fabbrica”* in *Corriere del Mezzogiorno* 29/11/2022.

⁵⁷ Realizzano una delle varie manifestazioni dell’art 416 c.p. come affermato dalla Corte Cass. pen. sez. IV n. 43656/2010 in *Dejure.it*

⁵⁸ F. Conte *op. cit.*

dello stabilimento, nonché nelle aree rurali e urbane circostanti lo stesso, in particolare: I.D.A., benzo-pirene, diossine metalli e altre polveri, determinando gravissimo pericolo per la salute pubblica”⁵⁹. Un pericolo in concreto dunque, tradottosi poi in danni alla vita e alla incolumità fisica quali: “omicidi colposi, mortalità interna ed esterna per tumori fino alla presenza di diossine nel latte materno”⁶⁰.

La Corte d’Assise di Taranto come possiamo vedere ha dunque collegato le modalità operative della fabbrica, piegate alla “disastrosità”, potremmo dire, dal sodalizio criminale costituito dai vertici del gruppo Riva, alle condotte che hanno determinato un pericolo in concreto per l’incolumità pubblica, primo evento costitutivo “giuridico” dell’art 434 c.p., fino agli effetti di portata estesa delle medesime condotte quali la diffusione di diossine in aree estese o la sovra mortalità nelle zone adiacenti l’impianto siderurgico, accertando così l’ulteriore evento costitutivo del reato di disastro innominato, questa volta naturalistico, che come affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza del 2008 si identifica in “un accadimento di dimensioni straordinarie, atto a produrre effetti dannosi, gravi, complessi, estesi”⁶¹.

L’associazione per delinquere avrebbe però anche operato, come evincono i giudici dall’analisi dei protocolli di intesa fra gli ex proprietari e le istituzioni locali, al fine di procrastinare gli interventi di ambientalizzazione pattuiti, con la “costante e ingiustificata prevalenza delle ragioni di produzione rispetto ad altri valori pur costituzionalmente fondamentali [...]”⁶².

Emerge dalle motivazioni dunque un quadro sconcertante dove il sodalizio criminale non si estrinsecava solamente nella direzione delle modalità gestionali della fabbrica ma andava oltre il dato meramente industriale, coinvolgendo a vari livelli, tramite reati contro la pubblica amministrazione: “autorità locali e nazionali investite di poteri autorizzatori e di controllo nei confronti dello stabilimento stesso”, la Corte ha infatti attestato la capacità dei manager di ILVA S.P.A. di “influenzare le istituzioni facendo leva sul proprio potere economico/contrattuale di grande impresa, il che- rilevano i magistrati tarantini- ha impedito per lungo tempo l’accertamento dei crimini ambientali che da tempo andavano perpetrandosi”⁶³.

⁵⁹ F. Conte *op. cit.*

⁶⁰ F. Conte *op. cit.*

⁶¹ Corte Cost. n. 327/2008 in *cortecostituzionale.it*

⁶² F. Conte *op. cit.*

⁶³ F. Casula, A. Tundo, *Sentenza Ilva nelle motivazioni il girone dantesco di Taranto: “Con i Riva razzismo ambientale” e ci fu corruzione di istituzioni e stampa.* in *Il Fatto Quotidiano* 30/11/2022

Crimini questi perpetrati nell'ottica di una visione unitaria diretta alla massimizzazione degli utili societari, questo sarebbe stato l'obiettivo finale del sodalizio criminale; un *diktat* quello del profitto ad ogni costo da perseguire anche, se non soprattutto, con metodi illeciti quali “la sistematica violazione dei diritti dei lavoratori dentro il perimetro dello stabilimento [...] e all'esterno [...] attraverso la sistematica alterazione dei dati sulle emissioni oltre al condizionamento spinto fino alla corruzione di soggetti pubblici deputati ai controlli e stampa”⁶⁴.

Il tutto nella consapevolezza degli effetti che tali azioni avrebbero comportato sulla salute dei lavoratori e dei cittadini in genere, nonché sull'ambiente, aderendo anche alla concreta possibilità di cagionare un disastro ambientale pur di perseguire il profitto ad ogni costo anche a quello, come sintetizzato da un'intercettazione all'ex patron delle acciaierie pugliesi Fabio Riva, di: “qualche tumore in più” frase che per i giudici riassume la volontarietà delle condotte su citate denotando una “chiara consapevolezza di cosa provocasse l'inquinamento”⁶⁵. Sul punto, i giudici di primo grado rilevano come il disastro ambientale non fosse il fine primario del vincolo associativo costituito ex art. 416 c.p. ma bensì che esso fosse sorretto dal dolo eventuale degli associati i quali, come stabilito nella sentenza ThyssenKrupp⁶⁶, avrebbero agito pur essendosi rappresentati le conseguenze della loro condotta fra le quali la causazione dell'evento disastroso per l'ambientale e la salute pubblica per realizzare il fine perseguito dal sodalizio attraverso la commissione di reati strumentali, alcuni di essi di carattere anche sanzionatorio, che reiteratesi nel tempo hanno cagionato un cataclisma ecologico.

Attraverso il dolo eventuale quindi, il disastro innominato aggravato diviene uno dei reati finali che rientrerebbero nel complesso del disegno criminoso al cui scopo ex art 416 c.p. è stata costituita l'associazione per delinquere. Una decisione questa che sembra confortare la scelta del legislatore di inserire una specifica aggravante ambientale per i

⁶⁴ F. Casula e A. Tundo *op. cit.*

⁶⁵ F. Casula e A. Tundo *op. cit.*

⁶⁶ Corte Cass. pen. Sez. Un. n. 38343/2014 in *Dejure.it* con la quale la Suprema Corte ha definito alcuni parametri per distinguere il dolo eventuale dal liminale elemento soggettivo della colpa cosciente vale a dire:

- a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa.
- b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente.
- c) la durata e la ripetizione dell'azione.
- d) il comportamento successivo al fatto.
- e) il fine della condotta e la compatibilità con essa delle conseguenze collaterali.
- f) la probabilità di verifica dell'evento
- g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verifica
- h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle

acquisizioni probatorie che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta neppure se avesse avuto la contezza della sicura verifica dell'evento (passaggio che si identifica con il procedimento logico detto “formula di Frank”)

reati associativi finalizzati alla commissione di uno o più ecodelitti fra i quali il disastro ambientale appunto.

Partendo infatti dal dato criminologico che si esponeva al primo paragrafo, difficilmente infatti, nel contesto dei crimini contro l'ambiente un'associazione criminale, di carattere mafioso o meno, avrà lo scopo di causare direttamente un reato ad evento naturalistico quale l'art 452 *quater* c.p., il fine sarà quasi sempre di carattere economico da perseguirsi, come nel caso ILVA, per mezzo di condotte criminose di stampo sia omissivo che commissivo, talune sorrette da dolo diretto talune invece accettate dagli agenti a livello di dolo eventuale, occorre quindi cogliere il carattere fluido di certe organizzazioni, dando conto degli svariati mezzi di pressione ed elusione dei controlli (non per ultimi i metodi corruttivi) di cui esse dispongono, in questa direzione si muove l'art. 452 *octies*.

3. L'aggravante associativa nella codificazione degli eco-delitti. Scelta emergenziale o presa di coscienza ambientale?

Nell'elaborazione della nuova codificazione penale ambientale il legislatore ha scelto di dare risalto agli stretti rapporti fra associazionismo criminale ed ecodelitti con l'introduzione di ben due circostanze aggravanti le quali prevedono un aumento della pena fino ad un terzo con riferimento ai reati di cui agli artt. 416 e 416 *bis*. L'ipotesi del concorso reale fra queste fattispecie e reati ambientali era ormai un dato acquisito nella giurisprudenza di legittimità pre riforma del 2015, con riferimento in particolare all'ormai ex art. 260 del T.U.A. ovvero il traffico illecito di rifiuti, come stabilito dalla nota sentenza "Napolitano"⁶⁷ la quale ha espressamente escluso ogni possibile rapporto di specialità come poi ribadito nella sentenza Cipolla di tre anni dopo, con la quale si è definito il principio di diritto per cui: "È configurabile il concorso tra i reati di associazione per delinquere e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti in quanto fra le rispettive fattispecie non sussiste un rapporto di specialità, trattandosi di reati con oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi caratterizzandosi il primo per un'organizzazione anche minima di uomini e mezzi funzionale a realizzare una serie indeterminata di delitti, il secondo per il compimento di operazioni finalizzate alla gestione illecita di rifiuti"⁶⁸.

Con l'art 452 *octies* il riformatore ha previsto pene più severe per chi costituisca un'associazione di cui all'art 416 c.p. diretta in via "esclusiva o concorrente" allo scopo di

⁶⁷ Corte Cass. pen. sez. III n. 5773/2018 in *Guid. Dir.*, n. 17/2014, pag. 83

⁶⁸ Corte Cass. pen. sez. III n. 52633/2017 in *Dejure.it*

commettere uno o più delitti previsti dal Titolo IV *bis* (c.1) o quando l'associazione di cui all'art. 416 *bis* c.p. sia finalizzata a commettere uno o più reati presenti nella novella ovvero all'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, appalti, concessioni, autorizzazioni in materia ambientale (c.2), con un ulteriore aggravio se nell'organizzazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni in materia ambientale (c.3).

La norma come evidente suscitò numerose critiche da parte della dottrina che vide in essa una reazione emergenziale e scomposta al fenomeno delle ecomafie inserendosi nel filone da tempo inaugurato nella legislazione penale di predisporre aggravanti ai reati associativi onde contrastare in modo più rigoroso situazioni contingenti⁶⁹.

A suscitare la maggior parte dei rilievi alla nuova aggravante associativa è stato in primis il dato sistematico ossia la scelta, in vero alquanto discutibile, di inserire una circostanza di reato riferita a fattispecie specifiche quali gli artt. 416 e 416 *bis* in una parte diversa del Codice Penale, complicandone il coordinamento, anche se bisogna tenere conto della volontà del legislatore di privilegiare esigenze di sistema inserendo all'interno del risalente Codice Rocco una nuova codificazione ambientale, il più possibile completa, espressa appunto dal nuovo Titolo VI *bis*⁷⁰.

Ulteriore stupore ha destato l'esplicito riferimento ai soli reati inseriti con la l. 68/2015, escludendo inizialmente l'art 260 T.U.A. la fattispecie che non solo ha sperimentato per prima in giurisprudenza il concorso con gli artt. 416 e seguenti ma anche quella il più delle volte associata a fenomeni ecomafiosi, si pensi al *business* del traffico e smaltimento illecito di rifiuti operato da organizzazioni di stampo mafioso per conto di imprese legali, costringendo dunque la giurisprudenza a continuare ad accertare caso per caso l'insussistenza del rapporto di specialità fra le due norme ai fini di un concorso reale⁷¹. Un problema questo, risolto definitivamente con l'introduzione della fattispecie di traffico illecito di rifiuti all'interno del Titolo VI bis (art 452 *quaterdecies*) e la corrispettiva abrogazione dell'art 260 T.U.A. statuito dal d.lgs. n. 21/2018.

⁶⁹ C. Ruga Riva, *I nuovi ecoreati: commento alla l. 68/2015*, Torino 2015, Giappichelli Editore, pag. 32 e ss.

⁷⁰ C. Ruga Riva, *Il diritto penale dell'ambiente* III edizione Torino 2016 Giappichelli Editore. pag. 276

⁷¹ M.O. Di Giuseppe, *Le circostanze aggravanti nella nuova legge sugli ecoreati* in A. Manna (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, Roma 2016, Dike Giuridica, pag. 111.

Il nodo principale, posto in evidenza da diversi autori⁷², sulla scelta di inserire un'aggravante che commini pene più severe per i reati associativi finalizzati a commettere delitti ambientali, è quello della sua compatibilità con il principio di eguaglianza visto che il legislatore ha creato una fattispecie associativa *ad hoc* per gli ecoreati, non si comprende perché questa finalità debba essere punita in modo più severo rispetto a sodalizi criminali che hanno come reati fine ipotesi con cornici edittali ben più stringenti (come usura, omicidio, estorsione ecc. ecc.), il rischio concreto secondo questa dottrina⁷³ è quello di un difetto di ragionevolezza nel regime sanzionatorio dell'art 452 *octies* che se posto sotto il vaglio critico di una questione di legittimità costituzionale potrebbe anche essere dichiarata incostituzionale poiché contraria all'art 3 Cost.⁷⁴.

Ci troviamo ancora una volta alla difficile contiguità fra categorie penali "classiche" riferite al disvalore del fatto riguardo soprattutto l'offensività di determinate condotte verso beni individuali e concetti di tutela ambientale che esaltano invece l'incidenza del comportamento anti-giuridico su beni e soggetti collettivi, come affermato dunque, dall'Ufficio Massimario della Cassazione rispetto al caso dell'art 452 *octies*, sarà necessario verificare se sia giustificato e razionale un maggior trattamento sanzionatorio verso il fatto associativo quando diretto a commettere reati meno gravi a livello di cornice sanzionatoria ma dalla "più ampia diffusività lesiva"⁷⁵.

Sebbene infatti edittalmente meno gravi rispetto ad altri reati scopo che talune organizzazioni criminali potrebbero perseguire, tra le fattispecie menzionate dall'art 452 *octies* ne sono ricomprese alcune in grado di essere potenzialmente dannose per interi ecosistemi o comunità, come ad esempio il disastro ambientale, proprio nella diffusività delle lesioni arrecate da fatti simili potrebbe risiedere la *ratio* che giustifica un aggravio sanzionatorio per i sodali dell'associazione che li hanno commessi. Occorre inoltre aggiungere che in questo caso non ci troviamo di fronte a una pena manifestamente sproporzionata, la quale è sostanzialmente in linea con il cumulo sanzionatorio generato da altre aggravanti degli artt. 416 e 416 *bis* (ad esempio l'art. 416 c. 7 o art. 416 bis c. 6) e dunque non si ravvisano evidenti disparità di trattamento con eventuali *tertii*

⁷² G. Amarelli, *La riforma dei reati ambientali: luci e ombre di un intervento a lungo atteso* in *penalecontemporaneo.it* e P. Fimiani, *La tutela dell'ambiente*, Milano 2015, Giuffrè Francis Lefebvre, pag. 118 e ss.

⁷³ C. Ruga Riva, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla commissione giustizia della camera in penalecontemporaneo.it.*, 22/01/2014

⁷⁴ L. Ramacci, *Il diritto penale dell'ambiente*, Piacenza 2015, La Tribuna, pag. 117.

⁷⁵ Corte Cass., Ufficio Massimario, Rel. n. III 04/2015, pag. 25.

*comparationis*⁷⁶, ci troviamo dunque, di fronte a una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore non palesemente irragionevole e quindi insindacabile⁷⁷.

Nemmeno la tesi emergenziale che vede l'aggravante associativa come mero palliativo all'allarme sociale suscitato dal fenomeno delle eco-mafie convince fino in fondo, se così fosse stato il legislatore avrebbe dovuto inserire una circostanza riferita al solo reato di associazione mafiosa oppure, come suggerito da alcuni, inserire un autonomo delitto⁷⁸, invece la scelta è caduta su un aggravante ad effetto comune che ricomprendesse anche l'art. 416 c.p. La soluzione optata dagli estensori del 2015 non fu casuale, ma nacque dalla presa di coscienza che le attività di deterioramento e danneggiamento degli ecosistemi e delle risorse ambientali, ben raramente sono realizzati da singoli individui bensì da gruppi ben strutturati non necessariamente di carattere mafioso⁷⁹.

Anche questa ipotesi di reato sembra destinata all'analogo destino di altre fattispecie spesso deputate al contrasto di organizzazioni criminali che ledono l'ambiente per poi, nella prassi applicativa, riferirsi essenzialmente ai crimini d'impresa, come accaduto al nuovo art. 452 *quaterdecies*, difatti le attività che la criminalità organizzata può svolgere a detrimento degli eco-sistemi sono solo uno dei possibili rami d'affari portati avanti con metodologia mafiosa⁸⁰.

Una delle maggiori difficoltà applicative dell'art 452 *octies* è quello di creare un ponte logico fra i reati ambientali commessi e il programma delittuoso degli associati, ovvero stabilire se davvero i primi rientrano disegno criminale dell'associazione, per questo anche se il dato letterale non nulla dica deve escludersi che una simile aggravante si applichi anche ai casi di ecoreato colposo ex art. 452 *quinques* c.p. essendo incompatibili quest'ultime con una associazione finalizzata a commettere questo tipo di delitti, anche se alcuni autori⁸¹, ritengono che sia preferibile l'interpretazione secondo cui bisogna distinguere tra aggravanti che accedono a fatti dolosi da imputarsi con dolo, e aggravanti che accedono a fatti colposi da imputarsi per colpa.

Tuttavia, l'intento dell'art 452 *octies* di contrastare i complessi criminali denotati dall'obbiettivo, esclusivo o prevalente, di trarre profitto dal settore ambientale, potrebbe rivelarsi invero più simbolico che reale, laddove mitigato dall'applicazione del cumulo

⁷⁶ A. Trinci, *art 452 octies in Codice Penale Commentato in Dejure.it*

⁷⁷ *Ex plurimis*, Corte Cost. sen. n. 139/2014, Corte Cost. sen. n. 156/2020 in *cortecostituzionale.it*

⁷⁸ M.O. Di Giuseppe *op. cit.*

⁷⁹ C. Ruga Riva, *Commento, op. cit.*

⁸⁰ M.O Di Giuseppe *op. cit.*

⁸¹ C. Ruga Riva, *Diritto penale, op. cit.*

giuridico nei casi di concorso materiale tra fattispecie associative e i delitti scopo, con l'applicazione della pena più grave aumentata del triplo⁸².

Insomma come in generale tutte le fattispecie di cui al Titolo VI *bis*, anche la così detta “aggravante associativa” è afflitta da problemi di trama aperta e ambiguità di cui in gran parte è responsabile il legislatore, tuttavia proprio nella sua *ratio legis* è individuabile una presa di coscienza sulla natura dei comportamenti dannosi per l'ambiente, quasi mai individuali ma più spesso collettivi, la quale può essere utilizzata dall'interprete per incrementare l'effettività di fattispecie dal difficilissimo accertamento quali il disastro ambientale ex art 452 *quater* c.p. le cui ipotesi, come ci insegna purtroppo la nostra realtà quotidiana, sono spesso integrate da scelte deliberate e incoscienti di strutture sociali vaste, fino ad estendersi alla struttura più vasta di tutte: la nostra società capace di produrre danni irreparabili per l'intero pianeta.

3.1 Non solo eco-mafia. L'art 452 octies applicato ad associazioni finalizzate a commettere disastri ambientali. La lotta all'impresa inquinante.

Partendo dalla lettera della norma l'aggravante associativa si applica ai sodalizi criminali “diretti in via esclusiva e concorrente” a commettere delitti ambientali, emerge evidente come la realizzazione dei reati della “codificazione verde” non deve costituire la finalità esclusiva e principale dell'associazione a delinquere, la realtà criminologica di simili fenomeni attesta, infatti, che la criminalità ambientale è solo uno dei tanti campi di interesse delle associazioni criminali⁸³, come anche ricordato in sede di lavori preparatori alla stesura della l. 68/2015 dal Procuratore nazionale antimafia⁸⁴.

Emerge da tali evidenze come il riformatore del 2015 non volesse solo contrastare energicamente le così dette ecomafie ma puntasse a colpire altre forme di associazionismo criminale volto a ledere l'ambiente, fra le quali spiccano i già richiamati *Corporate Crimes* i cui agenti sono organizzazioni complesse di carattere industriale; una manifestazione questa tutt'altro che residuale se guardiamo ai dati statistici dell'Istat dall'introduzione della codificazione verde in media i casi di accertata responsabilità di enti privati derivanti da reati ambientali è cresciuta solo nel biennio 2015-2016 del 53%⁸⁵.

⁸² Corte Cass. Ufficio Massimario *op. cit.*

⁸³ L. Ramacci, *Prime osservazioni dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e altre disposizioni della l. 68 22/05/2015* in *lexambiente.it*, 8/06/2015.

⁸⁴ Seduta n.4 12/11/2013 davanti alla Commissione II della Camera in *documenti.camera.it*

⁸⁵ *I reati contro ambiente e paesaggio anni 2006-2016 report 7/2018* in *Istat.it*

Le considerazioni criminologiche esposte dalla procura antimafia per le associazioni mafiose, per le quali i delitti contro ambiente e territorio sono solo un ramo dei loro numerosi *business*, a maggior ragione sono estendibili a quei casi di complessi economico-industriali che tramite condotte reiterate nel tempo cagionino un'alterazione irreversibile di un ecosistema ovvero producano un pericolo per la pubblica incolumità ex art 452 *quater* n. 1-2-3 c.p., nei quali sarebbe ovviamente applicabile l'aggravante associativa ove accertato il disegno criminoso di più membri dell'azienda volta a dare all'attività economica della stessa un carattere operativo illecito (si pensi alla sentenza ILVA la quale però atteneva a un concorso materiale fra l'art 416 c.p. e l'art 434 c.p.).

Se, infatti, si pensa ai reati di danno quali appunto il nuovo disastro ambientale o anche l'inquinamento di cui all'art. 452 *bis* risulta improbabile che il disegno criminoso di un'associazione ex art 416 c.p. abbia come fine "esclusivo" simili eventi, ben si può immaginare, invece, che quest'ultima persegua un più vasto programma all'interno del quale i delitti ambientali a danno naturalistico siano solo concorrenti ad altre condotte⁸⁶. L'evento delittuoso in questa prospettiva sarebbe, quindi, il risultato secondario di attività imprenditoriali spregiudicate dove, per gli autori di reato, la causazione di disastri ecologici costituisca un rischio consapevolmente accettato quale conseguenza di singole azioni o più spesso omissioni al fine di conseguire un illecito guadagno o risparmio⁸⁷.

In questa prospettiva è possibile ipotizzare anche un'associazione mafiosa che abbia come finalità principale la commissione anche di eventi di così detto "inquinamento storico", messi dietro compenso al servizio di soggetti industriali i quali preferiscano ricorrere a scorciatoie piuttosto che ottemperare ai propri obblighi normativi di ambientalizzazione⁸⁸, nell'ottica di garantire alle suddette imprese illeciti risparmi. Seguendo questa via, sarebbero perseguibili mediante l'aggravante ambientale sia la criminalità organizzata che ha come preciso scopo il disastro ambientale, sia l'impresa che si avvale di quest'ultima a fini economici per violare la normativa ambientale, accettando il rischio di causare eventi dannosi per l'ambiente cagionabili dalla prima, colpendo così i rapporti fra mafia e colletti bianchi nella così detta "zona grigia".

Il ricorso all'art 452 *octies* c.p. si rivela pertanto decisivo per accertare e sanzionare la saldatura a livello criminologico fra "crimini da colletti bianchi" (ossia le singole condotte omissive o commissive) "Corporate Crimes" (i crimini commessi da soggetti economici

⁸⁶ G. Monferini, *I reati associativi finalizzati alla commissione di reati ambientali e le aggravanti applicabili all'associazione* in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 4/2020, pag. 43.

⁸⁷ G. Monferini *op. cit.*

⁸⁸ G. Monferini *op.cit.*

piegati a finalità illecite attraverso reati associativi) e gli eventi disastrosi per l'ambiente anche formati progressivamente grazie a un cumulo delle prime condotte, la somma di tutti questi elementi genera un fenomeno delittuoso specifico e che prende il nome di "Impresa Inquinante", la quale può saldarsi anche con la criminalità organizzata nel senso di servirsi di essa per realizzare i propri scopi anche al prezzo di generare veri e propri disastri ecologico-sanitari, come si evince da casi eclatanti. La memoria va subito alla "Terra dei fuochi" dove aziende anche estere delegavano alla Camorra campana lo smaltimento di scarti industriali e di lavorazione tossici ed altamente inquinanti su terreni agricoli contaminando anche la filiera alimentare⁸⁹.

Come però abbiamo già esposto nel secondo capitolo, non tutte le condotte sono riferibili ai reati di evento in materia ambientale, quali l'art 452 *quater*, solo quelle modalità di comportamento "abusive", come riportato al c.1 del presente articolo, in virtù della nota e controversa clausola di illiceità speciale possono ritenersi penalmente rilevanti al fine di cagionare il disastro ambientale. Dunque, con riferimento ai reati aggravati ex art 452 *octies* ossia quelli di cui agli artt. 416 e 416 *bis*, è fondamentale definire se le condotte abusive causative di un disastro ambientale siano riconducibili all'associazione criminale in quanto autonomi delitti. Ricordiamo quindi, che secondo la dottrina maggioritaria⁹⁰ l'avverbio "abusivamente" costituisce un richiamo aperto a svariate discipline regolatorie, ambientali e non solo, fra le quali figurano anche le norme penali punibili mediante contravvenzioni e presenti nel d.lgs. 152/2006. Potranno quindi darsi configurazioni di associazioni a delinquere finalizzate in modo concorrente a commettere il reato di cui all'art. 452 *quater* ma dove le finalità del progetto criminale siano perseguite in via principale grazie a condotte sanzionabili solo mediante contravvenzione, come nel caso degli scarichi illeciti o fuori tabella, inquinamento idrico, emissione in violazione dei valori limite (artt. 256-137-279 T.U.A.), ma che se ripetuti in modo continuativo nel tempo possono produrre effetti tali da determinare lesioni significative e disastrose alle matrici ambientali azioni queste che possono rientrare nella categoria criminologica dei "white collars crimes" motivati da obiettivi economici siano essi individuali (per il singolo agente) o collettivi (propri dell'ente in cui opera l'associazione per delinquere)⁹¹.

Queste situazioni richiamano realtà imprenditoriali dove a monte dell'evento, o degli eventi, di cui all'art 452 *quater* è individuabile una ragione economica dell'agire abusivo,

⁸⁹ A. Flora, *La Terra dei Fuochi: ambiente e politica industriale nel Mezzogiorno* in *Rivista economica del mezzogiorno*, 2015, pag. 89 e ss.

⁹⁰ C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'ambiente*, III ed., Torino 2016, Giappichelli Editore pag. 244.

⁹¹ G. Monferini *op. cit.*

il fine di lucro non è tuttavia menzionato dalle fattispecie incriminatrici né associative né ambientali, le quali non richiedono questo tipo di dolo specifico, tuttavia laddove adeguatamente provato, esso può fornire un indizio sulla così detta *affectio societatis* cioè sulla condivisione del programma delittuoso da parte del singolo sodale e che rappresenta il dolo specifico del reato associativo, punito, lo ricordiamo, indipendentemente dalla consumazione dei reati di scopo⁹². In altre parole, l'agire abusivo commettendo illeciti contravvenzionali ambientali in modo continuativo e reiterato al fine ultimo di un guadagno illecito può qualificarsi come indice sistematico al fine di individuare il dolo del reato associativo⁹³.

Questo per quel che riguarda l'elemento soggettivo per i delitti aggravati dall'art 452 *octies*, ma il tema del dolo degli associati è particolarmente fondamentale con riguardo al disastro ambientale per stabilire se esso sia qualificabile come reato finale del disegno associativo; se infatti, come abbiamo detto nel paragrafo precedente, l'aggravante associativa è inapplicabile quando gli ecodeitti di scopo sono colposi ex art. 452 *quinques*, è quindi necessario affinché scatti la circostanza in oggetto che gli ecoreati imputati ai sodali siano sorretti dall'elemento psichico del dolo. Un problema questo più che concreto poiché attiene non solo all'inclusione o meno di reati ad evento naturalistico fra gli scopi dell'organizzazione criminale ma anche perché attiene lo spazio di rimprovero verso quegli associati che abbiano aderito al progetto criminoso senza per questo aver posto in essere condotte tipiche tali da potersi considerare idonee a integrare un concorso di persone ex art. 110 c.p.⁹⁴.

Fondamentale per sbloccare tale *empasse* applicativa, visto che nessuna industria o azienda per quanto piegata dai suoi membri a moduli operativi illeciti potrà avere come finalità espressa un ecodeitto di evento come il disastro ambientale ma tutt'al più una delle condotte così dette "abusive", è dunque il ricorso al dolo eventuale, così come visto nel caso ILVA, si potrà ricomprendere fra i delitti del "programma aperto" dell'associazione⁹⁵ anche il reato di cui all'art 452 *quater* a partire dai reati di fine esclusivo, purché si dimostri, una volta accertato il nesso causale fra le condotte soggette a regime contravvenzionale e alterazione irreversibile o difficilmente riparabile degli ecosistemi,

⁹² V. Plantamura, *I reati associativi tra teoria e prassi*, Napoli 2019, Edizioni scientifiche italiane, pag. 99 e ss.

⁹³ G. Monferini *op. cit.*

⁹⁴ G. Monferini *op. cit.*

⁹⁵ L'art. 416 infatti parla di associazione costituita al fine di commettere una "serie indeterminata di reati" si parla a proposito di associazione "aperta" per approfondire il tema su questa categoria concettuale si veda V. Plantamura *op. cit.*, pag. 69

che tutti i membri del sodalizio si siano rappresentati le conseguenze della loro pianificazione criminale⁹⁶ secondo i già esposti parametri della sentenza ThyssenKrupp.

Un'ulteriore interessante prospettiva mostrata dall'art 452 *octies* nella lotta all'industria inquinante, è quella di aprire la strada al perseguimento di quelle associazioni criminali che attraverso la gestione illecita dei rifiuti causino disastri ambientali, fra le condotte "abusive" che possono cagionare tali fattispecie vi possono infatti essere anche i reati di cui agli artt. 452 *quaterdecies* e a maggior ragione l'art 452 *sexties* sul traffico e abbandono di rifiuti ad alta radioattività, il che è molto importante visto che specialmente il primo di questi delitti, pensato principalmente per colpire le ecomafie ad oggi e primariamente impiegato nei crimini di impresa, le cui attività di smaltimento illegale di rifiuti possono causare alterazioni irreversibili o difficilmente riparabili per gli ecosistemi⁹⁷. Occorrerà comunque un accertamento non semplice sul nesso causale fra le condotte di traffico, abbandono, smaltimento illecito e l'evento disastroso

Decisivo risulta però la prova della causalità psichica sia per il reato associativo (dolo specifico sull'*affectio societatis*) sia per il reato fine (sorretto quanto meno da dolo eventuale), tale accertamento dovrà essere operato con mezzi investigativi molto incisivi, come ad esempio le intercettazioni, ma proprio a questo punto il rischio è quello che il sistema si inceppi se infatti i delitti emersi che consentono di risalire a un'ipotetica associazione tramite indagine, sono fattispecie contravvenzionali in materia ambientale (come ad esempio quelle contenute nel d.lgs. 152/2006) queste non consentiranno alle autorità inquirenti né di adottare mezzi di ricerca della prova idonei a vagliare l'adesione di ciascun associato al programma criminoso né di risalire da questi ultimi ad eventuali eventi di danno naturalistico commessi a seguito di questi⁹⁸. Il quadro cambia se i reati "spia" di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di ecodelitti siano reati contro la pubblica amministrazione o reati finanziari (come il riciclaggio o la falsa fatturazione) che consentono in presenza di gravi indizi di reato il ricorso anche a mezzi di indagini più risoluti⁹⁹.

L'art 452 *octies* ci restituisce dunque un vasto e complesso campo di applicazione possibile a fenomeni intricati e compositi, ricomprendendo anche quei casi di disastri ambientali maturati in contesti d'impresa connotati da forte illegalità, se non da veri e

⁹⁶ G. Monferini *op.cit.*

⁹⁷ A. Trinci, *art 452 quaterdecies, Codice Penale Commentato in Dejure.it*

⁹⁸ G. Monferini *op. cit.*

⁹⁹ L'art 266 c.p.p. alla lett. b) consente esplicitamente l'ammissibilità delle intercettazioni nei procedimenti concernenti reati contro la P.A. per i quali sia prevista una pena nel massimo non inferiore ai 5 anni.

propri legami con la criminalità organizzata, e perpetrati attraverso condotte con un minore disvalore ma che se reiterate nel tempo in modo diffuso possono arrecare grave detrimento alle matrici ambientali e all'ambiente nel suo complesso. Attraverso il contrasto alle associazioni criminali costituite in campo principalmente industriale al fine di aggirare le normative ambientali, anche la casistica dei disastri eco-sanitari causati dal fenomeno dal così detto "inquinamento storico" ricevono una migliore collocazione sistematica, grazie a una puntuale ricostruzione della loro catena causale sia empirica che psichica, si constata infatti che in queste manifestazioni dell'associazionismo volto a deteriorare il bene ambiente, le condotte abusive sono infine lo scopo dell'organizzazione, accettato a livello psicologico da tutti gli associati mentre l'evento disastroso è ricompreso nel disegno criminale se gli associati hanno aderito alla possibilità che esso si verificasse.

Infine, proprio concentrandosi sui singoli illeciti contravvenzionali che laddove si verificano uno dei tre eventi di cui all'art 452 *quater* assurgono a modalità abusive della condotta in virtù della clausola di illiceità speciale, sarebbe possibile raggiungere un effetto di anticipazione nella tutela penale dell'ambiente, quando infatti, questo evento di disastro ambientale non si integri o non vi siano gli estremi per provare il nesso eziologico fra condotta ed evento naturalistico (prova che come si è più volte ripetuto è assai ardua) oppure si sia in presenza quanto meno di un tentativo idoneo, potrebbero esserci le condizioni per contestare l'associazione ex art 416 c.p. in quei casi in cui si possa rilevare che tali azioni "abusive" siano manifestazione esteriori di un'associazione materialmente pericolosa e che si propone di attuare il proprio programma delinquenziale mediante la violazione di normative ambientali¹⁰⁰.

È dunque ragionevole immaginare che una fattispecie come l'art 452 *quater* pensata proprio per tutelare gli ecosistemi e la salute umana da fenomeni di macro contaminazione di carattere industriale anche a formazione progressiva si troverà nella prassi applicativa a essere contestato insieme con l'aggravante di cui all'art 452 *octies*, o comunque dovrà fare i conti anche a livello di concorso materiale con i reati associativi.

3.1.1. Il contrasto alle imprese inquinante mediante il "modello 231" applicato al disastro ambientale, la responsabilità degli enti.

¹⁰⁰ G. Monferini *op. cit.* pag. 48

Sul piano della tutela penale dell'ambiente da grandi eventi di inquinamento e deturpazioni di interi sistemi naturali generati dalle imprese inquinanti tramite comportamenti anche minimi ma diffusi e reiterati, è impossibile non considerare le complicità e le inefficienze delle stesse aziende le quali possono anche trarre beneficio da condotte spregiudicate dei propri dirigenti o dipendenti, sarebbe dunque controproducente attenersi pedissequamente al brocardo *societas delinquere non potest*¹⁰¹.

Quando pensiamo alla responsabilità penale, infatti, spesso siamo orientati a rapportarla con il principio di personalità, portandoci così a concepirla come esclusivamente individuale, questo paradigma tuttavia è stato oggetto di un profondo ripensamento, soprattutto con l'inizio del nuovo millennio, quando emerse chiaramente l'inefficacia della sanzione diretta solo verso l'individuo senza scalfire il contesto collettivo in cui questo ha operato, rispetto ad alcune categorie di reato.

Per questo il nostro legislatore ha introdotto nell'ordinamento con il d.lgs. 231/2001 la responsabilità penale degli enti per i reati commessi da suoi membri, denominata "responsabilità amministrativa", in sostanza il testo di legge prevede nel caso in cui soggetti apicali o subordinati commettano specifici reati tassativamente elencati in un numero chiuso dagli artt. 24 e seguenti del presente decreto legislativo, nell'interesse o vantaggio della persona giuridica per cui essi operano, questa risponde direttamente degli illeciti penali con il suo patrimonio¹⁰².

Inizialmente il novero dei reati presupposto al così detto "modello 231" di responsabilità penale non comprendeva fattispecie delittuose ambientali, all'epoca presenti in forma contravvenzionale nel T.U.A.¹⁰³, il tutto in spregio alla realtà criminologica sulla responsabilità corporativa circa i danni ambientali, l'impresa in questo campo, infatti, è spesso l'unico vero responsabile per violazioni formali e sostanziali che possono portare anche a veri e propri casi di macro-contaminazione degli ecosistemi, la responsabilità civile sussidiaria riusciva solo in parte utile a far rispondere i soggetti economici per i danni prodotti da loro dirigenti o dipendenti o da vere e proprie associazioni criminali create al loro interno, questo in giurisprudenza comportava un'attività d'indagine quasi esclusivamente rivolta a individuare responsabili individuali¹⁰⁴.

¹⁰¹ P. Fimiani, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano 2022, Giuffrè Francis Lefebvre, pag. 1085.

¹⁰² G. De Simone, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*. in *Riv. Trim. Dir. Pen. ec.*, 2004, pag. 657 e ss.

¹⁰³ P. Piergallini, *Il sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale* in *Dir. Pen. Proc.*, 2001, pag. 1353.

¹⁰⁴ F. Palazzo, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità individuale e responsabilità dell'ente* in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, fasc. 1/2018, pag. 329.

Una prima apertura verso l'integrazione della responsabilità dell'ente con gli illeciti in materia ambientale avvenne su impulso della dir. 99/2008 CE la quale ai suoi artt. 6 e 7 imponeva agli Stati membri di adottare nell'ambito della tutela penale dell'ambiente forme di responsabilità della persona giuridica efficaci ed effettive, il nostro legislatore recepì solo in parte le indicazioni della direttiva introducendo con d.lgs. 121/2011 l'art. 25 *undecies* nel d.lgs. 231/2001 il quale portava fra i reati presupposto della responsabilità penale dell'ente anche alcune contravvenzioni del d. lgs. 152/2001¹⁰⁵.

Per una vera e propria svolta nella lotta ai *Corporate Crimes* nel settore penale-ambientale sul fronte della responsabilità delle persone giuridiche bisognerà attendere la Riforma del 2015 e l'introduzione del Titolo VI *bis* nel Codice Penale, l'intento dei legislatori non poteva infatti ignorare l'aspetto della responsabilità penale degli enti, per questo l'art. 8, l. 68/2015 novellava l'art. 25 *undecies* d.lgs. 231/2001 allargando l'elenco dei reati presupposto al "modello 231" anche agli ecodelitti¹⁰⁶.

L'art. 25 *undecies* così come modificato nel 2015 applica all'ente una serie di sanzioni pecuniarie in relazioni alla commissione di determinati reati in particolare al c.1 lett. b) punisce con una sanzione che va dalle 400 alle 800 quote azionarie l'ente responsabile della violazione ex art. 452 *quater* c.p. il quadro afflittivo è ulteriormente aggravato dal c.1 lett. d) che dispone, se nell'ente si sono sviluppate associazioni criminali aggravate dall'art. 452 *octies* c.p., una sanzione dalle 300 alle 1000 quote azionarie per un massimo fino a 1. 549.000 euro, il c.1 *bis* inoltre applica le pene interdittive di cui all'art 9 per i reati delle lett. a) ossia l'art 452 *bis* e lett. b) per un massimo di un anno per il delitto di cui alla citata lett. a) ¹⁰⁷.

Una prima analisi del testo normativo ci restituisce un estremo rigore punitivo aggravato per quei casi in cui, all'interno dell'ente economico, si sia formata un'associazione per delinquere finalizzata come si diceva nel paragrafo precedente alla commissione di violazioni ambientali le quali costituiscono le modalità di agire "abusive" idonee se reiterate nel tempo a sommarsi e cagionare "alterazioni irreversibili" di ecosistemi o pericoli per la pubblica incolumità.

Come emerse anche in sede di lavori preparatori, il fondamentale punto di forza della riformata responsabilità degli enti alla luce dei nuovi ecodelitti, risiede proprio nella scelta

¹⁰⁵ R. Sabia, *Responsabilità degli enti e reati ambientali al banco di prova del principio di legalità* in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, fasc. 1/2018, pag. 305.

¹⁰⁶ S. Petella, *Ecoreati e responsabilità degli enti* in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, fasc. 1/2018, pag. 320.

¹⁰⁷ L. Siracusa, *La l. 22 maggio 2015 n. 68 sugli ecoreati: una svolta "quasi" epocale* in *penalecontemporaneo.it*, 9/07/2015

di politica criminale di tener conto del fatto statisticamente rilevante che i reati ambientali vengano realizzati nell'interesse delle imprese, l'applicazione sanzioni pecuniarie alle stesse dunque, permette di contrastare direttamente l'interesse economico sotteso alle violazioni delle normative ambientali¹⁰⁸. Secondo, infatti, l'art 5 del d.lgs. 231/2001 perché l'ente venga chiamato a rispondere a titolo di responsabilità penale per i reati richiamati dagli artt. 24 e ss. è necessario che quest'ultimi siano commessi: "nel suo interesse a suo vantaggio" da chi vi rivesta ruoli di amministrazione rappresentanza o direzione o da chi sia sottoposto a sua direzione o vigilanza, il dubbio fondamentale dunque è da quali elementi desumere questo interesse e/o vantaggio nella violazione delle prescrizioni ambientali.

Una prima risposta hanno provato a darla le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2019, le quali rispetto a un caso di responsabilità di un'azienda per il reato di inquinamento ambientale perpetrato dai suoi dirigenti che rivestivano ruoli apicali, affermarono che il requisito dell'interesse deve essere frutto di una valutazione teleologica del giudice da effettuarsi *ex ante*, cioè al momento della commissione del fatto, mentre il criterio del vantaggio va ricavato secondo una valutazione *ex post* sugli effetti della condotta per l'impresa¹⁰⁹; i supremi giudici ritennero inoltre che tali nozioni andrebbero lette, come nella vicina disciplina della sicurezza sul lavoro, alla luce della prospettiva patrimoniale per l'ente, da intendersi cioè come: *"risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale"*¹¹⁰.

L'interesse patrimoniale di cui l'impresa è percettrice potenziale, rappresenta il fondamento della sua responsabilità penale che si costituirebbe nel suo lassismo e assenza di meccanismi di controllo verso i suoi componenti, autori a livello individuale di tali reati, con riferimento alle fattispecie penali, come il disastro ambientale causato dal sommarsi di tante micro violazioni normative risulterà decisivo per l'azienda il suo approccio organizzativo diretto, appunto, a disciplinare in modo rigoroso il rispetto delle

¹⁰⁸ Audizione del Comandante del Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, V. Patocchio, seduta n. 6 del 26/11/2013 II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in *documenti.camera.it*

¹⁰⁹ Corte Cass. pen. III sez. n. 3157/2019 in *Dejure.it*

¹¹⁰ Corte Cass. *op. cit.*

prescrizioni, delle autorizzazioni e degli obblighi normativi in essere, al fine di prevenire le condotte abusive dei propri membri¹¹¹.

In questa prospettiva l'introduzione dei grandi ecoreati quali l'art 452 *quater* nel campo di applicazione del "modello 231" va letta alla luce dell'apparato sanzionatorio corporativo, tali fattispecie criminose si caratterizzano per una notevole differenza di scala fra le condotte individuali e l'evento offensivo¹¹² il che rende difficile fornire la prova del nesso causale; ai fini della configurazione della responsabilità dell'ente per questo tipo di delitti l'accertamento si concentrerà, trattandosi oltre tutto di ipotesi connotate dall'illiceità speciale delle condotte, sulle violazioni delle normative ambientali e sull'evento offensivo finale¹¹³.

La responsabilità dell'ente deve infatti essere connessa con la responsabilità individuale sia dall'interesse (patrimoniale) per cui il reato è stato commesso sia per la posizione rivestita dal singolo agente all'interno della persona giuridica¹¹⁴. Eppure la responsabilità del modello 231 si presenta da un punto di vista autonomo anche rispetto all'individuazione dell'autore del reato, secondo, infatti, l'art 8 d.lgs. 231/2001 questa sussiste anche se l'autore rimane ignoto, il che consente un'autonomizzazione della responsabilità dell'ente da quella individuale come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel 2016¹¹⁵. La disposizione di cui all'art 8 del decreto dunque potrebbe paradossalmente agevolare l'accertamento di macro eventi di contaminazione ambientale nella loro dimensione corporativa e cioè causati dalle così dette imprese inquinanti, più di quanto ciò non avvenga nella loro dimensione individuale, con una conseguente maggiore effettività dal punto di vista collettivo e contravvenzionale che da quello delittuoso e personale¹¹⁶.

Una normativa così costruita per tutelare il bene giuridico ambiente dagli attacchi provenienti da soggetti "corporativi" non può però esimersi dal contemplare il fenomeno dell'associazionismo criminale (di carattere mafioso o meno) che può insinuarsi all'interno degli enti collettivi, specie se a carattere economico, per piegarle a moduli operativi illeciti.

Il filo rosso investigativo che lega la rilevanza del paradigma associativo nei reati ambientali ha portato dunque il legislatore del 2015 a inserire nell'elenco dei reati

¹¹¹ G. Guglielmi, R. Montanaro, *I nuovi ecoreati prima lettura e profili problematici* in *Rivista 231*, n. 3/2015, pag. 33.

¹¹² Come già rilevato nel paragrafo primo capitolo II.

¹¹³ F. Palazzo *op. cit.*

¹¹⁴ G. Liberati, *L'imputazione della responsabilità degli enti nei reati ambientali* in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 2/2020, pag. 56 e ss.

¹¹⁵ Corte Cass. pen. sez. VI n. 28299/2016 in *Dejure.it*

¹¹⁶ F. Palazzo *op. cit.*

presupposto per l'ambito 231 di responsabilità anche i reati associativi aggravati ex art 452 *octies*, chiamando l'ente a rispondere per un numero maggiore di quote azionarie. Il sistema dei reati associativi aggravati risulta tanto più efficace se si considera che dalla loro commissione discende anche l'impossibilità per il soggetto o ente di contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32 *quater* c.p. così come modificato dalla l. 68/2015¹¹⁷.

Per alcuni autori, tuttavia la disposizione di cui all'art 25 *undecies* lett. d) andrebbe incontro a un'*interpretatio abrogans* in virtù del già presente art 24 *ter* che regola la responsabilità degli enti che abbiano violato l'art 416 c.p., questo infatti prevede pene molto più severe fra le quali anche l'interdizione perpetua di cui all'art 16, non si spiega cioè perché il riformatore del 2015 non abbia coordinato le due fattispecie consimili¹¹⁸.

Quello che sembra un cortocircuito nella stratificazione di norme può essere facilmente risolto senza ricorrere all'interpretazione abrogativa attraverso una lettura sistematica delle due norme, almeno per quanto riguarda i casi di associazioni finalizzate a commettere uno dei due grandi ecodelitti, l'art 452 *bis* c.p. e l'art 452 *quater* c.p. Secondo il c. 1 *bis* dell'art 25 *undecies* solo dalla violazione dell'art 452 *bis* deriva l'interdizione non superiore a un anno mentre per l'ente che cagioni un disastro ambientale ben potrà configurarsi la così detta "condanna a morte" dell'ente ex art. 16 d. lgs. 231/2001. Dunque, se l'associazione finalizzata a commettere un reato ambientale ex art 452 *octies* c.p. realizzerà il reato di cui all'art 452 *quater* c.p. l'ente potrà andare incontro alla soppressione se invece non realizza l'evento oppure commette un delitto meno grave si applicheranno le sanzioni interdittive previste dall'art 9.

Un'interpretazione questa in linea anche con il principio di proporzionalità, come emerge dalla lettera dell'art 24 *ter* c. 4 solo se l'ente corporativo ha avuto l'unico scopo di agevolare l'associazione criminale deve andare incontro ad interdizione perpetua, parlandosi infatti di soggetti collettivi il loro scioglimento, con tutte le conseguenze sociali ed occupazionali che ne derivino, deve seguire solo come estrema ratio e se la loro attività non può essere ricondotta a moduli operativi leciti, così come in materia ambientale se l'ente non ha causato un'alterazione irreversibile degli ecosistemi o generato un pericolo per la pubblica incolumità deve essere lasciato spazio alla possibilità di riparare ai propri danni e organizzarsi in modo da rispettare i suoi obblighi di ambientalizzazione¹¹⁹.

¹¹⁷ P. Fimiani *op. cit.*

¹¹⁸ G. Amarelli, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa in parte delusa* in *Cass. Pen.*, fasc. 1/2016, pag. 422 e ss.

¹¹⁹ Cfr. Amarelli *op. cit.*

L'innovazione introdotta nell'ambito della responsabilità corporativa con la novella della l. 68/2015, in sintesi, risiede nel contestare a livello criminologico, all'ente di non essere stato in grado di predisporre un adeguato sistema di controllo in grado di prevenire la formazione al suo interno, di un sodalizio criminale, votato alla realizzazione di un certo programma delittuoso mediante condotte abusive (e ritroviamo di nuovo la clausola di illiceità) ma sempre nell'interesse dell'impresa, anche a costo di causare, come abbiamo visto nel paradigmatico caso ILVA Taranto, catastrofi ecologiche e sanitarie¹²⁰.

L'approccio adottato quindi dal legislatore sembra in linea con i suggerimenti elaborati dagli studi in materia di Green Criminology i quali unanimemente spingono verso una maggiore responsabilizzazione ambientale delle grandi *Corporations* spesso sviluppate a livello multinazionale ¹²¹. La sfida dunque posta dal modello 231 per le medie e grandi industrie sarà quella di sviluppare e redigere *compliance programs* in grado di identificare specifiche aree di rischio afferenti al reato di cui all'art 416 c.p. e pensare nuovi modelli organizzativi volti a scongiurare che siano commessi reati associativi da parte di esponenti aziendali, finalizzate a violare ripetutamente gli oneri imposti dalle norme ambientali¹²².

L'introduzione del nuovo Titolo VI *bis* impone la necessità che venga descritto il concetto di ambiente come oggetto di tutela penale, l'aggravamento del livello afflittivo anche nelle sanzioni agli enti veicola anche un mutamento culturale che spinge nella direzione di un modello giuridico, economico e culturale improntato alla sostenibilità.

3.2. I rapporti tra crimine organizzato e attività imprenditoriali nel sistema dell'aggravante ambientale ai reati associativi. Il doppio volto delle Ecomafie.

Archiviata la stagione delle stragi e della violenza diffusa oggi il fenomeno della criminalità organizzata punta ad assumere una dimensione sommersa ed imprenditoriale cercando di infiltrarsi nel tessuto economico del paese al fine di sfruttare rami di affari leciti così da implementare i propri guadagni oppure per celare e riciclare proventi di

¹²⁰ R. Sabia *op. cit.*

¹²¹ R.C. Kramer, R.J. Michalowski. *Is Global Warming a State-Corporate Crime?* In R. White (a cura di), *Climate Change from a Criminological Perspective*. New York 2012, Springer, pag. 71 e ss. e G. Pink & J. Lehane *Enviroment Enforcement Networks: their Role* in R. White *op. cit.* pag. 109

¹²² M. Scoletta, *Nuove ipotesi di responsabilità penale amministrativa* in S. Corbetta, A. Della Bella, G.L. Gatta (a cura di), *Sistema penale e sicurezza pubblica: le riforme del 2009. L. 15 luglio 2009, n. 94 e d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., dalla l. 23 aprile 2009, n. 38*, Milano 2009, Giuffrè Editore, pag. 379.

natura illegale¹²³; l'ambito ambientale in cui queste associazioni possono venire ad operare risulta quindi solo uno strumento di implementazione dei loro profitti.

Eppure, gli attacchi della mafia a un bene giuridico come l'ambiente, ha radici risalenti almeno a trenta quarant'anni addietro, l'accostamento del prefisso "eco" a un fenomeno criminale diffuso sul territorio nazionale viene dal primo rapporto "ecomafie" di Legambiente del 1997¹²⁴, il giro di affari di sodalizi criminali senza scrupoli che operano scientemente al di fuori di ogni controllo giuridico normativo e che anzi spesso si offrono agli imprenditori come valida alternativa per aggirare queste discipline, viste per lo più come anti economiche, ha prodotto nei decenni veri e propri catastrofi ambientali e sanitarie pregiudicando interi habitat naturali¹²⁵.

I rapporti ecomafie presentate negli ultimi decenni frequentano un quadro potremmo dire coerente e che vede l'affermazione di un "doppio volto" dell'azione associativa mafiosa, da un lato quello della commissione di reati ambientali, potremmo dire, per procura di grandi industrie del Nord Italia e dell'Europa, dall'altro il tentativo di mettere le mani sulle attività economiche nel settore ambientale, principalmente connesse al ciclo del cemento e dei rifiuti¹²⁶. Come infatti affermato dalla direzione investigativa antimafia sul caso della Terra dei Fuochi: "Le organizzazioni criminali per trent'anni hanno fatto del sistema dei rifiuti una delle principali fonti di arricchimento"¹²⁷.

Il crimine organizzato si prefigge in questo settore da una parte, di provvedere dietro compenso allo smaltimento di rifiuti industriali e tossici, che richiederebbero alle aziende costi elevati per il loro corretto trattamento, dall'altro di impadronirsi delle attività economiche lecite spesso date in appalto dallo stato in modo da sfruttarle come meglio credono attraverso imprese da esse controllate, anche e soprattutto in spregio ai limiti legali imposti¹²⁸. È comunque evidente in virtù di entrambe le manifestazioni ecologico/mafiose, in ragione del pericolo, e più spesso del danno effettivo, per l'ambiente e l'incolumità pubblica, che il contrasto ai disastri ambientali non può prescindere dall'adottare provvedimenti avverso queste forme di criminalità organizzata.

¹²³ Sul tema di questo mutamento si rinvia al libro di F. Bulfon, *Macro mafia la multinazionale dei clan che sta conquistando il mondo*, Rizzoli 2023.

¹²⁴ E. Medina, *Crimini ambientali ed ecomafie: un argomento criminologico tuttora complesso* in *Riv. it. crim. vit. sic.*, Gennaio-Dicembre 2022, pag. 167.

¹²⁵ Si pensi solo al caso delle così dette "Navi dei veleni" approfondito da naviveleni.legambiente.it

¹²⁶ Presentazione del Rapporto Ecomafia 2022 in noecomafia.it

¹²⁷ Relazione trasmessa dalla Direzione Investigativa Antimafia alla Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti in *senato.it* cit. pag. 118

¹²⁸ F. Calozzo, *Ecoreati e associazione a delinquere. L'aggravante ecomafiosa e l'aggravante c.d. ambientale fra incongruenze sistematiche e dubbi interpretativi* in *Rivista Italiana Antiriciclaggio*, pag. 266 e ss.

La consapevolezza quindi, dello stretto legame fra il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso e crimini ecologici, confermato purtroppo sempre più spesso, dalle cronache giudiziarie, ha indotto il legislatore sul tema a porre maggiore presidi contro questo fenomeno, introducendo l'aggravante di cui al c. 2 art 452 *octies* anche per lanciare un chiaro messaggio di rafforzamento della tutela su questo fronte mediante l'innalzamento edittale connesso alle finalità "ambientali" del sodalizio criminogeno¹²⁹.

Se il primo comma dell'art 452 *octies* elabora un'aggravante qualora un'associazione a delinquere commetta un delitto di cui al Titolo IV *bis* il secondo comma delinea un'analogia circostanza caratterizzata dal metodo mafioso dell'associazione e dall'ulteriore finalità di "acquisire la gestione o comunque il controllo di attività, concessioni, autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale"¹³⁰. La norma così formulata va letta in luce della sua corrispettiva fattispecie aggravata ossia l'art 416 *bis* e in particolare del suo terzo comma che circoscrive la definizione di associazione di "tipo mafioso" sulla base del metodo adottato da quest'ultima ossia l'avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di "assoggettamento e omertà che ne deriva", e dalle sue finalità primariamente la commissione di delitti e l'acquisizione di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici. Quello che dunque ha fatto il Riformatore del 2015 è stato prendere le prime due finalità che caratterizzano l'associazione ex art 416 *bis* e riferirle specificatamente alla materia ambientale facendosi carico di perseguire la doppia configurazione a livello criminologico che l'ecomafia può assumere.

La prima ipotesi di applicazione dell'art 452 *octies* c. 2, sintetizzata al suo primo periodo si sovrappone sostanzialmente a quella del primo comma ovvero alla associazione semplice finalizzata alla commissione di eco reati, differendone però per il metodo mafioso assunto dalla consorceria criminale¹³¹; in questa casistica rispetto agli eventi di disastro ambientale disciplinati dal codice sembrano primariamente rientrare quelle organizzazioni criminali al servizio dietro compenso di soggetti economici e nel cui programma criminale rientrano diversi reati ambientali (tipicamente il traffico illecito di rifiuti) dai quali discenda come conseguenza, psichicamente accettata dagli'affiliati a livello di dolo

¹²⁹ I. Merenda, *L'aggravante ambientale, spunti di riflessione in materia di circostanze* in *Arch. Pen.*, n. 3/2016, pag. 789 e ss.

¹³⁰ G. Amarelli, *art 452 octies* in E. Dolcini G.L. Gatta (a cura di), *Codice penale Commentato*, Milano 2015, Wolters Kluwer, pag. 2142.

¹³¹ G. Monferini, *I reati associativi finalizzati alla commissione di delitti ambientali e le aggravanti applicabili alla associazione* in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 4/2020, pag. 42 e ss.

eventuale, un'alterazione ecosistemica irreversibile o difficilmente riparabile ovvero un pericolo per la pubblica incolumità.

Se non che, anche in questo caso la tecnica legislativa non è stata impeccabile, in particolare la prima parte del secondo comma dell'aggravante associativa omette di replicare la locuzione "in modo esclusivo e concorrente a commettere reati ambientali" di cui al primo comma, il che aderendo a un'interpretazione schiettamente letterale indurrebbe a pensare che tale circostanza trovi applicazione solo nell'evenienza che l'associazione mafiosa sia diretta in modo esclusivo a commettere reati ambientali, evenienza questa assai rara anche da un punto di vista statistico¹³². Questa lettura sarebbe in pratica abrogante del primo periodo dell'art 452 *octies* c.2 soprattutto rispetto alle fenomenologie di crimine organizzato sopra riportate, per questo alcuni autori¹³³ danno della più sintetica formulazione, adottata in questo caso dal legislatore, una diversa spiegazione prendendo a riferimento la realtà criminale e le prassi del fenomeno mafioso. Se è infatti possibile pensare che una semplice associazione per delinquere si costituisca con il programma delittuoso di commettere reati ambientali oppure sviluppi reati di danno naturalistico elencati nel Titolo VI *bis*, in via concorrente ad altri illeciti, il fenomeno mafioso sorge da un patto fra affiliati funzionale al controllo del territorio, sarebbe quindi irragionevole limitarne a priori il campo di azione ai soli ecodelitti.

La volontà del legislatore che avrebbe ispirato il legislatore nella sua scelta "ermetica" secondo questa interpretazione sarebbe quella di aggravare le pene previste ex art. 416 *bis*, anche se l'associazione mafiosa dedichi solo una frazione della sua attività alla commissione di disastri ambientali, il che sarebbe in linea anche con i dati investigativi che vede il settore dell'ambiente solo come uno dei tanti campi di interesse delle ecomafie¹³⁴. Si deve insomma ritenere implicito che come nel c. 1 anche per la seconda ipotesi ex art. 452 *octies* la finalità che sottende all'aggravante possa concorrere con altre¹³⁵.

La seconda parte del c.2 art 452 *octies* invece introduce un'aggravante di coordinazione che ne fa scattare l'aumento di pena se il reato di cui all'art 416 *bis* è finalizzato all'ottenimento della gestione, controllo di attività economiche ovvero di autorizzazioni, concessioni, appalti in materia ambientale¹³⁶

¹³² A. Trinci, *Art. 452 octies in Codice Penale Commentato in Dejure.it*

¹³³ G. Monferini *op. cit.*

¹³⁴ Relazione del Procuratore Nazionale Antimafia, seduta n. 4, 12/11/2013, davanti alla Commissione II della Camera in *documenti.camera.it*

¹³⁵ P. Fimiani, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano 2022, Giuffrè Francis Lefebvre, pag. 189.

¹³⁶ F. De Santis, *Reati Ambientali*, Milano 2015, Wolters Kluwer, pag. 72.

La *ratio legis* di questa disposizione si riassume in un'ottica preventiva, e che vuole colpire anche il volto apparentemente lecito con il quale l'ecomafia può presentarsi, la scelta di politica criminale effettuata con il secondo periodo del c.2 dello stesso articolo, riflette l'urgenza di impedire che attività economiche connesse con il settore in oggetto finiscano nelle mani di organizzazioni criminali.

La circostanza di specie quindi si riferisce a un'ulteriore modalità di azione dell'associazione mafiosa, già esposta dai commi 3-6 art. 416 *bis* ossia quello di utilizzare il vincolo associativo, intimidazione ed assoggettamento per assumere il controllo di attività economiche nel settore dell'ambiente¹³⁷. Ovviamente come in altri casi il conseguimento di appalti, concessioni, gestioni di imprese ecc. ecc. dovrà avvenire tramite il metodo mafioso da provarsi in concreto come affermato da costante giurisprudenza¹³⁸.

Non è poi da escludersi un concorso fra l'aggravante di cui si tratta e il c. 6 art 416 *bis* che innalza la pena per gli affiliati se l'attività controllata dall'associazione mafiosa è funzionale al reimpiego dei proventi illeciti della stessa.

A questo punto occorre definire cosa si intenda per "materia ambientale" alla quale si riferisce il c.2 art 452 *octies* e quindi quale sia sostanzialmente l'ambito di applicazione e tipi di attività economiche, autorizzazioni concessioni e appalti richiamati dalla norma. L'ipotesi più probabile è che il legislatore intendesse richiamare con tale locuzione il d.lgs. 152/2006 e tutte le discipline normative cui esso rinvia quali l'A.I.A., i sistemi S.I.S.T.R.A in materia di rifiuti, oltre che tutti i limiti tabellari previsti, ampliando dunque in modo decisivo il campo operativo della circostanza aggravante¹³⁹.

In questo ampio richiamo si può però anche leggere un intento di anticipazione della tutela penale rispetto a casi di macro contaminazione e inquinamento storico perseguiti mediante l'art 452 *quater* , sono innalzate cioè le pene per quelle associazioni mafiose che esercitino, dopo averle ottenute indebitamente, determinate attività in violazione di quelle disposizioni il cui mancato rispetto integra la condotta abusiva, di cui parla la nota e controversa clausola di illiceità, sembra cioè che la norma voglia arrestare a questo stadio l'opera del progetto criminale mafioso, prima cioè che arrivi a causare eventi di immane portata distruttiva.

Una terza possibile estrinsecazione del sodalizio mafioso-ambientale, può darsi quando l'impresa di cui l'associazione ex art. 416 *bis* detiene il controllo assuma le caratteristiche

¹³⁷ G. Monferini *op. cit.*

¹³⁸ Corte Cass. pen. sez. I n. 25242/2011 in *Dejure.it*

¹³⁹ G. Monferini *op. cit.*

della così detta impresa inquinante di cui abbiamo parlato nei paragrafi precedenti, realizzando cioè mediante la società il disegno delittuoso del crimine organizzato che si cela dietro di essa, il quale può sostanziarsi in illeciti ambientali di cui al d.lgs. 152/2006 ovvero in delitti di cui al Titolo VI *bis* reiterati e protratti nel tempo fino alla causazione di eventi irreversibili¹⁴⁰.

Le prospettive future nel contrasto alle ecomafie passano proprio dell'elaborazione di un sistema fluido che coordini al meglio le fattispecie associative e i reati ambientali, in modo da colpire la duplice natura del fenomeno quella che potremmo definire "mercenaria" delle strutture industriali lecite e quella "imprenditoriale" volta a inglobare un settore che ampiamente finanziato da Stato e Unione Europea¹⁴¹. Necessari saranno anche protocolli investigativi a livello sovranazionale, vista la natura anche transnazionale di taluni traffici come quello di rifiuti che punta a spostare sempre di più l'asse dell'inquinamento e dei disastri ambientali verso le aree con meno controllo sociale e normative ambientali più lasche¹⁴².

3.3 Il ruolo delle aggravanti associative rispetto al pericolo di disastro ambientale. Una proposta di "supplenza".

In conclusione, al di là delle indubbie ambiguità che permeano l'intero sistema degli ecodelitti, causate soprattutto da una tecnica normativa non sempre limpida, le aggravanti associative di cui all'art 452 *octies* se coordinate con le fattispecie a danno naturalistico introdotte dalla l. 68/2015 e la responsabilità degli enti possono permettere in casi giudiziari di disastri ambientali causati da collettivi di persone motivati principalmente dal profitto, di ricostruire i degenerati rapporti tra potere economico, microcriminalità societaria e mafie.

Non solo, decisivo risulta l'apporto che la circostanza associativa porta in termini di anticipazione della tutela penale rispetto al bene giuridico ambiente, infatti, la programmazione delittuosa dei reati associativi potrebbe anche non pervenire a consumazione dei reati scopo ambientali o anche di nessuno dei reati del progetto medesimo, per integrare l'aggravante sarà sufficiente la rigorosa prova della concreta

¹⁴⁰ G. Monferini *op. cit.*

¹⁴¹ Pensiamo agli affari di Cosa Nostra nel settore dell'energia eolica, fortemente patrocinati dall'ex latitante Matteo Messina Denaro come affermato da diversi articoli seguenti al suo arresto ex multis: *Messina Denaro, un tesoro da quattro miliardi. Dall'eolico al turismo, la mappa degli affari del boss in lastampa.it*

¹⁴² Fra questi occorre menzionare I-CAN Interpol Cooperation Against Ndrangheta in interpol.int o il Pollution Working Group in interpol.int

idoneità attuativa del suddetto disegno accolto dagli associati¹⁴³. Il che è in linea con la costante giurisprudenza in materia di reati associativi per cui non rileva la consumazione del programma ma solo l'accertamento in concreto della pericolosità del medesimo per il bene giuridico tutelato ossia l'ordine pubblico¹⁴⁴.

Possiamo vedere nella citata “rigorosa prova concreta” sull'idoneità attuativa del progetto criminoso sufficiente a far scattare l'aggravante in oggetto, un implicito richiamo ai reati di pericolo in concreto.

Il concetto di pericolo in concreto nel reato richiama, infatti, a un giudizio che l'interprete deve effettuare caso per caso secondo una valutazione prognostica *ex ante* che mira a stabilire se il bene giuridico ha corso il pericolo di essere leso al momento del fatto¹⁴⁵. Un giudizio che sostanzialmente si sovrappone a quello da effettuarsi per accertare l'associazione a delinquere finalizzata a commettere, in modo ovviamente concorrente, l'ecoreato di cui all'art 452 *quater* laddove questo non si sia consumato, e che in tal caso non avrebbe altro scopo che stabilire se il progetto criminoso avesse la possibilità offensiva di ledere o meno, il bene giuridico ambiente.

Immaginiamo, infatti, l'ipotesi di un'associazione a delinquere il cui disegno criminoso comprenda sia gli illeciti ambientali potenzialmente causativi di un disastro ambientale, che il medesimo art 452 *quater*: se l'organismo delinquenziale realizza solo gli illeciti ambientali (dunque la condotta abusiva ex art 452 *quater* c.1) gli associati si vedranno imputato l'art 416 aggravato dall'art 452 *octies* c.p. se poi nemmeno gli altri reati concorrenti nel programma di delitti si sono realizzati, ai fini della configurazione dell'aggravante potrà valutarsi l'idoneità dell'associazione di attuarli in concreto, accertamento nel caso della fattispecie di disastro ambientale funzionale a stabilire se il progetto dell'organizzazione potesse causare un'alterazione irreversibile o difficilmente riparabile degli ecosistemi o un pericolo per la pubblica incolumità¹⁴⁶.

Si tratterebbe dunque di supplire la mancanza di una fattispecie di disastro ambientale connotata dal pericolo in concreto con il ricorso (ove ovviamente del caso) all'aggravante associativa.

¹⁴³ P. Fimiani, *La Tutela penale dell'ambiente*, Milano 2022, Giuffrè Francis Lefebvre, pag. 191.

¹⁴⁴ Corte Cass. pen. sez. VI 50334/2013 in *Dejure.it*

¹⁴⁵ G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale: parte generale*, IX ed., Milano 2020, Giuffrè Francis Lefebvre, pag. 262 e ss.

¹⁴⁶ Il presupposto è ovviamente che gli associati si siano rappresentati il disastro ambientale e abbiano scelto di agire comunque, in modo che la fattispecie rientri nel programma di commettere una “serie indeterminata di delitti”.

Funzionale a questa ricostruzione, è quella dottrina che risolve l'offensività dei reati associativi interamente nel pericolo causato dai sodali al bene giuridico tutelato dalle fattispecie dei delitti scopo, in questo caso l'ambiente¹⁴⁷.

La soluzione proposta non è priva di fantasia ermeneutica, eppure, visto che non sembrano all'orizzonte provvidenziali interventi legislativi in materia, potrebbe fornire una soluzione realistica anche supportata dal dato statistico che vede gli ecodeitti principalmente commessi da "complessi" di persone, al fine di ampliare ulteriormente la tutela del bene giuridico ambiente, rimediando così a quello che secondo molti autori¹⁴⁸ è il principale difetto della Riforma Realacci ovvero il non aver configurato la nuova fattispecie di disastro ambientale appunto come reato di pericolo in concreto optando per la natura a danno naturalistico dello stesso, attenuandone quindi il "gigantismo dell'evento"¹⁴⁹ che rende molto difficoltoso l'accertamento del nesso causale fra condotta e fatto, sempre nell'ottica di interpretare ciò che c'è nel testo normativo in modo da implementare l'effettività delle disposizioni oggetto di analisi.

4. L'aggravante ambientale teleologica, una spada di Damocle sulla coerenza giuridica nel sistema delle circostanze associative ambientali.

A seguito della ricostruzione sul sistema dell'aggravante associativa e delle sue probabili manifestazioni occorre fare i conti con la spinosa questione circa il suo rapporto con la norma che le succede: l'art. 452 *nonies*.

Anche detta aggravante ambientale o teleologica, questa disposizione incombe con plurimi interrogativi sulla tenuta logico-giuridica dei delitti associativi ambientali, fin qui esposti.

Prima di esporre queste problematiche è necessario un rapido inquadramento dell'art. 452 *nonies* c.1 prima parte c.p., questa prima ipotesi della detta circostanza aggrava fino alla metà le pene per quei reati previsti in settori diversi da quello ambientale commessi allo scopo di realizzare uno o più reati di cui al Titolo VI *bis* o previsti dal d.lgs. 152/2006 o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente.

¹⁴⁷ G.A. De Francesco, *Gli artt. 416, 416 bis, 416 ter, 417, 418 c.p.*, in *AA.VV., Mafia e Criminalità organizzata*, n. I/1995, pagg. 23-27-28. Per tesi contraria Cfr. G. Insolera, *Diritto penale e criminalità organizzata*, Torino 1996, Giappichelli Editore, pag. 58. e G. De Vero, *I reati associativi nell'odierno sistema penale* in *Convegni di Diritto penale e procedura, I reati associativi*, 1998, pag. 24 e ss.

¹⁴⁸ M. Catenacci, *La legge sugli ecoreati ed i suoi principali nodi problematici* in A. Manna (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, Roma 2016, Dike Giuridica, pag. 5 e ss.

¹⁴⁹ A. Manna in M. Catenacci, P. Fimiani, R. Losengo, A. Manna, *La legge sugli ecoreati 5 anni dopo: un primo bilancio* in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 2/2020, pag. 145.

Si tratta di una delle poche circostanze aggravanti comuni collocate nella parte speciale del codice, ossia quella dedicata ai singoli reati, ad effetto speciale, cioè determinante un aumento di pena superiore al canonico terzo della stessa di cui agli artt. 61 e ss. c.p.; essa inoltre si caratterizza per essere un'ipotesi particolare dell'aggravante teleologica generale, presente all'art. 61 n. 2 c.p. la quale disciplina i casi di reati funzionali a commetterne altri e che per questo denotano una maggiore volontà dell'agente di consumare il delitto da punirsi con maggiore severità¹⁵⁰. L'aggravante di cui all'art 452 *nonies* si qualifica in termini di maggiore gravità e allarme sociale poiché il reato così detto "mezzo" è finalizzato a commettere un reato ambientale¹⁵¹. Il reato mezzo potrebbe anche essere di carattere contravvenzionale al fine dell'integrazione della circostanza.

La disposizione sembra essere stata pensata dal legislatore per quei casi di connessione strumentale fra i reati comuni e i reati ambientali, pensiamo ad esempio a tutti quelle fattispecie contro la pubblica amministrazione quali, false dichiarazioni a pubblico ufficiale, corruzione, concussione, o finanziarie (una su tutte il reato di false fatturazioni) che possono essere messe in opera proprio per aggirare le disposizioni previste dalle discipline ambientali¹⁵².

Per determinare però il campo di applicazione della presente circostanza risulta decisivo definire l'espressione non di facile decifrazione "delitti previsti da altre leggi ambientali", secondo alcuni autori in questa definizione dovrebbero ricomprendersi anche i reati previsti in altri settori del codice penale indirettamente riferibili all'ambiente come l'incendio boschivo (art 423 *bis* c.p.) o la lottizzazione abusiva (art. 30 d.P.R. 380/2001)¹⁵³, la dottrina maggioritaria è più propensa ad adottare una concezione più restrittiva limitata ai delitti che tutelino il bene giuridico ambiente¹⁵⁴. Nulla osta però al fatto che i reati mezzo possano essere anche presenti nello stesso Titolo VI *bis*, si pensi al caso del traffico di rifiuti finalizzato a commettere un disastro ambientale¹⁵⁵.

Queste ipotesi risultano chiaramente individuabili, non altrettanto è però per il rapporto con i reati associativi con cui si segnalano i principali difetti di coordinamento,

¹⁵⁰ G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale: parte generale*, IX ed., Milano 2020 Giuffrè Francis Lefebvre, pag. 658.

¹⁵¹ C. Parodi, M. Gebbia, M. Bortolotto, V. Carino, *I nuovi delitti in tema di ambiente*, Milano 2015, Giuffrè Francis Lefebvre, pag. 63.

¹⁵² G. Monferini, *I reati associativi finalizzati alla commissione di delitti ambientali e le aggravanti applicabili alla associazione in Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 4/2020, pag. 60.

¹⁵³ C. Ruga Riva, *I nuovi ecoreati: commento alla l. 68/2015*, Torino 2015, Giappichelli Editore, pag. 53.

¹⁵⁴ P. Fimiani, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano 2022, Giuffrè Francis Lefebvre, pag. 189 e ss.

¹⁵⁵ G. Monferini *op. cit.*

eventualità evidentemente non contemplata dal legislatore, la configurazione aggravata dall'art 452 *octies* pone non pochi dubbi interpretativi, infatti anche agli artt. 416 e 416 *bis* potrebbe applicarsi l'aggravante teleologica nell'ipotesi (realisticamente assai rara) in cui siano diretti esclusivamente a commettere reati ambientali¹⁵⁶.

Con riguardo a questa casistica sembrerebbe perciò configurarsi una situazione paradossale, in cui un legislatore, senz'altro maldestro, ha predisposto due aggravanti, una ad effetto comune (l'art 452 *octies*) e l'altra ad effetto speciale (l'art 452 *nonies*) per la medesima ipotesi¹⁵⁷. Non è quindi casuale che sul tema si siano sviluppate diverse ipotesi dottrinali per dirimere questo evidente cortocircuito nel sistema di aggravanti degli ecoreati e del loro rapporto con le fattispecie associative.

Premettiamo in primo luogo, che gran parte della dottrina tende ad escludere il concorso delle due aggravanti, ma una tesi minoritaria sposa questa possibilità ritenendo che l'art 452 *octies* operi su un piano oggettivo, ossia ai fini della sua applicazione è sufficiente che l'associato sia consapevole del piano criminale del sodalizio cui aderisce, e che altresì l'art 452 *nonies*, in quest'ottica, agisca al contrario su un piano soggettivo sicché è applicabile a quell'associato il quale abbia aderito al sodalizio allo scopo preciso di commettere uno o più reati ambientali¹⁵⁸. Questa tesi tuttavia non convince sotto un decisivo punto di vista, non si comprende infatti come dovrebbe accertarsi in un contesto collettivo la volontà del singolo associato di aderire a un'associazione criminale per commettere proprio certi reati ambientali del programma delittuoso, considerando poi che un'ipotesi come questa è criminologicamente quasi impossibile.

Alla teoria della pacifica convivenza fra le due fattispecie aggravate si contrappone decisamente la tesi, proposta da taluni autori all'indomani della legge sugli ecodeletti e ribadita recentemente¹⁵⁹ che sponsorizza l'*interpretatio abrogans* dell'art 452 *octies* a favore della disposizione successiva. Questa impostazione muove dal dato che le prime due ipotesi dell'aggravante associativa prevedono un aumento della pena solo fino a un

¹⁵⁶ A. Onore, *Ambiente e dinamiche delittuose. Traffico illecito di rifiuti e fattispecie associative* in *Arch. Pen.*, fasc. 2/2022, pag. 25.

¹⁵⁷ G. Monferini *op. cit.*

¹⁵⁸ R. Aceto, *art 452 octies* in L. Ramacci, S. Nespor (a cura di) *Codice penale dell'ambiente: profili generali e penali*, Milano 2022, Giuffrè Francis Lefebvre.

¹⁵⁹ Ci si riferisce in particolare a: M.O. Di Giuseppe, *Le circostanze aggravanti nella nuova legge sugli ecoreati* in A. Manna (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, Roma 2016, Dike giuridica, pag. 111 e G. Amarelli, *La nuova disciplina dei delitti ambientali, le circostanze aggravanti di cui agli artt. 452 octies e 452 nonies* in M. Pelissero *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Torino 2019, Giappichelli Editore, pagg. 125-127.

terzo, mentre il successivo art. 452 *nonies* prevede aumenti fino alla metà per la commissione di qualsivoglia reato realizzato al fine di perpetrare un delitto ambientale.

Sempre secondo questi autori da tale illogicità del normatore ne deriverebbe un trattamento di favore per ecomafie e associazioni criminali volte a danneggiare l'ambiente, dato ciò, l'unico modo per evitare questo pernicioso effetto sarebbe dunque, dichiarare l'aggravante del perseguimento di delitti ambientali da parte di un'associazione criminale, riassorbita totalmente nella successiva aggravante teleologica. Questa linea dogmaticamente ineccepibile rappresenta però un pericolo per il sistema posto a contrasto delle associazioni a delinquere che intaccano a vario titolo il bene ambiente, la disposizione di cui all'art 452 *octies* non deve, infatti, essere letta in modo isolato poiché essa si collega e coordina con altre norme prima fra tutte l'art 25 *undecies* d.lgs. 231 /2001 sulla responsabilità degli enti in materia ambientale il quale non ricomprende nell'elenco dei reati presupposto gli artt. 416 e 416 *bis* aggravati dall'art 452 *nonies*, inoltre se il legislatore ha inteso sanzionare in modo più grave il fenomeno associativo connesso agli ecoreati in una norma *ad hoc* significa che voleva trattarlo in modo specifico e autonomo. Insomma, l'opinione a favore dell'interpretazione abrogatoria dell'aggravante associative sembra sacrificare il dato sistematico e la volontà del legislatore in virtù di un inasprimento sanzionatorio.

Per evitare la conseguenza di un'*interpretatio abrogans* si sono sviluppati diversi filoni dogmatici fra cui uno in particolare si propone di applicare l'art 452 *octies* ai reati associativi quando il delitto ambientale fine del programma criminoso non sia portato a consumazione o non abbia raggiunto lo stadio del tentativo punibile e ricorrere all'art 452 *nonies*, maggiormente sanzionato, quando suddetto delitto si sia consumato¹⁶⁰. A smentita di questa ricostruzione interviene la costante giurisprudenza di legittimità sull'art 61 n. 2 c.p. di cui lo ricordiamo l'art 452 *nonies* è un'ipotesi speciale, il quale per la sua applicazione prescinde dalla consumazione del reato fine¹⁶¹.

L'unico modo per far salva l'applicazione dell'art 452 *octies* e contemporaneamente coordinarlo con l'art 452 *nonies* evitando un concorso di circostanze è razionalizzare,

¹⁶⁰ E. Infante, *Le aggravanti di cui agli artt. 452 octies e nonies* in A. Manna (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, Roma 2016, Dike giuridica pag. 105.

¹⁶¹ *ex multis*: Corte Cass. pen. sez. III n. 4429/1982 per cui: "L'aggravamento da connessione ex art. 61 n. 2 c.p. non è condizionato alla punibilità in concreto del reato" e Corte Cass. pen. sez. III n. 52135/2018 che afferma: "La circostanza aggravante del nesso teleologico, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 2 c.p. è configurabile anche quando il reato fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata". in *Dejure.it*

l'incoerenza determinata da un difetto di coordinamento in sede di lavori parlamentari e ristabilire in modo sistematico l'autonomia giuridica delle due disposizioni¹⁶².

In tal senso ci giunge in aiuto la natura stessa dell'art. 452 *nonies* ipotesi che è specializzazione dell'aggravante teleologica presente nella parte generale del codice senza però richiamare la parte dell'art. 62 n. 2 che riguarda i casi in cui il reato mezzo sia consumato per occultare altro reato o ottenere ingiusto profitto, a ben vedere quindi la circostanza in oggetto non può applicarsi a un reato associativo in quanto nella stessa struttura di quest'ultimo è descritta la medesima finalizzazione dell'associazione al compimento di una serie indeterminata di delitti *fine*¹⁶³. In sostanza applicare l'aggravante teleologica ambientale a uno dei reati di cui agli artt. 416 o 416 *bis* integrerebbe una sorta di doppia incriminazione per una stessa condotta, in pratica le due norme si sovrapporrebbero.

Non è un caso, infatti che il legislatore abbia esplicitato nell'apposita norma di cui all'art 452 *octies* il disvalore aggiuntivo attribuito all'oggetto della associazione rispetto al contenuto del suo programma ossia la commissione di reati ambientali¹⁶⁴.

Questa impostazione appare la più convincente perché parte da dati testuali ricollegandoli con la chiara intenzione del legislatore che intendeva prendere atto con la l. 68/2015, della pericolosità che grandi complessi economici e criminalità organizzata, spesso in un'azione combinata, possono rappresentare per l'equilibrio degli ecosistemi, salvaguardando anche lo stretto coordinamento fra reati associativi ed ecodelitti che come abbiamo già avuto modo di evidenziare rappresenta un'occasione di incremento nell'effettività di questi ultimi.

¹⁶² G. Monferini *op. cit.*

¹⁶³ G. Monferini *op. cit.* pag. 62

¹⁶⁴ G. Monferini *op. cit.*

CONCLUSIONI

Viviamo un momento di passaggio, il secolo scorso sembra essere definitivamente finito e nuove sfide investono la nostra società, e quindi il diritto, esse si presentano in modo confuso, sotto forma di crisi, costringendoci a rivedere in modo subitaneo i nostri schemi di ragionamento, anche giuridico. Questo percorso che mira a fissare lo stato dell'arte della tutela penale posta a presidio dell'ambiente contro l'inquinamento diffuso, e la distruzione sistematica e cosciente degli habitat naturali, problemi ad oggi pressanti visto lo sviluppo vertiginoso delle nuove tecnologie e dei rischi ad essa connessi, ha rimandato un quadro efficace di questo spirito di transizione dove le nuove idee e concezioni non si sono ancora affermate ma le vecchie categorie di pensiero sono già percepite come inadatte a fronteggiare le recenti questioni.

Nell'esposizione del primo capitolo abbiamo, infatti, accertato l'ormai consolidata eterointegrazione fra diritti fondamentali e i rimedi penalistici a eventi di macro-contaminazione degli ecosistemi da cui derivino anche, ma non necessariamente, danni alla salute delle persone. Il diritto penale in questo rapporto può quindi essere soggetto passivo, plasmato da influenze culturali e da una nuova coscienza ambientale che portano con sé un'evoluzione nei diritti consolidati verso una maggiore considerazione degli aspetti collegati all'ambiente, oppure può rappresentare una forza propulsiva al ripensamento di certi valori come salute, vita e dignità in modo che questi possano garantire una protezione degli habitat naturali da forze sempre più voraci, come nel caso della rilettura "green" dell'art 8 CEDU vista nel caso Cordella vs. Italia. Ancora abbiamo visto nella recente sentenza della Cassazione in materia di protezione umanitaria speciale, come la fattispecie criminosa posta a perseguire i grandi danni irreversibili o comunque ingenti recati all'ambiente possa rivestire il ruolo di parametro per stabilire se una persona può "vivere dignitosamente" in un determinato contesto.

Proprio i grandi influssi culturali e la revisione nella concezione dei diritti a livello di fonti di rango internazionale e costituzionale, pensiamo al recentemente inserimento dell'ambiente all'art. 9 della nostra Costituzione, hanno determinato un ripensamento nei modelli di tutela penale ambientale segnando l'evoluzione da un'idea antropocentrica al paradigma eco-centrico, evoluzione che poi è la più grande innovazione portata dalla l. 68/2015.

Alla dialettica fra questi modi di concepire il diritto penale ambientale sono essenzialmente riconducibili i più significativi dibattiti dottrinali sull'art 452 *quater*, dei quali abbiamo dato conto nel Capitolo II, ad esempio chi ha una visione più orientata a vedere l'ambiente come bene giuridico funzionale alla vita umana sarà più propenso a considerare la clausola dell'abusività con favore. Le soluzioni prospettate su una norma di questa importanza non possono che essere un compromesso fra le due opposte visioni ma devono comunque tenere conto di una prevalenza del modello eco-centrico, suggerito anche dallo sguardo rivolto al futuro della tutela dell'ambiente in Costituzione, la quale parla di "interesse delle future generazioni", il che sembra suggerire che il bene giuridico di cui si tratta vada tutelato in sé e non solo quando siano presenti danni agli esseri umani, l'inquinamento di una risorsa naturale che oggi può non rappresentare un problema per le persone, un domani potrebbe costituire un pregiudizio per le stesse.

In questa prospettiva, nella parte a questo specificatamente dedicata, si è cercato di dare della fattispecie incriminatrice la lettura che di più potesse garantire un'efficace protezione del bene giuridico ambiente, non senza sforzi significativi. È indubbio, infatti, che il legislatore abbia commesso degli errori in sede di redazione del disposto normativo, utilizzando un linguaggio iper-aggettivato che ha posto molti problemi definitivi, sarebbe forse stato meglio optare per una formulazione più scarna ma con l'utilizzo di concetti con una consolidata certezza normativa e giurisprudenziale alle spalle.

Si è reso *in primis* necessario disinnescare i perniciosi effetti del silenzio legislativo sui disastri ambientali perdurato decenni nel nostro paese, e quindi delle soluzioni applicative elaborate sull' "altro disastro" di cui all'art 434 c.p., al fine di salvaguardare i processi per fatti antecedenti la riforma del 2015, ed impedire così un'*abolitio criminis* del disastro innominato. Fondamentale risulta perciò un'interpretazione corretta della clausola di salvaguardia presente al primo comma dell'art 452 *quater* che fa salvi gli effetti della vecchia fattispecie, privandola sostanzialmente di significato, nel senso di riferirla ai casi in cui in presenza degli elementi costitutivi di un reato non si applica l'altro e viceversa; allontanandosi consapevolmente dal dato letterale che sembrerebbe suggerire la natura della clausola di riserva come clausola di sussidiarietà espressa un significato che però racchiude in sé lo spettro dell'incostituzionalità, poiché suggerirebbe un capovolgimento del principio di specialità applicando in caso di concorso materiale di reati il delitto meno sanzionato ossia l'art 434 c.p. Lettura, la prima, avallata anche dalla giurisprudenza di

legittimità.

Abbiamo poi affrontato al paragrafo tre i problemi probatori che discendono da quello che per molti autori è il peccato originale del presente reato di disastro ambientale ossia l'essere inserito nella struttura di un delitto ad evento naturalistico, destinato ad essere provato solo grazie all'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio di un'alterazione irreversibile o difficilmente rimediabile di un ecosistema o di aver cagionato un pericolo per la pubblica incolumità, portando la difficoltà della prova nesso causale, già di per sé difficilissima in materia ambientale, a un livello di vera e propria *probatio diabolica*, che rischia di condannare l'art 452 *quater* a rivestire un mero ruolo simbolico e di principio, una prospettiva inaccettabile visto le circostanze attuali. Questa rilevantissima e decisiva problematica può essere risolta disambiguando determinate espressioni presenti nell'oscuro testo della disposizione, ad esempio adottando il principio di diritto enunciato dalla Cassazione con la sentenza Pellini, il quale ha ammesso la prova logica fondata su dati scientifici riguardanti le sostanze inquinanti e la qualità delle condotte di contaminazione per dedurre l'avvenuta alterazione dell'equilibrio di un ecosistema. O ancora si può tipizzare i parametri anche economici sulla base dei quali valutare "la particolare onerosità" e "l'eccezionalità" dei provvedimenti di ripristino e bonifica riferendoli al loro costo e difficoltà oggettivi, così come dare all'attributo dell'irreversibilità che connota l'alterazione integrante un disastro ambientale, un senso più razionale riferendolo, come affermato nella prima sentenza di merito sull'art 452 *quater*, alle "categorie dell'agire umano". Beninteso che quelli elencati sono palliativi interpretativi, per rimediare a un difetto di fondo nell'impianto della fattispecie incriminatrice, il quale a priori si potrebbe risolvere strutturando la norma in termini di pericolo in concreto, il che semplificherebbe estremamente la provabilità sul nesso eziologico, ad esempio riformulando il comportamento penalmente rilevante in questo modo: "chiunque immetta nell'ambiente sostanze o energie, determinando o contribuendo a determinare il pericolo di un disastro ambientale è punito [...]"¹ riprendendo sostanzialmente la condotta esposta dalla lett. a), art 3, dir. 99/2008, i cui termini e definizioni sono chiariti nella stessa direttiva all'art. 2, per declinarla nel senso della provocazione di un rischio ambientale concreto ed inserendo, sullo schema dell'art 434 c. 2, un'aggravante laddove il disastro effettivamente si verifichi.

¹ A. Manna, *Appendice normativa* in A. Manna (a cura di), *Il Nuovo diritto penale ambientale*, Roma 2016, Dike Giuridica, pag. 213.

Complesso invece pervenire a una conclusione univoca sulla spinosa questione, che attraversa tutti e tre i grandi delitti introdotti dalla Riforma Realacci, a proposito del significato da attribuirsi alla clausola di illiceità speciale della condotta. L'intricato dibattito dottrinale sul tema che ancora oggi è molto divisivo deve essere posto su due piani: da un lato quello delle soluzioni correnti a proposito del senso da dare all'avverbio "abusivamente" in modo da non pregiudicare in modo eccessivo l'ambito di applicativo di un reato di estrema gravità quale quello di cui ci stiamo occupando, e dall'altro il dibattito sull'opportunità o meno dell'utilizzo di simili clausole nell'ambito della tutela penale dell'ambiente.

Sotto il primo punto di vista, in un'ottica prettamente utilitaristica, l'interpretazione più convincente sul senso attuale dell' "abusività" sembra quella del così detto "rischio consentito", per cui questa locuzione circoscriverebbe l'ambito del rischio permesso dalle scelte politiche del potere esecutivo in materia di governo ambientale e non solo, la condotta abusiva in quest'ottica può essere anche una violazione di una normativa liminale al settore specifico che danneggia l'ambiente; sebbene questa teoria abbia l'indubbio pregio di non limitare i comportamenti penalmente rilevanti ai fini dell'integrazione dell'art 452 *quater* alle sole condotte "clandestine" realizzate in spregio alle discipline ambientali, non se ne condivide tuttavia la *ratio* della stessa, la quale presuppone che le scelte operate dal potere pubblico siano sempre in grado di bilanciare in modo efficiente interessi economici ed ecologici senza tenere conto che spesso le fonti di rango secondario in materia non sono frutto di valutazioni tecniche ma politiche, ponendo anche un relevantissimo problema di compatibilità dell'illiceità speciale con i principio di legalità.

Sotto il secondo profilo alla domanda se sia opportuno inserire una clausola di abusività della condotta in un reato dalla potenzialità lesiva enorme come l'art 452 *quater*, la risposta è in linea di massima un no, ma a questa affermazione dovrebbe accompagnarsi un ripensamento del nostro sistema di tutela penale ambientale secondo un modello più simile a quello tedesco, dove il comportamento rispettoso o meno delle regolamentazioni di settore rileva solo nelle fattispecie meno gravi, in genere quelle contravvenzionali, mentre, giustamente, un analogo limite non è presente nelle ipotesi incriminatrici più gravi; un disastro ecologico-sanitario è sempre tale, anche se gli autori hanno agito nel pieno rispetto di valori limiti e tabelle spesso sorpassate dalle nuove evidenze scientifiche.

Ulteriore pressante interrogativo che mette a rischio l'effettività del reato è l'annosa

questione del *tempus commissi delicti*, relevantissima per calcolare la prescrizione, un tema che affonda le sue radici nella giurisprudenza sull'art 434 che ricomprendeva in questa fattispecie anche eventi di inquinamento storico e a formazione progressiva, e ha condotto al disastro della sentenza Eternit che ha individuato nella cessazione dell'attività contaminante il momento consumativo del delitto. Ciò che si teme però che se tale orientamento dovesse estendersi alla fattispecie di disastro ambientale essa si vedrebbe deprivata dell'applicabilità a gran parte della casistica per cui è stata pensata ossia di danni all'ambiente causati da condotte risalenti che possono produrre i propri effetti nocivi a distanza di molti anni. Per questo si è suggerito rispetto al nuovo ecodelitto di cui all'art 452 *quater*, di adottare rispetto al momento di consumazione del fatto nei casi di inquinamento storico, la ricostruzione promossa dal Tribunale di Torino proprio nella sentenza di primo grado del processo Eternit, la quale ricostruisce l'evento come un elemento della fattispecie che sebbene causalmente legato alla condotta ne è assolutamente autonomo rispetto al tempo della sua verifica, il perdurare dell'evento disastroso dunque impedisce che il reato possa dirsi consumato, riferendo la permanenza del fatto alle lesioni rivolte all'oggetto del reato. Questa tesi in particolare si coordinerebbe con il globale concetto di "alterazione di un ecosistema" adottata dai primi due numeri dell'art 452 *quater* e che sembra non ammettere che lesioni perduranti al bene giuridico ambiente che nel presente generano alterazioni irreversibili o difficilmente rimediabili all'equilibrio ecosistemico, causate da una condotta non più in essere possano essere qualificate come *post factum* non punibile e non ricomprese come manifestazioni dell'evento del reato.

Nel contesto della fattispecie analizzata è utile pronosticarne le evoluzioni applicative a tal proposito molto interessante la prima sentenza di merito sul "nuovo" disastro ambientale che apre a interessanti ipotesi di concorso con alcuni reati del Titolo VI del Codice Penale, fra cui i disastri tipici prospettando una possibile tutela da eventi quali frane, valanghe, alluvioni, causati o amplificati da gestioni spregiudicate del territorio.

Infine, gli orizzonti evolutivi del reato di specie che risiedono nell'esito che avrà l'iter di approvazione della nuova direttiva europea in materia di tutela penale dell'ambiente, che racchiude in sé la proposta di rendere punibile a livello europeo l'Ecocidio, un'occasione che il legislatore dovrebbe cogliere per rimediare a molte delle criticità e dei dubbi che incombono sulla fattispecie.

In generale, nell'approcciarsi all'art 452 *quater* c.p. occorre vaccinarsi dai trionfalismi

con cui esso è stato accolto da determinate forze politiche, associazioni ambientaliste e parti del mondo giudiziario, un'esegesi cieca che ancora oggi è uno dei fattori che impedisce un serio ripensamento su tale disposizione, non bisogna perciò nemmeno cedere alle critiche troppo radicali, forse impregnate di un certo dogmatismo, ricordando che in un periodo di "crisi della codificazione", come rilevato da Natalino Irti², l'inserimento nel nostro risalente codice penale di un intero titolo con un sistema, sì imperfetto, ma coerente di nuovi reati collegato anche a discipline extra codice costituisce un piccolo miracolo, da tutelare e se possibile migliorare. Non è, infatti, possibile prevedere se e quando il Palamento interverrà su questa materia, ma le premesse non sono incoraggianti, ci troviamo in un periodo caratterizzato da un altro fenomeno preoccupante, il "populismo penale" che porta il legislatore ad introdurre sempre nuove ipotesi di reato, "provvedimenti da conferenza stampa" pensati per rispondere alle notizie e alle ondate e emotive del momento.

Nell'ultimo capitolo si è affrontato il relevantissimo tema dei rapporti fra ecoreati e quindi il disastro ambientale e l'associazionismo criminale, non solo mafioso ma anche, se non soprattutto, economico, un connubio risalente e attestato sia dalla criminologia culturale che dalla nuova *Green Criminology* ma poco sperimentato a livello di incriminazioni, sul tema è stata collocata un'analisi sulla recente sentenza nel processo di primo grado denominato Ambiente Svenduto, a proposito della gestione delle acciaierie ILVA di Taranto. Sull'argomento il Titolo VI *bis* tramite le aggravanti associative di cui all'art 452 *octies*, ha delineato un sistema di contrasto efficace a queste manifestazioni degli ecodeiitti, connesso a una maggiore responsabilizzazione degli enti mediante il collegamento con l'art. 25 *undecies* del d.lgs. 231/2001, conseguendo come risultato anche una possibile e insperata anticipazione della tutela penale per un reato ad evento naturalistico come il disastro ambientale e che potrebbe sopperire in una casistica statisticamente molto rilevante, ossia le macro contaminazioni cagionate da sodalizi criminali, alla mancanza di un'ipotesi di pericolo in concreto. Per questo sarebbe da rigettare l'*interpretatio abrogans* suggerita da parte della dottrina per via del mancato coordinamento tra l'aggravante associativa e la successiva aggravante teleologica di cui all'art 452 *nonies*, un refuso legislativo che può essere risolto tramite un'interpretazione che rilevi l'incompatibilità fra l'art 452 *nonies* e i reati associativi in quanto descrittivi

² Sul tema si suggerisce, N. Irti, *L'età della decodificazione*, Milano 1999, Giuffrè Editore.

della medesima condotta e ribadisca l'autonomia del sistema costruito dal riformatore del 2015 intorno all'art 452 *octies*.

Al termine di questo percorso di ricerca sorge spontanea una riflessione la quale è maturata dal lavoro di reperimento delle fonti, o meglio da ciò che non c'è in bibliografia, e quindi da quel materiale scientemente non utilizzato per la stesura dell'elaborato, il grande Umberto Eco d'altronde sosteneva la necessità di avere una biblioteca composta solo da libri non letti, e più modestamente anche io voglio servirmi di questa specie di bibliografia fantasma per fare un'ultima considerazione. Durante le fasi iniziali delle analisi sull'argomento, mi sono imbattuto molte volte in articoli od opinioni spesso autorevoli che tuttavia cedevano alla tentazione di approcciare al diritto penale come la risposta unica ai grandi temi posti dalla crisi climatica: *in primis* per riequilibrare i deteriorati rapporti fra il nostro modello di sviluppo e la nostra casa comune secondo un paradigma quasi esclusivamente punitivo.

Abbiamo però aperto questa trattazione con un motto di uno dei primi ambientalisti italiani, Alexander Langer, che col suo *Lentius, Soavius, Profundius*, (Più lento, più dolce, più profondo) ha posto il dilemma del rapporto tra Uomo e Natura in un orizzonte non solo politico ma culturale, sfidando le idee prevalenti all'epoca e tutt'ora che vedono il progresso solo come verticistica ascesa della tecnologia, ma prospettandolo come avanzata "orizzontale" che tenga conto anche del valore dell'uomo e del rispetto verso il nostro habitat. Solo un cambiamento culturale e non lo spettro della pena a può prevenire la lesione mortale che stiamo infliggendo agli ecosistemi, in particolare tramite la costruzione un discorso sull'Ambiente da intendersi non più come mera astrazione paesaggistica bensì come bene fondamentale di cui siamo tutti partecipi e che come collettività abbiamo l'interesse e il dovere di tutelare anche per chi verrà dopo di noi.

Sono infatti i discorsi che ci attraversano, che determinano la cultura e quindi il diritto (specialmente il diritto penale), a poter creare un ponte fra un modello di vita e di produzione oramai chiaramente insostenibili, verso un altro modo di essere, lento eppure più profondo che apra a un domani, ancora tutto da immaginare, ma privo della paura per il futuro.

Bibliografia

ACCINI G.P., *Il disastro ambientale dall'horror vaqui all'horror pleni*, Milano 2018, Giuffrè Francis Lefebvre.

ACETO R., *art 452 octies* in L. Ramacci, S. Nespor (a cura di), *Codice penale dell'ambiente: profili generali e penali*, Milano 2022, Giuffrè Francis Lefebvre.

AMARELLI G., *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa in parte delusa* in *Cass. Pen.*, fasc. 1/2016, pag. 422 e ss.

AMARELLI G., *La nuova disciplina dei delitti ambientali, le circostanze aggravanti di cui agli artt. 452 octies e 452 nonies* in PELISSERO M., *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Torino 2019, Giappichelli Editore.

AMARELLI G., *art 452 octies* in E. Dolcini, G.L. Gatta (a cura di), *Codice penale Commentato*, Milano 2015, Wolters Kluwer.

AMENDOLA G., *Viva. Viva. Il disastro ambientale abusivo* in *lexambiente.it*, 22/03/2015.

AMENDOLA G., *Ma cosa significa davvero disastro ambientale abusivo?* in *lexambiente.it*, 27/03/2015.

AMENDOLA G., *Il disastro ambientale abusivo non è stato imposto dalla UE ma per introdurre nella nostra legislazione ambientale una restrizione della normale responsabilità penale delle industrie* in *lexambiente.it*, 26/06/2015.

AMENDOLA G., *La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale* in *questionegiustizia.it*

BARICCO P., *Ilva, Taranto, un caso paradigmatico* in *Il Mulino*, fasc. 1/2016.

BAUMAN Z., *Il disagio della postmodernità*, Laterza editore, 2018.

BELL A.H., *Il processo alla centrale termoelettrica di Porto Tolle: gli ex amministratori delegati di Enel condannati per pericolo di disastro sanitario* in *penalecontemporaneo.it*, 16/10/2014.

BELL A.H., VALSECCHI A., *Il nuovo disastro ambientale una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio* in *Dir. Pen. cont. Riv. Trim.*, fasc. 2/2015, pag. 71 e ss.

BELL A.H., *Aspettando il nuovo delitto di disastro sanitario. Una riflessione sul ruolo dell'evidenza epidemiologica tra causazione e probabilità* in *penalecontemporaneo.it*, 6/10/2021.

BIRNBAUM M. F., *Ueber das Erforderniß einer Rechtsgutverletzung zum Begriff des Verbrechens*, in *Archiv des Criminalrechts*, 1834, pagg. 149-195, trad. it. a cura di CAMPLANI F., *Sulla necessità della violazione di un diritto per il concetto di reato in Diritto penale XXI Secolo*, n. 1/2019, pagg. 115 e ss.

BONETTI P., *La protezione speciale dello straniero in caso di disastro ambientale, che mette in pericolo una vita dignitosa* in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 2/2021, pag. 49.

BULFON F., *Macro mafia la multinazionale dei clan che sta conquistando il mondo*, Rizzoli 2023.

CAMPLANI F., *Sulla necessità della violazione di un diritto per il concetto di reato*, in *Diritto penale XXI Secolo*, n. 1/2019, pagg. 115 e ss.

CABRINI R., FINIZIO A., MEZZANOTTE V., *Il punto di vista dell'ecologia delle acque nell'interpretazione della l. n. 68/2015*, in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 1/2019, pag. 1 ss.

CALOZZO F., *Ecoreati e associazione a delinquere. L'aggravante ecomafiosa e l'aggravante c.d. ambientale fra incongruenze sistematiche e dubbi interpretativi in Rivista Italiana Antiriciclaggio*, pag. 266 e ss.

CAMPLANI F., *Tutela anticipata dell'ambiente e teoria del bene giuridico. Il ruolo fondamentale dei beni giuridici intermedi* in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 3/2022., pag. 16.

CAPPALÀ M., *Un disastro del legislatore: gli incerti rapporti fra art 434 c.p. e il nuovo art 452 quater*, in *penalecontemporaneo.it*, 14/06/2016

CARSON R., *Primavera Silenziosa*, Feltrinelli editore, 2016.

CASULA F., TUNDO A., *Sentenza Ilva nelle motivazioni il girone dantesco di Taranto: "Con i Riva razzismo ambientale" e ci fu corruzione di istituzioni e stampa*. in *Il Fatto Quotidiano*, 30/11/2022

CATENACCI M., *La legge sugli ecoreati ed i suoi principali nodi problematici* in MANNA A. (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, Roma 2016, Dike Giuridica pag. 5 e ss.

CATENACCI M., FIMIANI P., LOSENGO R., MANNA A., *La legge sugli ecoreati 5 anni dopo: un primo bilancio* in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 2/2020, pag. 111.

CATERINI M., *L'ambiente penalizzato. Storia e prospettive dell'antagonismo fra esigenze preventive e reale offensività* in AQUILINA K., IAQUINTA P. (a cura di), *Il sistema ambientale fra etica diritto ed economia*, Milano 2013, Cedam editore, pag. 141.

CAVANNA V., *Delitto di inquinamento ambientale; prime indicazioni giurisprudenziali* in *Ambiente & Sviluppo*, fasc. 12/2016, pag. 799 e ss.

COLLEO N., *La tutela dell'ambiente nella società del rischio. La responsabilità per danno ambientale tra coerenza sistemica e interrogativi ancora irrisolti* in *Riv. Quadr. di dir. amb.*, n 1/2022, pag. 217.

CONTE F., *Ex Ilva, dopo 18 mesi depositate le motivazioni di Ambiente svenduto: "Gestione disastrosa della fabbrica"*, in *Corriere del Mezzogiorno* 29/11/2022.

CORBETTA S., *Il "disastro" provocato dall'ILVA di Taranto fra forzature giurisprudenziali e inerzie del legislatore* in *Il Corriere del Merito*, n. 10/2012.

DE FALCO G., *Delitti contro l'ambiente: tra incongruenze normative e difficoltà probatorie il margine di rischio per imputati ed enti non sembra così ampio* in *Riv. Resp. amm. soc. enti*, n. 1/2016 pag. 16.

DE FRANCESCO G.A., *Societas Sceleris tecniche repressive delle associazioni criminali* in *Convegni di Diritto e Procedura Penale*, 1992, pag. 58.

DE FRANCESCO G.A., *Gli artt. 416, 416 bis, 416 ter, 417, 418 c.p.*, in *AA.VV., Mafia e Criminalità organizzata*, n. I/1995, pagg. 23 e ss.

DE SANTIS F., *Reati Ambientali* Milano 2015, Wolters Kluwer.

DE SIMONE G., *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici* in *Riv. Trim. Dir. Pen. ec.*, 2004, pag. 657 e ss.

DE VERO G., *Tutela penale dell'ordine pubblico. Itinerari di una verifica dogmatica e politico criminale*, Milano 1988, Giuffrè Editore.

DE VERO G., *I reati associativi nell'odierno sistema penale* in *Convegni di Diritto penale e procedura, I reati associativi*, 1998, pag. 24 e ss.

DI GIUSEPPE M.O., *Le circostanze aggravanti nella nuova legge sugli ecoreati* in MANNA A. (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, Roma 2016, Dike giuridica.

DI LANDRO A., *La responsabilità per l'attività autorizzata nei settori di ambiente e territorio: strumenti penali ed extra-penali*, Torino 2018, Giappichelli Editore.

DI LANDRO A., *Il requisito dell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema al crocevia tra i delitti di inquinamento e disastro ambientale* in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 4/2019, pag.93 e ss.

FALCONETTI G., *Reati ambientali in Veneto il processo più importante d'Italia* leggiscomodo.org 14/07/2021.

FIMIANI P., *La Tutela penale dell'ambiente*, Milano 2022, Giuffrè Francis Lefebvre, pag. 191.

- FIGLIOLA A., *Reato in generale*, in *Enc. dir.*, XXXVIII, Milano, 1987, pagg. 793 ss.
- FLORA A., *La Terra dei Fuochi: ambiente e politica industriale nel Mezzogiorno* in *Rivista economica del mezzogiorno*, 2015.
- FORZATI F., *L'irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, ILVA e rifiuti in Campania. Lo stato di eccezione oltre lo stato di diritto*, in *penalecontemporaneo.it*, 11/032015.
- GATTA G.L., *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: Riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, n. 1/2015, pag. 77.
- GARGANI A., *I reati contro l'incolumità pubblica*, Tomo I, *I reati di comune pericolo mediante violenza*, in GROSSO C.F., PADOVANI T., PAGLIARO A., *Trattato di diritto penale*, Milano 2008, Giuffrè Francis Lefebvre.
- GARGANI A., *I molti volti del disastro* in *Criminalia*, 2014, pag. 251.
- GARGANI A., *Fattispecie deprivate, disastri innominati e atipici in materia ambientale* in *legislazioneeuropea.eu*, 3/02/2020.
- GAUGER A., RABATEL-FERNEL M., KUBLIKI L., e al., *Ecocide the missing fifth crime against peace*, University of London 2012 in *sas.ac.uk*.
- GUGLIELMI G., MONTANARO R., *I nuovi ecoreati prima lettura e profili problematici* in *Rivista 231*, n. 3/2015, pag. 33.
- INFANTE E., *Le aggravanti di cui agli artt. 452 octies e nonies* in MANNA A., (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, Roma 2016, Dike giuridica, pag. 105.
- INSOLERA G., *Diritto penale e criminalità organizzata*, Torino 1996, Giappichelli Editore.
- INSOLERA V., *Modello penalistico puro per la tutela dell'ambiente* in *Dir. Pen. Proc.*, n. 6/1997, pagg. 737 ss.
- IRTI N., *L'età della decodificazione*, Milano 1999, Giuffrè Editore.
- KRAMER R., MICHALOWSKI R.J., *Is Global Warming a State-Corporate Crime?* In WHITE R. (Ed.), *Climate Change from a Criminological Perspective*. New York 2012, Springer.
- JORG L., *Antropocentrismo ed Ecocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania e in Italia* in *Pol. Dir.*, 1989, pagg. 673 e ss.
- LAFORGIA S., *Se ILVA è Italia: il caso Ilva* in *Lavoro e Diritto*, fasc. 1 inverno 2022.
- LA SPINA L., *Il delitto di inquinamento ambientale doloso* in MANNA A. (a cura di), *Il nuovo diritto dell'ambiente*, Roma 2016, Dike giuridica, pag. 61.

LIBERATI G., *L'imputazione della responsabilità degli enti nei reati ambientali in Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 2/2020, pagg. 56 e ss.

LUHMANN N., *La differenziazione del diritto. Contributi alla sociologia e alla teoria del diritto*, Bologna 1990, Il Mulino.

MACKINTOSH K., *European Parliament Votes Unanimously for Ecocide in opiniojuris.org*, 10/04/2023.

MANNA A., *Realtà e prospettive della tutela penale dell'ambiente in Italia in Riv. Trim. Dir. Pen. Eur.*, 1998, pag. 851 ss.

MANNA A., PLANTAMURA V., *Una svolta epocale per il diritto penale dell'ambiente italiano in Riv. It. Dir. Pen. Proc.*, 2007, pagg. 1075 e ss.

MANNA A. (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Roma 2016, Dike giuridica.

MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., *Manuale di diritto penale: parte generale*, Milano 2020, Giuffrè Francis Lefebvre.

MARTUCCI P., "Delitti nuovi". *La criminalità non convenzionale nelle intuizioni dei lombrosiani in Rass. it. crim.*, n. 1/2018, pagg. 75 e ss.

MAZZANTI E., *Primi chiarimenti (e nuove questioni) in materia di disastro penale ambientale con offesa alla pubblica incolumità in penalecontemporaneo.it*

MEDINA E., *Crimini ambientali ed ecomafie: un argomento criminologico tuttora complesso in Riv. it. crim. vit. sic.*, Gennaio-Dicembre 2022, pagg. 167 e ss.

MERENDA I., *L'aggravante ambientale, spunti di riflessione in materia di circostanze in Arch. Pen.*, n. 3/2016, pagg. 789 e ss.

MILITA A., *Il disastro ambientale da diritto innominato a tipico: la qualificazione del delitto come eventualmente permanente e le responsabilità patrimoniali in lexambiente.it*, 10/06/2015.

MITIS F., MARTUZZI M., BIGEERI A., BERTOLLINI R., TERRACINI B., *Industrial activities in sites at high environmental risk and their impact on the health of the population*, in *International Journal of Occupational and Environmental Health*, 11/2005.

MOLTENI V., *La lunga strada verso la criminalizzazione dell'ecicidio: questioni giuridiche e dinamiche di effettività normativa e sociale in Riv. Trim. dir. pen. cont.*, n. 4/2021, pag. 205 e ss.

MONFERINI G., *I reati associativi finalizzati alla commissione di delitti ambientali e le aggravanti applicabili alla associazione in Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 4/2020, pag. 42 e ss.

NATALI L., *Cambiamento climatico e green-criminology* in *Rass. it. crim.*, 2/2019 pag. 156 e ss.

NERI V., *Ecocidio, una squadra di giuristi ha formulato la prima definizione legale* in *Lifegate.it*, 24/06/2021.

ONORE A., *Ambiente e dinamiche delittuose. Traffico illecito di rifiuti e fattispecie associative* in *Arch. Pen.*, fasc. 2/2022.

PALAZZO F., *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità individuale e responsabilità dell'ente* in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, fasc. 1/2018, pag. 329.

PALMIERI G.M., *La tutela penale ambientale tra legislazione speciale e riforma del codice* Napoli 2019 Edizioni Scientifiche Italiane.

PALMIOTTI D., *Sentenza ex Ilva: 22 e 20 anni per Fabio e Nicola Riva, 3 anni e mezzo a Vendola* in *Il Sole 24 Ore*, 1/06/2021.

PARODI C., GEBBIA M., BORTOLOTTO M., CARINO V., *I nuovi delitti in tema di ambiente*, Milano 2015, Giuffrè Francis Lefebvre.

PATRONO V., *I reati in materia di ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2000, pag. 680 e ss.

PEDRAZZI C., *Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la)*, in *Enc.dir.*, XIV, Milano, 1965, 278 ss.

PERINI C., *Rischio tecnologico e responsabilità penale: un'analisi criminologica del caso Seveso e del caso Porto Marghera* in *Rass. it. crim.*, 2002, pag. 400 e ss.

PERINI C., *Adattamento e differenziazione della risposta punitiva nella "Società del Rischio"* in *penalecontemporaneo.it*, 30/03/2018.

PETELLA S., *Ecoreati e responsabilità degli enti* in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, fasc. 1/2018, pag. 320.

PIERGALLINI P., *Il sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale* in *Dir. Pen. Proc.*, 2001, pag. 1353.

PIERGALLINI P., *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dogmatici e politico criminali*, Milano 2004, Giuffrè Editore, pag. 261 e ss.

PINELLI F., BERARDI A., *Lineamenti di diritto penale dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro*, Milano 2020, Wolters Kluwer.

PINK G., LEHANE J., *Environment Enforcmnt Networks: their Role* in WHITE R. (a cura di), *Climate Change from a Criminological Perspective*. New York 2012, Springer. pag. 71 e ss.

PLANTAMURA V., *Reati associativi tra teoria e prassi*, Napoli 2019, Edizioni Scientifiche Italiane.

RAMACCI L., *Prime osservazioni dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e altre disposizioni della l. 68 22/05/2015* in *lexambiente.it*, 8/06/2015

RAMACCI L., *Il "nuovo" disastro ambientale* in *lexambiente.it*, 10/11/2017

RICCIARDI M., *I disastri ambientali la Cassazione al crocevia tra clausola di salvaguardia, fenomeno successorio e concorso apparente di norme in penalecontemporaneo.it*, 10/2018, pag. 319 e ss.

RIPA G., *Disastro ambientale e pubblica incolumità: la Corte di Cassazione circoscrive il campo di applicazione della fattispecie* in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 4/2018, pag. 1 e ss.

RUGA RIVA C., *Il recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: grandi novità per le persone giuridiche, poche per le persone fisiche* in *penalecontemporaneo.it*, 2011.

RUGA RIVA C., *Il caso ILVA: profili penali-ambientali* in *lexambiente.it*, 17/10/2014

RUGA RIVA C., *Il caso Ilva: avvelenamento e disastro dolosi* in FOFFANI L. CASTRONUOVO D. (a cura di), *Casi di diritto penale dell'economia*. Vol. II, *Impresa e Sicurezza (Porto Marghera, Eternit, ILVA, ThyssenKrupp)*, Bologna 2015, Il Mulino.

RUGA RIVA C., *I nuovi ecoreati: commento alla l. 68/2015*, Torino 2015, Giappichelli Editore.

RUGA RIVA C., *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera*. in *penalecontemporaneo.it*, 22/01/2014.

RUGA RIVA C., *Ancora sul concetto di abusivamente replica ad Amendola* in *lexambiente.it*

RUGA RIVA C., *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione* in *penalecontemporaneo.it*, 22/11/2016.

RUGA RIVA C., *Il nuovo disastro ambientale dal legislatore ermetico al legislatore logorroico* in *Cass. Pen.*, fasc. 2/2016, pagg. 4635 e ss.

RUGA RIVA C., *Il diritto penale dell'ambiente*, IV edizione, Torino 2021, Giappichelli Editore.

RUGA RIVA C., *La prima sentenza di merito sul nuovo disastro ambientale. Un inaspettato caso di incendio boschivo* in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 4/2022, pagg. 66 e ss.

RUOZZI E., *La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza della Corte Europea*, Torino 2011, Jovene.

SABIA R., *Responsabilità degli enti e reati ambientali al banco di prova del principio di legalità* in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, fasc. 1/2018, pagg. 305 e ss.

SALVI C., *La responsabilità civile*, III edizione, Milano 2019, Giuffrè Francis Lefebvre.

SANTOLICI M., VATTANI V., *Il termine "abusivamente" nel nuovo delitto di disastro ambientale* in *dirittoambiente.net*, 1/06/2015.

SANTOLICI M., *In Italia ci si ammala e si muore di "parametri". I disastri ambientali a norma di legge (da evitare con la nuova legge sui delitti ambientali)*. in *dirittoambiente.net*

SCOLETTA M., *Nuove ipotesi di responsabilità penale amministrativa in Sistema penale e sicurezza pubblica: le riforme del 2009. L. 15 luglio 2009, n. 94 e d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., dalla l. 23 aprile 2009, n. 38* CORBETTA S. (a cura di), DELLA BELLA A., GATTA G.L., Milano, 2009, pag. 379.

SIMPSON S.S., *Reimagining Sutherland 80 years after white collar crime* in *Criminology*, 21/01/2019 in *Heinonline*.

SIRACUSA L., *La l. 22 maggio 2015 n. 68 sugli ecoreati: una svolta "quasi" epocale in penalecontemporaneo.it*, 9/07/2015.

SIRACUSA L., *Prospettive di riforma nella tutela penale dell'ambiente nel diritto europeo e sovranazionale* in *Lexambiente Riv. Trim.*, fasc. 3/2021, pagg. 1 e ss.

SUTHERLAND E., FORTI G. (a cura di), *Il crimine dei colletti bianchi la versione integrale*, Milano 1987, Giuffrè Editore, pag. 278.

SKAGEN-EKELI K., *Green Constitutionalism: The Constitutional Protection of Future Generations* in *Ratio Juris* vol. 20/2007 pag. 378 e ss.

TRINCI A. *Art. 452 octies* in *Codice Penale Commentato Dejure.it*

TROYER L., *I nuovi reati ambientali abusivi: quando la rinuncia alla legalità diviene un illusorio instrumenstum regii* in *Criminalia*, pag. 329 e ss.

VERGINE A., *Il c.d. disastro ambientale, l'involuzione interpretativa dell'art 434 c.p. Parte I* in *Ambiente & Sviluppo*, 2013, pag. 534 e ss.

WHITE R., *Climate change criminology.*, Bristol University 2018, Bristol Policy Press pag. 19 e ss.

ZIRULIA S., *Ambiente e diritti umani nella sentenza della Corte di Strasburgo sul*

caso Ilva in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, fasc. 3/2019., pag. 135.

